Irisacqua S.r.l.

DOCUMENTO DESCRITTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
01	Aggiornamento nuovi reati agosto 2009		
02	Aggiornamento nuovo organigramma febbraio 2011		
03	Aggiornamento Reati Ambientali e adeguamento schede Direzione Legale	C.d.A	11 Dicembre 2012
04	Aggiornamento ai reati di corruzione tra privati e ai lavoratori extracomunitari	C.d.A	28 Gennaio 2014
05	Allegato Piano di Prevenzione della Corruzione e Piano per la Trasparenza ed Integrità	C.d.A	28 Gennaio 2014
06	Aggiornamento nuovo organigramma 2014 e rivisitazione delle schede di valutazione	Amministratore Unico	Giugno 2014
07	Aggiornamento ai reati di autoriciclaggio, agli ecoreati ed ai reati societari. Stralciato l'allegato Piano di Prevenzione della Corruzione e Piano trasparenza per pubblicazione autonoma come da prescrizione ANAC	Amministratore Unico	30 Novembre 2015

PREMESSA **8**

1. PRESENTAZIONE DI IRISACQUA S.R.L. 8
1.2 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 8
1.3 DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO 9

PARTE GENERALE **11**

2.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 11
2.1.1 Oggetto del decreto *11*
2.1.2. Fattispecie di reato *12*
2.1.3 Apparato sanzionatorio *12*
2.1.4 Esimente della responsabilità amministrativa *13*
2.2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (MOG 231) 14
2.2.1 Funzionalità del modello *14*
2.2.2 Struttura e componenti *14*
2.3 L'APPROCCIO METODOLOGICO 16
2.3.1 Metodologia adottata *16*
2.4 IL SISTEMA DELLE DELEGHE E DEI POTERI 17
2.4.1 Principi *17*
2.5 IL SISTEMA SANZIONATORIO 17
2.5.1 Premessa *17*
2.5.2 Definizione e limiti della responsabilità disciplinare *18*
2.5.3 Destinatari e loro doveri *19*
2.5.4 Principi generali relativi alle sanzioni *19*
2.5.5 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti *20*
2.5.6 Sanzioni nei confronti dei dirigenti *22*
2.5.7 Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale (art. 5, comma primo, lett. a) del D.Lgs 231/01) *24*
2.5.8 Misure nei confronti dei soggetti esterni *25*
2.6 IL PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 26
2.6.1 La formazione e comunicazione del MOG *26*
2.7 L'ORGANISMO DI VIGILANZA 27
2.7.1 Contesto normativo *27*
2.7.2 Iter di nomina e di revoca *28*
2.7.3 Requisiti essenziali *30*
2.7.3.1 Autonomia 30
2.7.3.2 Indipendenza 30
2.7.3.3 Professionalità 30
2.7.3.4 Continuità d'azione 31
2.7.4 Collocazione organizzativa *31*
2.7.5 Individuazione *31*
2.7.6 Funzioni *32*
2.7.6.1 Attività di vigilanza e controllo 32
2.7.6.2 Attività di monitoraggio con riferimento all'attuazione del Codice Etico 33
2.7.6.3 Attività di aggiornamento del Modello 231 33
2.7.6.4 Reporting nei confronti degli organi societari 34
2.7.6.5 Gestione del flusso informativo 35
2.7.7 Poteri *37*
2.7.8 Budget *37*
2.7.9 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza *38*

PARTE SPECIALE – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 ..... **39**

1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 39
2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 40
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 24 E ART. 25 DEL D. LGS. 231/2001 50
4. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 57
4.1 Area del Fare *58*

4.2 Area del Non Fare *59*
5. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO 60
5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 24 del D. Lgs. 231/2001 ..... *61*
6. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 78

PARTE SPECIALE – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 81

1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI 81
2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 82
1.1 Le falsità *83*
1.2 Delitti contro l'inviolabilità del domicilio *84*
1.3 Delitti contro l'inviolabilità dei segreti. *86*
1.4 Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone *88*
1.5 Delitti contro il patrimonio mediante frode *90*
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 24 BIS DEL D. LGS. 231/2001 91
4.1 Area del Fare *91*
4.2 Area del Non Fare *92*
4. I DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO 92
5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001 ..... *93*

PARTE SPECIALE – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 94

5. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 94

PARTE SPECIALE – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 99

1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 99
2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 100

PARTE SPECIALE – REATI SOCIETARI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 105

1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – REATI SOCIETARI 105
2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 106
2.1 Le Falsità *108*
2.2 La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio *115*
2.3 Altri illeciti *120*
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25-TER DEL D. LGS. 231/2001 123
4. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 TER COMMA 1, LETTERA S-BIS DEL D. LGS. 231/2001 124
5. I REATI SOCIETARI – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 125
5.1 Area del Fare *125*
5.2 Area del Non Fare *125*
6. I REATI SOCIETARI – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO 127
6.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 ..... *127*
7. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 130
8. I REATI CORRUZIONE PRIVATA – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 131
8.1 Area del Fare *131*
8.2 Area del Non Fare *131*
9. I REATI CORRUZIONE PRIVATA – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO 132
9.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 ter comma 1, lettera s-bis del D. Lgs. 231/2001 ..... *132*
10. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 134

PARTE SPECIALE – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 135

1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO 135
2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 136
2.1 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale *137*
2.2 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi speciali *142*

2.3 Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 ... *142*
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25-QUATER DEL D. LGS. 231/2001 ... 144
4. I REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO DI CUI ALL'ART. 25-QUATER DEL D. LGS. 231/2001 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ... 144
4.1 Area del Fare ... *144*
4.2 Area del Non Fare ... *145*
5. I REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO ... 145
5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-quater del D. Lgs. 231/2001 ... *146*

PARTE SPECIALE – REATI DERIVANTI DA PRATICHE DI MUTILAZIONE DEI GENITALI FEMMINILI AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 ... 151

2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI ... 151

PARTE SPECIALE – REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 ... 153

1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE ... 153
2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI ... 154
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25-QUINQUIES DEL D. LGS. 231/2001 ... 160
4. I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE DI CUI ALL'ART. 25-QUINQUIES DEL D.LGS. 231/2001 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ... 161
4.1 Area del Fare ... *161*
4.2 Area del Non Fare ... *161*
5. I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO ... 162
5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001 ... *163*

PARTE SPECIALE – REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI MARKET ABUSE AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 ... 169

1. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI ... 169

PARTE SPECIALE – SICUREZZA SUL LAVORO ... 176

1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – I DELITTI CONTRO LA PERSONA ... 176
2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI ... 177
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25-SEPTIES DEL D. LGS. 231/2001 EMERSE DALLE INTERVISTE CON I RESPONSABILI DI FUNZIONE ... 181
4. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25-SEPTIES DEL D. LGS. 231/2001 EMERSE DALL'AUDIT IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ... 181
5. I REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DI CUI ALL'ART. 25-SEPTIES DEL D. LGS. 231/2001 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ... 182
5.1 Area del Fare ... *182*
5.2 Area del Non Fare ... *183*
6. I REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO ... 184
6.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 riferiti alla tabella n. 1. ... *184*
6.2 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 riferiti alla tabella n. 2. ... *184*
7. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ... 187

PARTE SPECIALE – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO AI SENSI DELL'ART. 25 OCTIES DEL D. LGS. 231/2001 ... 188

1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – I DELITTI CONTRO LA PERSONA ... 188
2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI ... 189
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 OCTIES DEL D. LGS. 231/2001 ... 192
4. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ... 192
4.1. AREA DEL FARE ... 192
4.2. AREA DEL NON FARE ... 193

5. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO 193
5.1. PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO EX ART. 25 OCTIES DEL D. LGS. 231/2001 194

PARTE SPECIALE – REATI TRANSNAZIONALI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 195

1. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 195
2.1 Reati transnazionali previsti dal codice penale 196
2.2 Reati transnazionali previsti dalle leggi speciali 200

PARTE SPECIALE – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 203

1. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 203
6. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 24-TER DEL D. LGS. 231/2001 205
7. I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI CUI ALL'ART. 24-TER DEL D. LGS. 231/2001 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 205
4.3 Area del Fare 205
4.4 Area del Non Fare 206
8. I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO 206
5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001 207

PARTE SPECIALE – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 209

1. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 209
9. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 NOVIES DEL D. LGS. 231/2001 212
10. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE DI CUI ALL'ART. 25-NOVIES DEL D. LGS. 231/2001 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 213
4.5 Area del Fare 213
4.6 Area del Non Fare 213
11. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO 214
5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001 214

PARTE SPECIALE – INDUZIONI A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 215

1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 215
2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 216

PARTE SPECIALE – REATI AMBIENTALI 217

1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – I REATI AMBIENTALI 217
2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 218
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25-UNDECIES DEL D. LGS. 231/2001 EMERSE DALL'AUDIT IN MATERIA AMBIENTALE 230
4. I REATI IN MATERIA AMBIENTALE DI CUI ALL'ART. 25-UNDECIES DEL D. LGS. 231/2001 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 233
4.1 Area del Fare 233
4.2 Area del Non Fare 233
5. I REATI IN MATERIA AMBIENTALE - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO 234
6. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 240

PARTE SPECIALE – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 241

1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 241
2. LA FATTISPECIE DI REATO RILEVANTE 241
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 DUODECIES DEL D. LGS. 231/2001 242
4. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 243
4.1 Area del Fare 243

4.2 Area del Non Fare 244
5. PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI - REATO 244

PREMESSA

1. Presentazione di Irisacqua S.r.l.

Nata il 29 dicembre del 2005, IRISACQUA S.r.l. è detenuta al cento per cento dai venticinque Comuni facenti parte della Provincia di Gorizia e, tramite affidamento *in house*, le sono state conferite la responsabilità e la gestione del servizio idrico integrato della Provincia di Gorizia per un periodo di trenta anni a partire dal 1° gennaio 2006.

IRISACQUA S.r.l. ha inoltre il compito di realizzare il Piano d'Ambito, un complesso organico di investimenti, del valore di ben 235 milioni di Euro, necessario ad assicurare la qualità del servizio.

I principali compiti di IRISACQUA sono:

- applicare in modo uniforme sul territorio le tariffe stabilite dall'AATO;
- attuare le scelte strategiche di pianificazione dettate dall'AATO mediante la realizzazione del Piano d'Ambito;
- effettuare, con mezzi propri o tramite società specialistiche, un monitoraggio costante della qualità dell'acqua fornita e dell'acqua depurata;
- assicurare un contatto diretto e continuo con gli utenti, applicando la Carta del Servizio Idrico Integrato.

1.2 Obiettivi del documento

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito anche "Decreto 231") ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per alcune tipologie di reato, qualora questi siano stati commessi da:

- soggetti in posizione apicale (ovvero, aventi funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell'ente)
- soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Il D.Lgs. 231/01 individua, come esimente dalla responsabilità amministrativa dell'ente, la capacità della Società di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati contemplati dal decreto medesimo.

Qualora venga perpetrato un reato contemplato dal D.Lgs. 231/01 e la Società non può dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato il modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito MOG 231), si espone al rischio di essere destinataria di sanzioni di natura pecuniaria e interdittiva.

In relazione al contesto normativo precedentemente descritto, la società Irisacqua S.r.l. ha provveduto a:

- adottare ed attuare un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01;

- istituire un Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, deputato a vigilare sull'osservanza, funzionamento ed aggiornamento del modello implementato.

Alla luce delle novità introdotte dalla Legge del 6 novembre 2012 n°190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e al conseguente emanazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato da CiVIT (ora A.N.AC) il presente documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo riporta, come allegato, il Piano di Prevenzione della Corruzione e Piano della Trasparenza ed Integrità come strumento alla lotta alla corruzione sia passiva che attiva con la Pubblica Amministrazione.

La funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale ed internazionale.

Il P.N.A., solo per alcune adempienze, si rivolge esplicitamente agli Enti di diritto privato in controllo pubblico affinché quest'ultimi introducano ed implementino adeguate misure organizzative e gestionali mediante:

- adozione di un proprio Piano di Prevenzione della Corruzione ed integrarlo con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 (se esistente);
- nomina di un Responsabile interno per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, che può essere individuato nello stesso Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 (se esistente);
- definizione nel proprio modello di organizzazione e gestione di meccanismi di trasparenza e di controllo che consentano ai cittadini di avere notizie sulle misure di prevenzione della corruzione adottate e della loro attuazione.

In tale contesto normativo e in coerenza con l'impegno ad operare nel proprio settore con lealtà, trasparenza, onestà ed integrità, rispettando le leggi e i regolamenti, Irisacqua Srl ha proceduto ad adottare un proprio Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC) e di un Piano della Trasparenza ed Integrità e di nominare un responsabile interno (Responsabile della Prevenzione della Corruzione) per l'attuazione dello stesso PPC. Lo stesso è nominato anche come Responsabile per la Trasparenza.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed Integrità sono stati integrati nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 adottato da Irisacqua, a dimostrazione dell'impegno alla lotta contro ogni forma di corruzione.

Il presente documento illustra i singoli elementi del MOG 231 adottato da Irisacqua S.r.l. e l'approccio metodologico seguito per la creazione dei componenti stessi.

1.3 Descrizione del documento

Il documento descrittivo del MOG 231 di Irisacqua S.r.l. si compone di:

- **Parte Generale**, che descrive il sistema di deleghe e poteri, il processo di definizione ed i principi di funzionamento del MOG e i meccanismi di concreta attuazione dello stesso.

- **Parte Speciale**, una per ciascuna famiglia di reato, che riporta:
  - la descrizione delle rispettive fattispecie di reato;
  - le specifiche attività aziendali che risultano essere sensibili;
  - i principi comportamentali da rispettare;
  - i protocolli di controllo implementati a presidio delle attività sensibili;
  - i flussi informativi sistematici predisposti.
- ~~**Allegati**~~
  - ~~Piano di Prevenzione della Corruzione e Piano di Trasparenza ed Integrità~~.

PARTE GENERALE

2.1 Il Decreto legislativo 231/2001

2.1.1 Oggetto del decreto

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, al fine di adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione - anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 - sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale decreto, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico degli enti (da intendersi come società, consorzi, ecc.) per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi:

a) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (ad esempio, amministratori e direttori generali);

b) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella sanzione di taluni illeciti penali gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria, mentre per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal D.Lgs 231/01 si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

2.1.2. Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs231/01 che configurano la responsabilità amministrativa degli enti, sono attualmente:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/01);
- Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01);
- Reati Societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01);
- Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo del lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità o provenienza illecita nonché di autoriciclaggio (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01);
- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs 231/01).
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)

2.1.3 Apparato sanzionatorio

Le sanzioni previste a carico degli enti a seguito della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- di natura pecuniaria applicata per quote (da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549) fino ad un massimo di € 1.549.370,69;
- di natura interdittiva (applicabili anche come misura cautelari):
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- confisca e sequestro preventivo del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

2.1.4 Esimente della responsabilità amministrativa

Il D.Lgs. 231/01 prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente. In particolare, l'articolo 6 del D.Lgs 231/01 stabilisce che, in caso di un reato commesso da un soggetto apicale, l'ente non risponde qualora sia in grado di dimostrare che:

- l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto (di cui alla precedente lett. b)).

Di conseguenza sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che i soggetti apicali esprimono e rappresentano la politica e quindi la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione può essere superata se l'ente riesce a dimostrare la sussistenza delle quattro condizioni sopra riportate. In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al soggetto apicale, l'ente non è responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Il D.Lgs. 231/01 attribuisce, per quanto concerne la responsabilità degli enti, un valore discriminante ai modelli di organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire i reati di cui al D.Lgs 231/01 e, al contempo, vengano efficacemente attuati da parti dell'organismo dirigente.

L'articolo 7 del D.Lgs. 231/01 stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di soggetti sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2.2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231)

2.2.1 Funzionalità del modello

Il modello di organizzazione, gestione e controllo è un sistema strutturato ed organico di principi, norme interne, procedure operative e attività di controllo allo scopo di un diligente e trasparente svolgimento delle attività della Società, al fine di prevenire comportamenti idonei a configurare fattispecie di reato e illecito previsti dal D.Lgs. 231/201 e sue successive modifiche e integrazioni.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del D.Lgs 231/01, il MOG 231 deve rispondere in modo idoneo alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Attenendosi all' articolo 6 del D.Lgs 231/01 e alle linee guida interpretative ed applicative elaborate dalle più rappresentative associazioni di categoria, in particolare, in via prioritaria e principale, a quelle fornite da Confindustria, Irisacqua S.r.l. ha definito i principi generali, la struttura e i componenti del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo.

Lo stesso Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è anche funzionale all'implementazione operativa del Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC) e del Piano della Trasparenza ed Integrità adottati dalla società in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione approvato da CiVIT (ora A.N.AC).
In tal senso alcuni componenti del MOG 231 sono anche operativi a beneficio dell'implementazione delle direttive riportate dal documento PPC.

2.2.2 Struttura e componenti

I principali componenti del MOG 231 di Irisacqua S.r.l., nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 231/01, sono le seguenti:

- Codice Etico;
- Sistema delle deleghe e dei poteri;
- Protocolli di controllo;
- Sistema sanzionatorio;
- Piano di formazione e comunicazione;

- Organismo di Vigilanza;

Il **Codice Etico** intende promuovere e diffondere la visione e la missione di Irisacqua S.r.l., evidenziando un sistema di valori etici e di regole comportamentali miranti a favorire, da parte dei dipendenti e dei terzi coinvolti nell'ambito dell'operatività aziendale, l'impegno ad una condotta moralmente corretta e il rispetto della normativa in vigore. Pertanto, nel Codice Etico sono riportati:

- visione, missione, valori etici e principi alla base della cultura aziendale e della filosofia manageriale;
- regole comportamentali da adottare nello svolgimento delle proprie funzioni e con gli interlocutori interni ed esterni alla società;
- doveri, a carico di ogni soggetto in posizione apicale e non, in materia di informazione e collaborazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- riferimento al sistema sanzionatorio applicabile nel caso di violazione delle regole contemplate dal Codice Etico.

Il **Sistema delle deleghe e dei poteri** definisce l'organizzazione aziendale in termini di struttura, ruoli, responsabilità, schema di poteri autorizzativi e di firma assegnati.

I **Protocolli di controllo** rappresentano l'insieme delle azioni di controllo che presidiano le attività identificate come sensibili ai reati previsti dal D.Lgs 231/01 e dalla Legge n°190/2012, la cui adeguata applicazione aiuta a prevenire la commissione dei reati medesimi.

Il **Sistema sanzionatorio** stabilisce le sanzioni disciplinari e le relative modalità applicative da comminare ai soggetti (apicali, dipendenti, dirigenti, soggetti esterni) responsabili della violazione delle norme contenute nel Codice Etico e del mancato rispetto delle disposizioni indicate nel MOG 231 e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e dal Piano della Trasparenza ed Integrità. Il Sistema disciplinare stabilisce:

- il quadro normativo di riferimento che disciplina, a livello contrattuale e di codice civile, le sanzioni e le relative modalità applicabili in caso di illeciti e di comportamenti non corretti da parte del personale dipendente, dirigente e non dirigente, e dei soggetti esterni;
- le sanzioni per i soggetti apicali, dipendenti e dirigenti nonché le misure nei confronti dei soggetti esterni;
- le modalità interne di rilevazione, comunicazione e di gestione delle infrazioni.

Il **Piano di formazione e comunicazione** intende comunicare a tutti i portatori d'interesse le regole e le disposizioni previste dal MOG 231, al fine di conseguire la loro più ampia conoscenza e condivisione. Il Piano di formazione e comunicazione ha la finalità di sensibilizzare il personale dipendente di Irisacqua S.r.l., attraverso mirati corsi di formazione, alla corretta presa in carico delle disposizioni previste dal MOG 231 nonché al rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa in vigore.
Il Piano deve prevedere i seguenti punti:

- i programmi formativi ed informativi da promuovere;
- le tecniche, i mezzi e gli strumenti di supporto all'attività di formazione e comunicazione (ad esempio, circolari interne, comunicati da affiggere in luoghi di comune accesso, supporti documentali multimediali, formazione in aula);

- le modalità di verbalizzazione delle attività di formative effettuate.

L'**Organismo di Vigilanza** ha il compito di verificare il rispetto, l'adeguatezza del MOG 231 adottato e curarne l'aggiornamento in funzione delle evoluzioni organizzative di Irisacqua S.r.l. e della normativa vigente. In merito ad esso sono definiti:

- l'iter di nomina e di revoca;
- i requisiti essenziali;
- la collocazione organizzativa;
- le funzioni e i poteri;
- il budget.

Piano della Trasparenza ed IntegritàL'approccio metodologico

2.3.1 Metodologia adottata

Un modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01, deve essere realizzato e implementato al fine di prevenire, nei limiti della ragionevolezza, la commissione dei reati contemplati dal decreto stesso.
A tale proposito, particolare importanza assume il momento di analisi della struttura organizzativa allo scopo di:

- identificare le attività sensibili nelle quali ci potrebbero essere occasioni di promuovere comportamenti illeciti;
- descrivere il sistema di controllo interno a presidio delle attività sensibili identificate.

L'attività di identificazione ed analisi delle attività sensibili deve essere promossa ogni volta che si presentino dei cambiamenti di natura organizzativa e di natura normativa.

Tale attività prevede il coinvolgimento diretto dei soggetti apicali, ovvero degli amministratori, dei direttori generali ed, in generale, di tutti coloro che nell'ambito della propria attività hanno significativa autonomia decisionale e di gestione per la propria società.

Per maggior dettaglio sulla metodologia adottata si veda il documento "Metodologia di valutazione delle attività sensibili ex D.Lgs. 231/01".
Il documento ha la finalità di esporre la metodologia e gli strumenti a supporto della fase di analisi delle attività potenzialmente a rischio reato contemplati dal D.Lgs. 231/01.

2.4 Il sistema delle deleghe e dei poteri

2.4.1 Principi

Il Sistema delle deleghe e dei poteri ha lo scopo di:

- attribuire ruoli e responsabilità a ciascun settore aziendale;
- individuare le persone fisiche che possono operare in specifiche attività aziendali;
- formalizzare le attribuzioni dei poteri decisionali e la loro portata economica.

Tra i principi ispiratori di tale Sistema vi sono una chiara e organica attribuzione dei compiti, onde evitare sovrapposizioni o vuoti di potere, nonché la segregazione delle responsabilità e la contrapposizione degli interessi, per impedire concentrazioni di poteri, in ottemperanza ai requisiti del MOG previsti dal D.Lgs. 231/01.

Il Sistema delle deleghe e dei poteri deve essere coerente con le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi maggiormente significativi e con i livelli di tolleranza al rischio stabiliti.

La documentazione connessa al Sistema delle deleghe e dei poteri è depositata presso la Direzione Legale.

2.5 Il Sistema Sanzionatorio

2.5.1 Premessa

La efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nell'architettura del D.Lgs. 231/01: costituisce infatti il presidio di tutela alle procedure interne (ai sensi dell' art. 6, co. 2, lett. e), e dell'art. 7, co. 4, lett. b) del D.Lgs 231/01).

Il Sistema Sanzionatorio qui di seguito descritto è applicabile anche per garantire l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, del Piano della Trasparenza ed Integrità e delle procedure da essi richiamati come prevenzione e deterrente di comportamenti illeciti nell'ambito dei reati sulla corruzione con la Pubblica Amministrazione.

Invero, affinché il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo possa avere efficacia esimente per la Società deve prevedere, come indicato nell'art. 6 comma 2 sopra citato, *un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello* stesso.
I requisiti cui il sistema sanzionatorio deve rispondere, nel silenzio del Decreto, sono desumibili dalla dottrina e giurisprudenza esistenti che li individua in:

- **Specificità ed autonomia:** la *specificità* si estrinseca nella predisposizione di un sistema sanzionatorio interno alla Società inteso a sanzionare ogni violazione del Modello, indipendentemente dal fatto che da essa consegua o meno la commissione di un reato; il requisito dell'*autonomia*, invece, si estrinseca nell'autosufficienza del funzionamento del sistema disciplinare interno rispetto ai sistemi esterni (es. giudizio penale), ovvero, la Società è chiamata a sanzionare la violazione indipendente dall'andamento giudizio penale

instauratosi e ciò in considerazione del tipo di violazione afferente i protocolli e le procedure previste nel Modello;

- **Compatibilità:** il procedimento di accertamento e di comminazione della sanzione nonché la sanzione stessa non possono essere in contrasto con le norme di legge e con quelle contrattuali che regolano il rapporto di lavoro in essere con la Società;
- **Idoneità:** il sistema dev'essere efficiente ed efficace ai fini della prevenzione per la commissione dei reati;
- **Proporzionalità:** la sanzione applicabile od applicata deve essere proporzionata alla violazione rilevata;
- **Redazione per iscritto ed idonea divulgazione:** il sistema sanzionatorio deve essere redatto per iscritto ed oggetto di informazione e formazione puntuale per i destinatari (non sarà perciò sufficiente la mera pubblicazione mediante affissione in luogo accessibile a tutti di cui all'art. 7 comma 1 dello Statuto dei Lavoratori).

Ciò detto, appare evidente che la commissione di infrazioni comprometterebbe il legame di fiducia intercorrente fra le Parti, legittimando l'applicazione da parte dell'Azienda di sanzioni disciplinari.

Presupposto sostanziale del potere disciplinare dell'Azienda è l'attribuzione della violazione al lavoratore (sia egli subordinato o in posizione apicale o collaboratore), e ciò a prescindere dalla circostanza che detto comportamento integri una violazione da cui scaturisca un procedimento penale.

Come accennato in precedenza, requisito fondamentale afferente le sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

2.5.2 Definizione e limiti della responsabilità disciplinare

La presente sezione del Modello 231 identifica e descrive le infrazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, alla Legge n° 190/2012 e successive modifiche, le corrispondenti sanzioni disciplinari irrogabili e la procedura diretta alla relativa contestazione.

La Società, consapevole della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del presente Sistema Sanzionatorio sono conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore, nella fattispecie dal CCNL Federgasacqua, assicura altresì che sul piano procedurale, si applica l'art. 7 della l. n. 300, 30.05.1970 (Statuto dei lavoratori) per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione.

Per i destinatari che sono legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente (amministratori e in generale i Soggetti Esterni) le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.

2.5.3 Destinatari e loro doveri

I destinatari del presente sistema disciplinare corrispondono ai destinatari del Modello 231 stesso e del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Piano della Trasparenza ed Integrità.

I destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi e misure di organizzazione, gestione e controllo delle attività aziendali definite nel Modello 231, nel Piano di Prevenzione della Corruzione e nel Piano della Trasparenza ed Integrità.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure, rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 cod. civ. e dell'art. 2106 cod. civ.;
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 cod. civ.;
- nel caso di Soggetti Esterni, costituisce inadempimento contrattuale e legittima a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di seguito elencate tiene dunque conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento d'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

2.5.4 Principi generali relativi alle sanzioni

Le sanzioni irrogate a fronte delle infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse.
La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione d'infrazioni, ivi compresi illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e alla Legge 190/2012, deve essere improntata al rispetto e alla valutazione di quanto segue:

- l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione;
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;
- la posizione rivestita dal soggetto agente all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alla sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal destinatario; tra le quali, è annoverata, a titolo esemplificativo, la

comminazione di precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso soggetto nei due anni precedenti la violazione o l'illecito;
- il concorso di più destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

L'iter di contestazione dell'infrazione e la comminazione della sanzione sono diversificate sulla base della categoria di appartenenza del soggetto agente.

2.5.5 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello 231, nel Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC) e del Piano della Trasparenza ed Integrità sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei dipendenti rientrano in quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale della Società è quindi costituito dalle norme del codice civile in materia e dalle norme pattizie previste dal CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In relazione a quanto sopra, il Modello 231 fa riferimento alle sanzioni ed alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente nell'ambito del CCNL, al fine di ricondurre le eventuali violazioni del Modello 231 e del PPC nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni.

La Società ritiene che le suddette sanzioni previste nel CCNL trovino applicazione, conformemente alle modalità di seguito indicate e in considerazione dei principi e criteri generali individuati al punto precedente, in relazione alle infrazioni definite in precedenza.

In particolare per il personale dipendente, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si prevedono le seguenti sanzioni:

a. rimprovero verbale;
b. rimprovero scritto;
c. multa non superiore a 4 ore di retribuzione individuale;
d. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 5 giorni;
e. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 6 fino a 10 giorni;
f. licenziamento con preavviso;
g. licenziamento senza preavviso.

(a) il rimprovero verbale

Il rimprovero verbale, in accordo al CCNL, è applicabile al dipendente a fronte di:

- infrazioni commesse con lieve negligenza, purché siano di lieve entità e non abbiano avuto rilevanza all'esterno della struttura/organizzazione aziendale;
- in generale, lieve inosservanza dei doveri stabiliti dalle procedure interne previste dal Modello 231, dal Piano di Prevenzione della Corruzione e del Piano della Trasparenza ed Integrità, o adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231 stesso nell'espletamento di una attività in un'area a rischio o alle istruzioni impartite dai superiori.

(b) il rimprovero scritto

Il rimprovero scritto, in accordo al CCNL, è applicabile al dipendente a fronte di:

- Infrazioni di entità lieve ma superiore a quelle sanzionabili con il richiamo verbale che il dipendente abbia commesso, negligentemente e nell'esercizio delle attività aziendali;
- negligente violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal Modello 231 e nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e della Trasparenza;
- reiterazioni, per più di due volte, di una Infrazione già sanzionata con il richiamo verbale;
- in generale, mancanze punibili con il richiamo verbale, quando, per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, esse abbiano una maggiore rilevanza;
- in generale, inosservanza non grave dei doveri stabiliti dalle procedure interne previste dal Modello 231, Piano di Prevenzione della Corruzione e del Piano della Trasparenza ed Integrità o adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231 stesso nell'espletamento di una attività in un'area a rischio o delle istruzioni impartite dai superiori.

(c) (d) e (e) multa e sospensione dal lavoro

La multa (somma non eccedente l'importo di quattro ore di normale retribuzione) e la sanzione della sospensione dal lavoro e dal trattamento economico (in accordo al CCNL), sono applicabili al dipendente a fronte di:

- reiterazione per più di due volte un'Infrazione già sanzionata con l'ammonizione scritta;
- infrazioni, commesse con colpa, che abbiano rilevanza anche esterna alla struttura e organizzazione aziendale
- in generale, mancanze punibili con sanzioni inferiori quando, per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano carattere di maggiore rilevanza;
- in generale, inosservanza (ripetuta o di una certa gravità) dei doveri stabiliti dalle procedure interne previste dal Modello 231, Piano di Prevenzione della Corruzione, del Piano della Trasparenza ed Integrità o adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nell'espletamento di una attività in un'area a rischio o delle istruzioni impartite dai superiori.

(f) e (g) licenziamento con o senza preavviso

Il lavoratore che, nell'espletamento di un'attività in una delle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231 e diretto in modo non equivoco a

commettere uno dei reati sanzionati dal D.Lgs 231/01 e dalla Legge n°190/2012, è sottoposto per ciò stesso alla sanzione disciplinare del licenziamento nel rispetto del CCNL.

In particolare, la sanzione si applica nel caso in cui un dipendente abbia, dolosamente e colposamente (solo per la famiglia di reati sulla sicurezza e salute sul lavoro), compiuto un'infrazione di tale rilevanza da integrare, anche in via puramente astratta, ipotesi di reato ai sensi del D.Lgs 231/01 e ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n°190.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, il procedimento disciplinare e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri del datore di lavoro, eventualmente conferiti ad appositi soggetti all'uopo delegati.

E' previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello 231, del Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC) e del Piano della Trasparenza ed Integrità, nel senso che non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello 231 senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza oppure in caso di violazione del PPC senza la preventiva comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Tale comunicazione diviene superflua allorquando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza o dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

All'Organismo di Vigilanza e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione (solo per i casi a quest'ultimo attinenti) dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una circolare interna per spiegare le ragioni e riassumerne il contenuto.

2.5.6 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Il rapporto dirigenziale è rapporto che si caratterizza per la sua natura fiduciaria. Il comportamento del dirigente si riflette infatti non solo all'interno della Società, ma anche all'esterno; ad esempio in termini di immagine rispetto al mercato e in generale rispetto ai diversi portatori di interesse.

Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel presente Modello 231, dal Piano di Prevenzione della Corruzione e del Piano della Trasparenza ed Integrità e l'obbligo di farli rispettare è considerato elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, poiché costituisce stimolo ed esempio per tutti coloro che da questi ultimi, dipendono gerarchicamente.

Eventuali Infrazioni poste in essere da Dirigenti della Società, in virtù del particolare rapporto di fiducia esistente tra gli stessi e la Società e della mancanza di un sistema disciplinare di riferimento, saranno sanzionate con i provvedimenti disciplinari ritenuti più idonei al singolo caso nel rispetto dei principi generali precedentemente individuati al paragrafo *Principi generali relativi alle sanzioni*, compatibilmente con le previsioni di legge e contrattuali, e in considerazione del fatto che

le suddette violazioni costituiscono, in ogni caso, inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Gli stessi provvedimenti disciplinari sono previsti nei casi in cui un dirigente consenta espressamente o per omessa vigilanza di adottare, a dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente, comportamenti non conformi al Modello 231, al Piano di Prevenzione della Corruzione, del Piano della Trasparenza ed Integrità e/o in violazione degli stessi, ovvero comportamenti che possano essere qualificati come infrazioni.
Qualora le infrazioni del Modello 231, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Piano della Trasparenza ed Integrità da parte dei dirigenti, costituiscano una fattispecie penalmente rilevante, la Società, a sua scelta, si riserva di applicare nei confronti dei responsabili e in attesa del giudizio penale le seguenti misure provvisorie alternative:

- sospensione cautelare del dirigente dal rapporto con diritto comunque all'integrale retribuzione;
- attribuzione di una diversa collocazione all'interno della Società.

A seguito dell'esito del giudizio penale che confermasse la violazione del Modello 231, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Piano della Trasparenza ed Integrità da parte del dirigente e quindi lo condannasse per uno dei reati previsti nello stesso, quest'ultimo sarà soggetto al provvedimento disciplinare riservato ai casi di Infrazioni di maggiore gravità.
In particolare, il provvedimento disciplinare adottato nel caso di Infrazioni di particolare gravità è il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

La sanzione del licenziamento per giustificato motivo si applica nel caso di infrazioni di particolare gravità che possono determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs 231/01 o a carico della persona ai sensi della Legge n° 190/2012 tale da concretizzare una grave negazione dell'elemento fiduciario del rapporto di lavoro, così da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro che trova nel rapporto fiduciario il suo presupposto fondamentale.

E' previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello 231, del Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC) e del Piano della Trasparenza ed Integrità, nel senso che non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello 231 senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza oppure in caso di violazione del PPC senza la preventiva comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Tale comunicazione diviene superflua allorquando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza o dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

All'Organismo di Vigilanza e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione (solo per i casi a quest'ultimo attinenti) dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

2.5.7 Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale (art. 5, comma primo, lett. a) del D.Lgs 231/01)

La Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello 231, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Piano della Trasparenza ed Integrità poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne prospettano l'immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i clienti, i creditori, le Autorità di Vigilanza e il pubblico in generale. I valori della correttezza e della trasparenza devono essere innanzi tutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

Le violazioni dei principi e delle misure previste dal Modello 231, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Piano della Trasparenza ed Integrità adottati dalla Società ad opera dell'Amministratore Unico e della stessa Società devono tempestivamente essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza e dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione (solo per i casi a quest'ultimo attinenti) ed al Collegio Sindacale.

La responsabilità degli amministratori nei confronti della Società è, a tutti gli effetti, regolata dall'art. 2392 c.c.[1].

L'Assemblea dei Soci è competente per la valutazione dell'infrazione e per l'assunzione dei provvedimenti più idonei nei confronti del o degli amministratori che hanno commesso le Infrazioni. In tale valutazione, l'Assemblea dei Soci è coadiuvato dall'Organismo di Vigilanza e dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione (solo per i casi a quest'ultimo attinenti) e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, escluso l'amministratore o gli amministratori che hanno commesso le infrazioni, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Le sanzioni applicabili nei confronti degli amministratori sono la revoca delle deleghe o dell'incarico e, nel caso in cui l'amministratore sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, il licenziamento.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2406 cod. civ., sono competenti, in ossequio alle disposizioni di legge applicabili, per la convocazione, se considerato necessario, dell'Assemblea dei Soci. La convocazione dell'Assemblea dei Soci è obbligatoria per le deliberazioni di eventuale revoca dall'incarico o di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. (si precisa che l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ha natura risarcitoria e che, pertanto, non può essere considerata una sanzione).

[1] Art. 2392. **Responsabilità verso la società**.

1. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori .
2. In ogni caso, gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'art. 2381, sono solidalmente se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
3. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

2.5.8 Misure nei confronti dei soggetti esterni

Ogni comportamento posto in essere dai soggetti esterni (i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, nonché i fornitori e i partner, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello 231, dal Piano di Prevenzione della Corruzione e dal Piano della Trasparenza ed Integrità e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal D.Lgs 231/01 e dalla Legge n° 190/2012, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal decreto a carico della Società.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con il Direttore Generale o altro soggetto da questi delegato, verifica che siano adottate procedure specifiche per trasmettere ai soggetti esterni i principi e le linee di condotta contenute nel presente Modello 231, nel Piano di Prevenzione della Corruzione, nel Piano della Trasparenza ed Integrità e nel Codice Etico e verifica che questi ultimi vengano informati delle conseguenze che possono derivare dalla violazione degli stessi.

2.6 Il Piano di formazione e comunicazione

2.6.1 La formazione e comunicazione del MOG

La formazione dei destinatari ai fini del Decreto è gestita dall'Organismo di Vigilanza e sarà articolata come segue:

- **personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente**: si procederà ad una formazione iniziale generale in aula e, successivamente, alla formazione specifica dei neo assunti e ad un aggiornamento periodico nei casi di significativa modifica del Modello 231, e, in particolare, nel caso di introduzione da parte del Legislatore di ulteriori reati-presupposto.

  Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare:
  - la qualità dei corsi;
  - la frequenza degli aggiornamenti;
  - l'effettiva partecipazione agli stessi del personale.

  I corsi di formazione dovranno prevedere:
  - un'introduzione alla normativa e alle Linee Guida di Confindustria,
  - un approfondimento dedicato ai principi contenuti nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello 231;
  - una descrizione del ruolo rappresentato dall'Organismo di Vigilanza;
  - una descrizione del sistema sanzionatorio.

- **personale non direttivo coinvolto nelle attività sensibili**: verrà organizzato un corso di formazione i cui contenuti sono similari, per natura ed estensione, a quelli descritti in precedenza. Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare l'adeguatezza del corso di formazione e l'effettivo svolgimento dello stesso, anche da parte dei neo-assunti o all'atto di una modifica della posizione organizzativa che sia tale da richiedere la partecipazione del corso stesso;

- **personale non direttivo non coinvolto nelle attività sensibili**: verrà distribuita una nota informativa interna a tutti i dipendenti attualmente in forza ed a coloro che saranno successivamente assunti. Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare l'adeguatezza della nota informativa e l'effettiva comunicazione della stessa;

- **soggetti esterni**: verrà distribuita una nota informativa generale a tutti coloro che hanno rapporti contrattuali correnti con la Società nell'ambito delle attività sensibili. A coloro con i quali siano istaurati rapporti contrattuali in futuro, la nota informativa verrà consegnata al momento della stipula dei relativi contratti. Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare l'adeguatezza della nota informativa e l'effettiva comunicazione della stessa.

Pe la specifica formazione ai sensi della Legge 190/2012 e al Piano Nazionale Anticorruzione si veda lo specifico paragrafo del Piano di Prevenzione della Corruzione.

2.7 L'Organismo di Vigilanza

2.7.1 Contesto normativo

L'articolo 6, primo comma, alla lettera b) dispone, con riferimento all'azione dei soggetti *apicali*, che "*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento*" deve essere affidato "*ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*". Sebbene non esista un riferimento legislativo espresso quanto all'azione dei *sottoposti all'altrui direzione* ai fini dell'efficace attuazione del modello adottato è richiesta, all'articolo 7, quarto comma, lettera a) *una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività*, attività questa di tipica competenza dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è la funzione aziendale cui spetta la vigilanza del MOG 231, in termini di controllo sulle procedure etiche, organizzative e gestionali.

Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato da CiVIT (ora nominata A.N.AC) in conformità alla Legge del 6 novembre 2012 n° 190 *(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)* pronuncia al paragrafo 3.1 (destinatari) a riguardo delle società a partecipazione pubblica:

"I contenuti del presente P.N.A. sono inoltre rivolti agli enti pubblici economici (ivi comprese l'Agenzia del demanio e le autorità portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi".

Inoltre lo stesso Piano Nazionale Anticorruzione cita testualmente:

Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012 , dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di
livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231del 2001.

In tale contesto normativo Irisacqua ha ritenuto opportuno di nominare come componente dell'Organismo di Vigilanza il Responsabile di Prevenzione della Corruzione.

A seguito della nuova nomina, ora l'Organismo di Vigilanza è collegiale ed è composto da due membri.

A beneficio di salvaguardare la credibilità e l'efficacia dell'operato dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, i poteri e i doveri del Responsabile di Prevenzione della Corruzione sono operativi solo in ambito di tematiche della corruzione attiva e passiva nella Pubblica Amministrazione come definita dalla Legge del 6 novembre 2012 n°190, e in particolare, con la fattiva collaborazione dell'altro componente, è responsabile sia del rispetto del Piano di Prevenzione della Corruzione, dal Piano della Trasparenza ed Integrità adottati dalla Società sia della parte speciale del MOG 231 attinente ai reati in tema di corruzione.

A conferma di quanto dichiarato sopra è fatto divieto al Responsabile del Piano della Prevenzione della Corruzione di intervenire o interferire sulle attività svolte dall'altro membro sulle tematiche non afferenti agli aspetti di corruzione. Tale divieto è a garanzia dei requisiti di autonomia ed indipendenza che l'Organismo di Vigilanza deve avere per evitare situazioni di conflitti d'interesse e parzialità nel suo operato.

2.7.2 Iter di nomina e di revoca

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Assemblea dei Soci, previa delibera.

La nomina deve esplicitare i criteri adottati in sede di individuazione, strutturazione e tipologia dell'organo o della funzione investita del ruolo di Organismo di Vigilanza, nonché delle ragioni che hanno indotto a compiere quella scelta ed a designare i singoli componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Nella composizione collegiale, l'Amministratore Unico nomina, tra i membri, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza. In ogni caso, il Presidente, al momento della nomina e per tutto il periodo di vigenza della carica, non dovrà essere legato in alcun modo, a qualsivoglia titolo, alla Società da vincoli di dipendenza, subordinazione ovvero rivestire cariche dirigenziali all'interno della stessa.

I singoli membri dell'Organismo di Vigilanza devono rivestire personalmente i requisiti di onorabilità e moralità.

Sono cause di ineleggibilità:

- intrattenere od avere intrattenuto, direttamente o indirettamente, relazioni economiche (quali ad esempio, prestazioni professionali nell'anno in corso e nel precedente; l'avere rapporti di natura commerciale nell'anno in corso e nel precedente, ecc.) con la società, con le sue controllate che possano condizionarne l'autonomia di giudizio; *(tale causa non è applicabile al Responsabile della Prevenzione della Corruzione in quanto tale figura è normata dal Piano Nazionale Anticorruzione);*

- essere stretto familiare di amministratori esecutivi della società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti;
- essere interdetto, inabilitato o fallito;
- essere sottoposto a procedimento penale per uno dei reati indicati nel D.Lgs. 231/01;
- aver richiesto ed acconsentito all'applicazione della pena su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati indicati nel D.Lgs. 231/01;
- essere stato condannato, con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p.:
    - per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico;
    - per fatti che incidano significativamente sulla sua moralità professionale;
    - per fatti che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
    - ed, in ogni caso, per avere commesso uno dei reati contemplati dal D.Lgs 231/01;
- in ogni caso, a tutela dei requisiti essenziali dell'Organismo di Vigilanza, dal momento in cui ad un componente sia notificata l'inizio di azione penale ai sensi degli artt. 405 e 415 *bis* c.p.p. e fino a che non sia emessa sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p., o nel caso si proceda, fino a che non sia emessa sentenza di proscioglimento ai sensi degli artt. 529 e 530 c.p.p; questa causa di ineleggibilità si applica esclusivamente ai procedimenti penali per fatti di cui al punto precedente.

La nomina deve prevedere la durata dell'incarico, che è a tempo determinato ed è normalmente di durata triennale dalla data della nomina.

La nomina deve altresì prevedere un compenso per l'incarico, fatto salvo il caso di investitura di membri di altri organi o funzioni per le quali la vigilanza sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento del sistema di controllo interno è parte preponderante dei propri compiti, essendo il Modello 231 adottato, secondo la più autorevole dottrina – parte integrante del sistema di controllo interno.

I membri dell'Organismo di Vigilanza cessano il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti, o inattività ingiustificata;
- in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività del o dei componenti;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello 231 e del Piano di Prevenzione della Corruzione da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello e del Piano al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, qualsivoglia delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dall'Amministratore Unico, con immediata segnalazione al Collegio Sindacale.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca di un membro dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza ne darà comunicazione tempestiva all' Amministratore Unico il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso.
In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui l'Amministratore Unico abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

2.7.3 Requisiti essenziali

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, delle previsioni del D.Lgs 231/01 e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, la scelta dell'organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo è avvenuta in modo da garantire in capo all'Organismo di Vigilanza i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione che il D.Lgs 231/01 stesso richiede per tale funzione.

In particolare, in considerazione anche delle citate Linee Guida di Confindustria, i predetti requisiti possono così essere qualificati:

2.7.3.1 Autonomia

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale.

L'Organismo è autonomo nei confronti della Società, ovvero non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre l'Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività attuate dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.
L'Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dallì Amministratore Unico.

Tale requisito non è applicabile al Responsabile della Prevenzione della Corruzione in quanto tale figura è normata dal Piano Nazionale Anticorruzione.

2.7.3.2 Indipendenza

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza è condizione necessaria di non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Società. L'indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta ed adeguata collocazione gerarchica.

Tale requisito non è applicabile al Responsabile della Prevenzione della Corruzione in quanto tale figura è normata dal Piano Nazionale Anticorruzione.

2.7.3.3 Professionalità

L'Organismo di Vigilanza è professionalmente capace ed affidabile.

Devono essere pertanto garantite, nel suo complesso a livello collegiale, le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e sulla sicurezza e salute sul lavoro.

In particolare devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva e consulenziale, come per esempio competenze relative al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, nonché alle metodologie per l'individuazione delle frodi.

Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

2.7.3.4 Continuità d'azione

Per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello 231, l'Organismo di Vigilanza opera senza soluzione di continuità. L'Organismo di Vigilanza, pertanto, nelle soluzioni operative adottate garantisce un impegno prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia e efficienza i propri compiti istituzionali.

2.7.4 Collocazione organizzativa

L'articolo 6 del D.Lgs. 231/01 richiede che l'Organismo sia interno alla Società, collegialmente partecipe all'organigramma. Soltanto in tale modo l'Organismo di Vigilanza può essere informato delle vicende della Società e può realizzare il necessario coordinamento con gli altri organi societari. Allo stesso modo, soltanto l'inerenza dell'Organismo di Vigilanza può garantire la necessaria continuità di azione.

L'Organismo di Vigilanza è una **funzione di staff** all'Amministratore Unico, ed è da questo nominato. Al fine di garantire ulteriormente il requisito dell'indipendenza, l'Organismo di Vigilanza ha obblighi informativi verso il Collegio Sindacale, e – in ultima istanza – verso l'Assemblea dei Soci.

Sono inoltre garantiti – per il tramite dell'inerenza alla Società e in virtù del posizionamento organizzativo – flussi informativi costanti tra l'Organismo di Vigilanza e l'Amministratore Unico.

2.7.5 Individuazione

Applicando tutti i principi citati alla realtà aziendale della Società e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, si è ritenuto di optare per un organismo a composizione collegiale, con un numero di membri pari a due:

Composto da:
Fulvio Lorenzon Presidente
Paolo Lanari come componente dell'OdV e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza ed Integrità.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di avvalersi di una sua specifica segreteria autorizzata a svolgere attività di supporto operativo, nell'ambito della piena autonomia decisionale dello stesso. Lo svolgimento da parte della funzione segretariale di attività operative a supporto dell'Organismo di Vigilanza è regolamentato da apposito mandato o incarico.

I compiti delegabili all'esterno sono quelli relativi allo svolgimento di tutte le attività di carattere tecnico, fermo restando l'obbligo da parte della funzione o di altro soggetto esterno eventualmente utilizzato a supporto di riferire all'Organismo di Vigilanza dell'ente. È evidente, infatti, che l'affidamento di questo tipo di delega non fa venir meno la responsabilità dell'Organismo di Vigilanza dell'ente in ordine alla funzione di vigilanza ad esso conferita dalla legge.

La composizione è riconosciuta come adeguata a garantire che l'Organismo di Vigilanza sia in possesso dei prescritti requisiti di autonomia di intervento e continuità d'azione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono stati scelti tra soggetti che possiedono le capacità specifiche necessarie in relazione alla peculiarità delle attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza e dei connessi contenuti professionali.

2.7.6 Funzioni

L'Organismo di Vigilanza svolge i compiti previsti dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 e in particolare svolge:

- attività di vigilanza e controllo;
- attività di monitoraggio con riferimento all'attuazione del Codice Etico;
- attività di adattamento ed aggiornamento del Modello 231;
- reporting nei confronti degli organi societari;
- attività di gestione del flusso informativo.

Inoltre l'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere le stesse attività sopra descritte anche nell'ambito del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dalla società.

2.7.6.1 Attività di vigilanza e controllo

La funzione primaria dell'Organismo di Vigilanza è relativa alla vigilanza continuativa sulla funzionalità del Modello231, del Piano di Prevenzione della Corruzione adottati.

L'Organismo di Vigilanza deve vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello 231 e del Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC) da parte dei destinatari in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal D.Lgs. 231/01 e dalla Legge n° 190/2012;
- sulla reale efficacia del Modello 231 e del PPC in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 e di cui alla Legge n° 190/2012.

Al fine di svolgere adeguatamente tale importante funzione, l'Organismo di Vigilanza deve effettuare un controllo periodico delle singole aree valutate come sensibili, verificandone l'effettiva adozione e corretta applicazione dei protocolli, la predisposizione e la regolare tenuta della documentazione prevista nei protocolli stessi, nonché nel complesso l'efficienza e la funzionalità delle misure e delle cautele adottate nel Modello 231 e del PPC rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e dalla Legge n° 190/2012.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- verificare l'effettiva adozione e corretta applicazione dei protocolli di controllo previsti dal Modello 231 e dal PPC. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale ("controllo di linea"), da cui l'importanza di un processo formativo del personale.
- effettuare, anche per il tramite del supporto operativo della segreteria, periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati vengano riassunti in una apposita relazione il cui contenuto verrà esposto nell'ambito delle comunicazioni agli organi societari, come descritto nel seguito;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello 231 e del PPC;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231 e del PPC.

2.7.6.2 Attività di monitoraggio con riferimento all'attuazione del Codice Etico

L'Organismo di Vigilanza opera il monitoraggio dell'applicazione e del rispetto del Codice Etico adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 gennaio 2010.

L'Organismo di Vigilanza vigila sulla diffusione, comprensione e attuazione del Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza propone all'Amministratore Unico le eventuali necessità di aggiornamento del Codice stesso.

2.7.6.3 Attività di aggiornamento del Modello 231

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di valutare l'opportunità di opporre variazioni al Modello 231, formulando adeguata proposte all'Amministratore Unico qualora dovessero rendersi necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello 231 adottato e del PPC;
- significative modificazioni dell'assetto interno della Società, ovvero delle modalità di svolgimento delle attività aziendali;
- modifiche normative.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- condurre indagini sulle attività aziendali ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- coordinarsi con il responsabile a ciò delegato per i programmi di formazione per il personale e dei collaboratori;
- interpretare la normativa rilevante in materia di reati presupposti, nonché le linee guida eventualmente predisposte, anche in aggiornamento a quelle esistenti, e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative o relative alle Linee Guida di Confindustria;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello 231 e del PPC.

2.7.6.4 Reporting nei confronti degli organi societari

È necessario che l'Organismo di Vigilanza si relazioni costantemente con l'Amministratore Unico allo stesso modo è necessario che sia garantita una comunicazione periodica verso il Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Unico:

- all'occorrenza, in merito alla formulazione delle proposte per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello 231 adottato e del PPT adottato;
- immediatamente, in merito alle violazioni accertate del Modello 231 e del PPT adottati, nei casi in cui tali violazioni possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società, affinché vengano presi opportuni provvedimenti. Nei casi in cui sia necessario adottare opportuni provvedimenti nei confronti degli amministratori, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a darne comunicazione all'Assemblea dei Soci;
- periodicamente, in merito ad una relazione informativa, su base almeno semestrale in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse, nonché in relazione ad eventuali criticità emerse in termini di comportamenti o eventi che possono avere un effetto sull'adeguatezza o sull'efficacia del Modello 231 stesso e del PPC.

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Collegio Sindacale:

- immediatamente, in merito alle violazioni accertate del Modello 231 adottato del PPT adottato, nei casi in cui tali violazioni possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società, in quanto il Collegio Sindacale deve vigilare sull'adeguatezza del sistema amministrativo, organizzativo e contabile della Società e sul suo corretto funzionamento;
- periodicamente, trasmettendo la relazione periodica di cui al punto precedente.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a propria volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello 231 e del PPT adottato o a situazioni specifiche.

2.7.6.5 Gestione del flusso informativo

Al fine di agevolare le attività di controllo e di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza, è necessario che siano attivati e garantiti flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

È pertanto necessario che l'Organismo di Vigilanza sia costantemente informato di quanto accade nella Società e di ogni aspetto di rilievo.

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza garantiscono un ordinato svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'efficacia del Modello 231 e del PPT e riguardano, su base periodica, le informazioni, i dati e le notizie specificati nel dettaglio delle Parti Speciali e non, ovvero ulteriormente identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole funzioni della Società.

Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che sono definiti nel dettaglio delle Parti Speciali , dal PPT o che saranno definiti dall'Organismo di Vigilanza (flussi informativi).

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza altresì riguardano, su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, attinente l'attuazione del Modello 231 e del PPT nelle aree di attività sensibili nonché il rispetto delle previsioni del D.Lgs. 231, della Legge n°190/2012 e del PNA, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e in particolare, in maniera obbligatoria:

- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello 231 e del PPT, con evidenza delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti sanzionatori, con relative motivazioni;
- l'insorgere di nuovi rischi nelle aree dirette dai vari responsabili;
- i rapporti o le relazioni eventualmente predisposte dai vari responsabili nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possono emergere fatti, atti od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231 e Legge n° 190/2012 o delle prescrizioni del Modello 231 e del PPT;
- le anomalie, le atipicità riscontrate o le risultanze da parte delle funzioni aziendali delle attività di controllo poste in essere per dare attuazione al Modello 231 e del PPT;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto 231 e alla Legge n°190/2012, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato;
- le segnalazioni o le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società da soggetti apicali o sottoposti ad altrui direzione in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e dalla Legge n°190/2012;
- le segnalazioni da parte di soggetti apicali o sottoposti ad altrui direzione di presunti casi di violazioni ed inadempimenti di specifici precetti comportamentali, ovvero di qualsiasi atteggiamento sospetto con riferimento ai reati presupposti dal D.Lgs. 231/01 e dalla Legge n°190/2012;
- le segnalazioni da parte di soggetti apicali o sottoposti ad altrui direzione di altre società del Gruppo che svolgono continuativamente un servizio per conto o nell'interesse della

Società nell'ambito delle aree di attività sensibili, con riferimento a presunti casi di violazioni ed inadempimenti di specifici precetti comportamentali, ovvero di qualsiasi atteggiamento sospetto con riferimento ai reati presupposti dal D.Lgs. 231/01 e dalla Legge n°190/2012;

- le segnalazioni da parte dei collaboratori, degli agenti e dei rappresentanti, dei consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, da parte dei fornitori e dei partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture), e più in generale, da parte di tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società.

L'Organismo di Vigilanza non ha obbligo di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati; non ha pertanto obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza la valutazione degli specifici casi nei quali sia opportuno attivare verifiche ed interventi di maggiore dettaglio.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni da parte di soggetti apicali o sottoposti ad altrui direzione si sottolinea che l'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Modello 231 adottato e al PPC adottato rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Di conseguenza il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. Per contro, ogni informativa impropria, sia in termini di contenuti che di forma, determinata da una volontà calunniosa sarà oggetto di opportune sanzioni disciplinari.

In particolare valgono le seguenti prescrizioni:

- le informazioni e segnalazioni da chiunque pervengano, comprese quelle attinenti ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello 231 e del PPC, dei suoi principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico, devono essere effettuate per iscritto.. L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- le informazioni e segnalazioni devono essere inviate ad opera dell'interessato direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con l'Organismo stesso, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie per una corretta e completa valutazione della segnalazione.

I flussi informativi e le segnalazioni sono conservate dall'Organismo di Vigilanza in una apposita banca dati di natura informatica e/o cartacea. I dati e le informazioni conservati nella banca dati sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso, salvo che l'accesso sia obbligatorio ai termini di legge. Questo ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso alla banca dati, nonché di conservazione e protezione dei dati e delle informazioni, nel rispetto della normativa vigente.

2.7.7 Poteri

I principali poteri dell'Organismo di Vigilanza sono:

- di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne;
- di vigilanza e controllo.

Con riferimento ai poteri di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne, l'Organismo di Vigilanza ha competenza esclusiva in merito:

- alle modalità di verbalizzazione delle proprie attività e delle proprie decisioni;
- alle modalità di comunicazione e rapporto diretto con ogni struttura aziendale, oltre all'acquisizione di informazioni, dati e documentazioni dalle strutture aziendali;
- alle modalità di coordinamento con l'Amministratore Unico e con il Collegio Sindacale e di partecipazione alle riunioni di detti organi, per iniziativa dell'Organismo stesso;
- alle modalità di organizzazione delle proprie attività di vigilanza e controllo, nonché di rappresentazione dei risultati delle attività svolte.

Con riferimento ai poteri di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza:

- ha accesso libero e non condizionato presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs 231/01 e dalla Legge n°190'/2012;
- può disporre liberamente, senza interferenza alcuna, del proprio budget iniziale e di periodo, al fine di soddisfare ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti;
- può, se ritenuto necessario, avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Società;
- allo stesso modo può, in piena autonomia decisionale e qualora siano necessarie competenze specifiche ed in ogni caso per adempiere professionalmente ai propri compiti, avvalersi del supporto operativo di alcune unità operative della Società o anche della collaborazione di particolari professionalità reperite all'esterno della Società utilizzando allo scopo il proprio budget di periodo. In questi casi, i soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza operano quale mero supporto tecnico-specialistico di rilievo consulenziale;
- può, fatte le opportune indagini ed accertamenti e sentito l'autore della violazione, segnalare l'evento secondo la disciplina prevista nel Sistema Sanzionatorio adottato ai sensi del D.Lgs 231/01, fermo restando che l'iter di formale contestazione e l'irrogazione della sanzione è espletato a cura del datore di lavoro.

2.7.8 Budget

Al fine di rafforzare ulteriormente i requisiti di autonomia ed indipendenza, l'Organismo di Vigilanza è dotato di un adeguato budget iniziale e di periodo preventivamente deliberato dall' Amministratore Unico.

Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza potrà disporre in piena autonomia, fermo restando la necessità di rendicontare l'utilizzo del budget stesso almeno su base annuale, nonché di motivare la presentazione del budget del periodo successivo, nell'ambito della relazione informativa periodica all'Amministratore Unico.

~~2.7.8~~2.7.9 *Regolamento dell'Organismo di Vigilanza*

- L'Organismo di Vigilanza si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero qualora almeno uno dei componenti ne faccia richiesta motivata.
- In ogni caso l'Organismo di Vigilanza si riunisce obbligatoriamente una volta ogni tre mesi
- La riunione dell'Organismo di Vigilanza viene convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, inviato per posta elettronica, almeno una settimana prima della data stabilita per la riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di tale data.
- Le riunioni sono valide con la presenza di tutte e due i componenti e sono presiedute dal Presidente (salvo collegamenti in teleconferenza o videoconferenza). Qualora le tematiche da trattare non rientrano nell'ambito della corruzione, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione è fatto divieto a partecipare alla riunione.
- Di ogni riunione deve essere redatto apposito processo verbale, sottoscritto dai componenti dell'Organismo di Vigilanza.
- Gestione dei rapporti esterni dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari: i rapporti con l'esterno vanno tenuti dal Presidente o da persona da lui delegata.

PARTE SPECIALE – Reati contro la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – Reati contro la Pubblica Amministrazione

Sono destinatari (in seguito "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Irisacqua S.r.l. (in seguito la "Società") e s'impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti ed, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricomprendersi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra società del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001. Inoltre la presente Parte Speciale è funzionale e parte integrante del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Società come prevenzione e repressione di comportamenti illeciti richiamati dalla Legge 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati contro la P.A. di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che la Società pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Società ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);

- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 24 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
3. *Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. c), d), ed e).*

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato;
- art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- art. 640, comma 2, n. 1, Truffa;
- art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter Frode informatica.

Al fine di comprendere i rischi-reato in esame e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre premettere che agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono indicarsi quali soggetti della P.A. i seguenti enti o categorie di enti:

- Amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (i.e. Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, etc.);
- Authorities (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, etc.);
- Regioni, Province, Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;

- Enti pubblici non economici;
- Istituzioni pubbliche comunitarie (Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee).

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

In tale ipotesi di reato rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano qualificati come "attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzati da un'onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato".

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo consiste nel non procedere all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta);
- considerato che il reato si ritiene consumato con la fase esecutiva, esso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di utilizzare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti percepiti per il raggiungimento di un fine diverso da quello per il quale sono state ricevute.

Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3999.96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5164 a 25822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

In questa fattispecie di reato, contrariamente a quanto visto al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo può consistere in una condotta commissiva (utilizzazione e presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissiva (mancata indicazione di informazioni dovute);
- è un reato di natura sussidiaria o residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis), poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato;
- il reato si consuma nel momento in cui l'erogazione viene conseguita ed è ammissibile il tentativo;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà dell'ottenimento della somma di denaro non dovuta.

Art. 640 Truffa

> *Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1032.*
>
> *La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549:*
> *1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;*
> *2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.*
>
> *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).
A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Si realizza, altresì, il reato di truffa qualora si tacciano informazioni che, se conosciute dall'Ente, avrebbero necessariamente condizionato in maniera negativa la sua volontà negoziale.

Si precisa che il reato di truffa è un reato a cooperazione necessaria il cui elemento materiale consta di quattro elementi:

- una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall'agente che si concretizza nel porre in essere i cd artifizi o raggiri, che devono mirare ad indurre taluno in errore ma non devono essere necessariamente idonei ad indurre in inganno;
- l'induzione in errore del soggetto passivo conseguentemente agli artifizi o raggiri posti in essere dall'agente;
- il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto che è stato indotto in errore;
- il verificarsi di un danno patrimoniale in capo al soggetto passivo del reato da cui derivi il conseguimento di un ingiusto profitto per il soggetto agente o altri.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico: il soggetto agente intende trarre il soggetto passivo in inganno e mira, attraverso l'inganno, a che quest'ultimo effettui una disposizione patrimoniale da cui derivi un profitto per sé o per altri.

Il delitto si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto cui corrisponde il verificarsi dell'altrui danno.

Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto "per erogazione pubblica" va intesa "*ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'Unione Europea*".

Tale fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione di dati non corrispondenti al vero oppure predisponendo una documentazione falsa, sempre con l'intento di ottenere l'erogazione di finanziamenti, contributi, mutui agevolati per individuati impieghi o di altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

Si precisa che:

- l'oggetto della condotta penalmente rilevante è rappresentato da:
  - contributi;
  - finanziamenti;
  - mutui agevolati;
  - altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate;

- il reato si configura solo se l'oggetto della condotta penalmente rilevante proviene:
  - dallo Stato;
  - da altri enti pubblici (istituti dotati di personalità giuridica attraverso i quali viene esercitata l'attività amministrativa);
  - dalla Comunità Europea;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza o volontà di porre in essere la truffa ed il reato si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite. A tal proposito occorre precisare che il reato in oggetto non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede *"un'opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti"*[2].

Art. 640-ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549 se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando così un danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti deliberati superiore a quello ottenuto legittimamente.
Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta viene posta in essere sul sistema informatico e non coinvolge la persona e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" previsto dall'alt. 615- ter c.p..

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo si sostanzia nella modificazione della consistenza materiale e/o nella modificazione dei dati o programmi di un sistema informatico o telematico;
- il reato si consuma nel momento in cui viene realizzato il profitto con altrui danno e può essere configurabile il tentativo;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di modificare la consistenza materiale e/o i dati o programmi di un sistema informatico o telematico per ottenere un profitto con altrui danno.

[2] (Cassazione n. 26351 del 2002).

Con riferimento a questa prima famiglia di reati contro la P.A. (art. 24 D.Lgs. 231/01), le norme prevedono l'applicazione di sanzioni pecuniarie commisurate alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività. E' prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità. E' altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive a carico dell'ente.

L'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione", così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (11).
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 317 Concussione;
- art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319-bis Circostanze aggravanti;
- art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari;
- art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321 Pene per il corruttore;
- art. 322 Istigazione alla corruzione;
- art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Al fine di comprendere i rischi-reato di concussione e corruzione e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre premettere che:

- la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;

- sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

Qui di seguito si riporta la lettera degli articoli del Codice Penale che disciplinano i reati in esame, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

Art. 317 Concussione[3]

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo si sostanzia nella condotta di un pubblico ufficiale che costringe taluno (abusando della propria posizione) a tenere un determinato comportamento;
- è un reato riconducibile soltanto al pubblico e si consuma nel momento in cui viene eseguita la dazione o la promessa.

Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione[4]

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) da intendersi compresi nei suoi doveri d'ufficio.
L'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto dovuto (ad esempio, evasione rapida di una pratica di propria competenza) che non contrasta con i doveri d'ufficio; il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve una retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.
Non sono considerati rientranti nella fattispecie gli omaggi di cortesia solo se di modesta entità; va però rilevato che la Corte di Cassazione , con sentenza n. 12192 del 6 settembre 1990, ha sancito che la lesione al prestigio e all'interesse della Pubblica Amministrazione prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta.
Tale ipotesi di reato di "corruzione" (che configura una violazione del principio di correttezza ed imparzialità cui deve comunque conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione) si

[3] Articolo così sostituito prima dall'art. 4, L. 26 aprile 1990, n. 86 e poi dall'art. 1, comma 75, lett. d), L. 6 novembre 2012, n. 190.
[4] Articolo così sostituito prima dall'art. 6, L. 26 aprile 1990, n. 86 e poi dall'art. 1, comma 75, lett. f), L. 6 novembre 2012, n. 190

differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi il compimento di un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (ad esempio, pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara o anche limitandosi alla sola promessa di ricevere un tornaconto - denaro o altra utilità - senza l'immediata dazione materiale). Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri propri del pubblico ufficiale.

Art. 319 bis Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Costituisce circostanza aggravante l'avere il fatto di cui all'articolo 319 per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319-*bis* c.p.).

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Il reato (che costituisce una fattispecie autonoma) si realizza nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità[5]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui al nuovo art. 319-quater cod. pen., introdotto nell'alveo dei reati-presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 all'art. 25 (accanto a corruzione e concussione), sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità (al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio).

Tale fattispecie, dunque, richiama il reato - ora eliminato dalla c.d. legge anticorruzione - di "concussione per induzione", ponendosi, tuttavia, sia per la sua collocazione nell'ambito del codice che per alcuni dei suoi elementi caratteristici, in una posizione intermedia tra la concussione e la corruzione (posizione, comunque, più prossima alla corruzione). Ed invero, il reato in commento si differenzia dalla concussione sia per quanto attiene al soggetto attivo (che può essere, oltre al pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio), sia per quanto attiene alle modalità per ottenere o farsi promettere il denaro o altra utilità (che nell'ipotesi criminosa in questione, consiste nella solo induzione), che per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità (così come avviene per il reato di corruzione).

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Art. 321 Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano

[5] Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 75, lett. i), L. 6 novembre 2012, n. 190.

anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilità nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri,il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non si accetta, alla pena stabilità nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità di cui all'art. 319.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa di danaro (o altra utilità) finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, pur se da quest'ultimo rifiutata.

Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri[6].

Le disposizioni degli art. 314, 316, da 317 a 320 e 311, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) *ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europee, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
2) *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

[6] Rubrica così modificata prima dall'art. 1, comma 75, lett. n), n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190 e poi dall'art. 10, comma 1, lett. b), L. 20 dicembre 2012, n. 237

3) *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
4) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
5) *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli art. 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) *alle persone indicate nel primo comma nel presente articolo;*
2) *a persone che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora, esercitino funzioni corrispondenti, e gli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Come si può desumere dal dettato normativo, in forza dell'articolo 322-bis la famiglia dei reati in esame rileva anche allorché siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri.

In base allo stesso articolo, rilevano anche le attività corruttive poste in essere nei confronti di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che operano per conto di altri Stati esteri (diversi da quelli dell'Unione Europea) o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

Anche con riferimento a questa seconda famiglia di reati contro la P.A. (art. 25 D.Lgs. 231/01), all'ente si applicherà una sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività. E' prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità. E' altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive a carico dell'ente.

3. Le attività sensibili ex art. 24 e art. 25 del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti attività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
PA_1	Settore Tecnico	Gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali (Vigili del Fuoco, ASL e Enti Territoriali)	Durante l'attività ispettiva promossa dai Pubblici Ufficiali, al fine di evitare problemi, la Società può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso: - il pagamento in denaro; - l'uso di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, ecc...; - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del funzionario pubblico; - il pagamento di consulenze di servizi non necessarie o mai erogate a soggetti indicati dal Pubblico Ufficiale.
PA_2	Settore Tecnico	Gestione dei fornitori	Al fine di ottenere vantaggi nei rapporti con l'Ente Pubblico, la Società conclude contratti per la fornitura di beni e servizi esclusivamente con fornitori segnalati dal Pubblico Ufficiale. La Società quindi non effettua una selezione dei fornitori tale da garantire l'ottenimento di una fornitura che risponda a standard qualitativi ed economici definiti, ma si rivolge direttamente al fornitore segnalato dal Pubblico Ufficiale. La Società, al fine di costituire fondi occulti destinati alla corruzione, effettua pagamenti di fatture relative a servizi non resi (fatture false) oppure con importi gonfiati.
PA_3	Settore Tecnico	Gestione dei rapporti con Pubblici Funzionari (Osservatorio ed Autorità di Vigilanza, AATO)	Durante l'attività ispettiva promossa dai Pubblici Ufficiali, al fine di evitare problemi, la Società può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso: - il pagamento in denaro; - l'uso di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, ecc...; - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - ragalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del funzionario pubblico; - il pagamento di consulenze di servizi non necessarie o mai erogate a soggetti indicati dal Pubblico Ufficiale.
PA_4	Settore Tecnico	Selezione del personale	La Società, al fine di ottenere illecitamente vantaggi dall'Ente Pubblico, promette di assumere e/o assume persone segnalate dal Pubblico Ufficiale (parenti o amici).
PA_5	Settore Tecnico	Richiesta di autorizzazione, permessi e concessioni da Enti Pubblici	La Società, allo scopo di ottenere autorizzazioni/permessi/concessioni da Enti Pubblici, può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso:

			- pagamenti in denaro; - concessione d'uso di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, ecc...; - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del funzionario pubblico; - il pagamento di consulenze di servizi non necessarie o mai erogate a soggetti indicati dal Pubblico Ufficiale.
PA_6	Supervisore Tecnico	Gestione dei rapporti con Pubblici Funzionari (Osservatorio ed Autorità di Vigilanza, AATO)	Durante l'attività ispettiva promossa dai Pubblici Ufficiali, al fine di evitare problemi, la Società può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso: - il pagamento in denaro; - l'uso di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, ecc...; - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del funzionario pubblico; - il pagamento di consulenze di servizi non necessarie o mai erogate a soggetti indicati dal Pubblico Ufficiale.
PA_7	Supervisore Tecnico	Gestione dei fornitori	Al fine di ottenere vantaggi nei rapporti con l'Ente Pubblico, la Società conclude contratti per la fornitura di beni e servizi esclusivamente con fornitori segnalati dal Pubblico Ufficiale. La Società quindi non effettua una selezione dei fornitori tale da garantire l'ottenimento di una fornitura che risponda a standard qualitativi ed economici definiti, ma si rivolge direttamente al fornitore segnalato dal Pubblico Ufficiale. La Società, al fine di costituire fondi occulti destinati alla corruzione, effettua pagamenti di fatture relative a servizi non resi (fatture false) oppure con importi gonfiati.
PA_8	Supervisore Tecnico	Richiesta di autorizzazione, permessi e concessioni da Enti Pubblici	La Società, allo scopo di ottenere autorizzazioni/permessi/concessioni da Enti Pubblici, può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso: - pagamenti in denaro; - concessione d'uso di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, ecc...; - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del funzionario pubblico; - il pagamento di consulenze di servizi non necessarie o mai erogate a soggetti indicati dal Pubblico Ufficiale.

PA_9	Supervisore Tecnico	Rilascio di pareri tecnici su progettazione impianti per lottizzazioni private	La Società, allo scopo di ottenere l'affidamento dell'esecuzione dei lavori da parte dei privati che costruiscono sulle lottizzazioni, potrebbe far valere illegittimamente la propria influenza nel rilascio dei pareri tecnici di conformità in maniera tale da indurre il privato a offrire pagamenti in denaro o altre utilità (affidamento dell'esecuzione dei lavori).
PA_10	Supervisore Tecnico	Richiesta approvazione progetto (AATO)	La Società, allo scopo di ottenere l'approvazione dei progetti da parte dell'AATO nonché l'esito positivo del collaudo da parte di Soggetti da quest'ultima designati, potrebbe valutare l'opportunità di corrompere il Pubblico Ufficiale cui compete l'approvazione del progetto o il collaudo dell'opera.
PA_11	Direzione Amministrativa	Gestione banche (disposizioni bancarie)	La Società procede al pagamento: - a favore di parenti o amici del Pubblico Ufficiale; - di fatture di fornitori indicati dal Pubblico Ufficiale a fronte di servizi anche non necessari o mai erogati; - di sponsorizzazioni ad organizzazioni vicine al Pubblico Ufficiale. Tali pagamenti sono finalizzati ad ottenere illecitamente vantaggi in atti d'ufficio dal Pubblico Ufficiale. Al fine di disporre di fondi neri utilizzabili per la corruzione, è possibile trasferire risorse finanziarie con la compiacenza di fornitori (fatture gonfiate o false), di dipendenti (rimborso spese gonfiate o non veritiere) e di professionisti (parcelle del proprio legale gonfiate).
PA_12	Direzione Amministrativa	Gestione cassa	La Società procede, al fine di trarre vantaggio illecitamente da un atto d'ufficio di un Pubblico Funzionario, al pagamento in contanti a favore di parenti o amici del Pubblico Funzionario; Al fine di disporre di fondi neri utilizzabili per la corruzione, è possibile trasferire risorse finanziarie con la compiacenza di dipendenti (rimborso spese gonfiate o non veritiere).
PA_13	Direzione Amministrativa (Amm. Personale)	Pagamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche (INPS, INAIL, ecc). Ispezioni in materia di contributi sul lavoro	La Società può promuovere la corruzione del Pubblico Ufficiale al fine di: - non far effettuare rilievi circa errori, ritardi, omissioni nell'ambito del pagamento dei contributi INPS, INAIL; - non far effettuare rilievi relativamente al mancato, ritardato, inesatto, pagamento dell'IRPEF; - non far effettuare rilievi circa errori, anomalie emerse in corso di accertamenti o verifiche effettuate dalle competenti autorità circa il rispetto degli adempimenti, presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa per le assunzioni agevolate e assunzioni obbligatorie. Di conseguenza, durante l'attività ispettiva promossa dai funzionari pubblici (INPS,INAIL, ecc..) la Società può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso: - il pagamento in denaro;

			- l'uso di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, ecc... - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso Pubblico Ufficiale; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del Pubblico Ufficiale.
PA_14	Direzione Amministrativa	Ispezioni in materia di imposte e tasse	La Società promette denaro, utilità al Pubblico Ufficiale al fine di: - non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento delle imposte e tasse; - evitare indagini di carattere fiscale; - non far rilevare anomalie accertate in corso di ispezione/indagine. Di conseguenza, durante l'attività ispettiva promossa dai pubblici funzionari, la Società può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso: - il pagamento in denaro; - l'uso di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, ecc... - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso Pubblico Ufficiale; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del funzionario pubblico.
PA_15	Direzione Amministrativa	Adempimenti in materia di contributi sul lavoro	La Società non provvede al versamento dei contributi INPS, INAIL dei dipendenti.
PA_16	Direzione Amministrativa	Gestione rimborso spese (attività propedeutica)	Le risorse finanziarie aziendali da utilizzare per atti di corruzione di un Pubblico Ufficiale sono trasferite al dipendente o al collaboratore per mezzo della presentazione di un rimborso spese fittizio o con importi maggiori da quelli effettivamente spesi. La Società consapevolmente autorizza il pagamento del rimborso spese per la creazione di fondi neri utilizzabili per la corruzione dei Pubblici Ufficiali. A titolo esemplificativo il rimborso spese può essere falsificato nei seguenti modi: - inserire un chilometraggio gonfiato nell'uso dell'auto privata in trasferta; - gonfiare voci di spesa a fronte di fatture false (es. con la complicità dell'albergatore); - creare un rimborso spese a fronte di una falsa trasferta; - inserire spese di rappresentanza non giustificate.
PA_17	Direzione Amministrativa	Richiesta erogazione fondi pubblici per la formazione	La Società, allo scopo di ottenere un finanziamento pubblico (nazionali e comunitarie in forma di contributi, finanziamenti, sovvenzioni e altre erogazioni), rilascia informazioni/dichiarazioni tecniche non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere ovvero non fornisce informazioni dovute. Tale informazioni sono rilasciate alla banca indicata nel bando come interfaccia delle Aziende richiedenti il finanziamento.

PA_18	Direzione Amministrativa	Impiego di erogazioni pubbliche per la formazione	Le somme ottenute dalla Società attraverso erogazioni pubbliche (nazionali e comunitarie in forma di contributi, finanziamenti, sovvenzioni e altre erogazioni) sono destinate, in tutto o in parte, ad acquisti di beni o servizi non pertinenti agli scopi per cui il finanziamento pubblico è stato concesso.
PA_19	Direzione Amministrativa	Pagamento dei contributi	Alterazione della documentazione da fornire alla Pubblica Amministrazione all'atto del pagamento dei contributi al fine di pagare meno contributi di quelli dovuti. La Società rende informazioni non veritiere in occasione della redazione del prospetto informativo annuale relativo alle assunzioni obbligatorie.
PA_20	Direzione Amministrativa	Gestione dei fornitori	Al fine di ottenere vantaggi nei rapporti con l'Ente Pubblico, la Società conclude contratti per la fornitura di beni e servizi esclusivamente con fornitori segnalati dal Pubblico Funzionario. La Società quindi non effettua una selezione dei fornitori tale da garantire l'ottenimento di una fornitura che risponda a standard qualitativi ed economici definiti, ma si rivolge direttamente al fornitore segnalato dal Pubblico Ufficiale. La Società, al fine di costituire fondi occulti destinati alla corruzione, effettua pagamenti di fatture relative a servizi non resi (fatture false) oppure con importi gonfiati.
PA_21	Direzione Amministrativa	Gestione dei rapporti con Enti Pubblici (Guardia di Finanza, Ispettori del Lavoro, INAIL, ecc…)	Durante l'attività ispettiva promossa da Pubblici Ufficiali, al fine di evitare problemi, la Società può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso: - pagamenti in denaro; - concedendo l'uso di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, ecc...; - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso pubblico funzionario; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del Pubblico Ufficiale; - il pagamento di consulenze di servizi non necessarie o mai erogate a soggetti indicati dal Pubblico Ufficiale.
PA_22	Ufficio Legale	Gestione contenziosi giudiziali	La Società induce il giudice (in un processo civile, penale, amministrativo) a pronunciarsi in senso favorevole ovvero a considerare la documentazione prodotta in ritardo nel corso di un procedimento o comunque tutti i casi in cui il giudice favorisce la Società stessa nel processo a svantaggio dell'altra parte. La corruzione può avvenire mediante: - il pagamento in denaro; - l'uso di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, ecc...; - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del funzionario pubblico;

			- il pagamento di consulenze di servizi non necessarie o mai erogate a soggetti indicati dal Pubblico Ufficiale; - il trasferimento di risorse finanziarie allo Studio Legale che gestisce il contenzioso (parcelle gonfiate).
PA_23	Ufficio Legale	Gestione gare e contratti d'appalto	Al fine di ottenere vantaggi nei rapporti con l'Ente Pubblico, la Società conclude contratti per la fornitura di beni e servizi esclusivamente con fornitori segnalati dal Pubblico Funzionario. La Società quindi non effettua una selezione dei fornitori tale da garantire l'ottenimento di una fornitura che risponda a standard qualitativi ed economici definiti, ma si rivolge direttamente al fornitore segnalato dal Pubblico Ufficiale. La Società, al fine di costituire fondi occulti destinati alla corruzione, effettua pagamenti di fatture relative a servizi non resi (fatture false) oppure con importi gonfiati.
PA_24	Direzione Generale	Gestione dei fornitori	Al fine di ottenere vantaggi nei rapporti con l'Ente Pubblico, la Società conclude contratti per la fornitura di beni e servizi esclusivamente con fornitori segnalati dal Pubblico Ufficiale. La Società quindi non effettua una selezione dei fornitori tale da garantire l'ottenimento di una fornitura che risponda a standard qualitativi ed economici definiti, ma si rivolge direttamente al fornitore segnalato dal Pubblico Ufficiale. La Società, al fine di costituire fondi occulti destinati alla corruzione, effettua pagamenti di fatture relative a servizi non resi (fatture false) oppure con importi gonfiati.
PA_25	Direzione Generale	Selezione del personale	La Società, al fine di ottenere illecitamente vantaggi dall'Ente Pubblico, promette di assumere e/o assume persone segnalate dal Pubblico Funzionario (parenti o amici).
PA_26	Direzione Generale	Gestione dei doni, omaggi e liberalità	La Società attraverso regali e omaggi corrompe il Pubblico Ufficiale al fine di ottenere vantaggi nella trattazione di qualsivoglia pratica che vede come controparte la Pubblica Amministrazione.
PA_27	IT	Gestione dei sistemi informativi	Al fine di (a titolo esemplificativo): - non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento delle imposte e tasse; - evitare indagini di carattere fiscale; - non far rilevare anomalie in materia fiscale, di contributi, ecc..., accertate in corso di ispezione/indagine la Società, forzando i sistemi informatici delle Autorità Pubbliche, altera informazioni e dati.
PA_28	Qualità e Sicurezza	Gestione dei rapporti con Pubblici Funzionari (ASL, ARPA e Enti Territoriali)	Durante l'attività ispettiva promossa da Pubblici ufficiali, al fine di evitare problemi, la Società può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso: - pagamenti in denaro; - l'uso di beni aziendali come l'auto aziendale,

			telefonia, viaggi, ecc...; - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - ragalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del funzionario pubblico; - il pagamento di consulenze di servizi non necessarie o mai erogate a soggetti indicati dal Pubblico Ufficiale.
PA_29	Qualità e Sicurezza	Richiesta erogazione fondi pubblici per la formazione	La Società, allo scopo di ottenere un finanziamento pubblico (nazionali e comunitarie in forma di contributi, finanziamenti, sovvenzioni e altre erogazioni), rilascia informazioni/dichiarazioni tecniche non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere ovvero non fornisce informazioni dovute. Tale informazioni sono rilasciate alla banca indicata nel bando come interfaccia delle Aziende richiedenti il finanziamento.
PA_30	Direzione Amministrativa (Ufficio Acquisti)	Gestione gare e contratti d'appalto (Settori Speciali)	Al fine di ottenere vantaggi nei rapporti con l'Ente Pubblico, la Società conclude contratti per la fornitura di beni e servizi esclusivamente con fornitori segnalati dal Pubblico Funzionario. La Società quindi non effettua una selezione dei fornitori tale da garantire l'ottenimento di una fornitura che risponda a standard qualitativi ed economici definiti, ma si rivolge direttamente al fornitore segnalato dal Pubblico Ufficiale. La Società, al fine di costituire fondi occulti destinati alla corruzione, effettua pagamenti di fatture relative a servizi non resi (fatture false) oppure con importi gonfiati.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Legale.

4. I reati contro la Pubblica Amministrazione – Principi generali di comportamento

In questo capitolo sono prospettate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le inseriscono a livello dei rischi-reato di interesse. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

La Società, consapevole dell'importanza che gli impegni nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Pubbliche siano assunti nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, al fine di valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione, riserva in via esclusiva lo svolgimento della suddetta attività alle funzioni aziendali preposte ed a ciò autorizzate e stabilisce l'obbligo di raccogliere e conservare la documentazione relativa a qualsivoglia contatto con la Pubblica Amministrazione.

I responsabili delle funzioni che svolgono o partecipano ad una o più attività sensibili, devono fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato.

Nei rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione i soggetti preposti sono tenuti al rispetto della legge ed alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza al fine di non indurre i soggetti istituzionali con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo convinzioni false, ambigue o fuorvianti.

Le dichiarazioni rese alle Istituzioni e alla Pubblica Amministrazione devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, devono essere complete e basate su validi documenti al fine di garantirne la corretta valutazione da parte dell'Istituzione e P.A. interessata.

La Società persegue, nei propri processi di acquisto, la ricerca del massimo vantaggio competitivo; in tale ottica, si impegna a garantire ad ogni fornitore, partner e consulente in genere pari opportunità e un trattamento leale ed imparziale.
La selezione dei fornitori, dei partner e dei consulenti e la determinazione delle condizioni di acquisto sono, pertanto, ispirate a principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e sono effettuate sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato.

I fornitori, i partner ed i consulenti in genere devono essere scelti con metodi trasparenti senza accettare pressioni indebite finalizzate a favorire un soggetto a discapito di un altro.

Tutti i consulenti, partner e fornitori in genere e chiunque abbia rapporti con la Società sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio.

I compensi riconosciuti in favore di fornitori, partner o consulenti in genere sono definiti contrattualmente e giustificati in relazione al tipo di incarico da svolgere ed al mercato di

riferimento. I pagamenti effettuati in loro favore si basano sul rapporto contrattuale costituito con gli stessi e sull'effettiva e piena ricezione dei servizi concordati.

Le operazioni finanziarie sono effettuate in forza dei poteri di firma previsti dalle procure e a fronte delle adeguate autorizzazioni al pagamento previste alle diverse funzioni dalle deleghe interne.

4.2 Area del Non Fare

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

E' fatto inoltre divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale ed in generale nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

E' fatto divieto di promettere ovvero offrire a Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura a titolo di compensazione per il compimento di atti del loro ufficio al fine di promuovere e favorire gli interessi propri, della Società o ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio.

In particolare, nei rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio o con dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche è fatto divieto di:

- promettere o offrire loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- accettare doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- promettere o concedere loro (o loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori o partner o consulenti in genere da loro indicati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività attinenti allo svolgimento del proprio incarico;
- promettere o fornire loro (o loro parenti, affini o parti correlate), anche tramite aziende terze, lavori o servizi di utilità personale.

Con riferimento a soggetti diversi da quelli indicati precedentemente, la Società ammette la corresponsione, previamente autorizzata, di omaggi, atti di cortesia commerciale purché di modico valore e, comunque, di natura tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da

non poter essere, in nessun caso, interpretata, da un osservatore terzo ed imparziale, come volta all'ottenimento di vantaggi e favori in modo improprio.

E' fatto inoltre divieto di accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di omaggi e atti di cortesia commerciale di modico valore, da soggetti, diversi da quelli indicati precedentemente con i quali si intrattengono o possono intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso la Società.

Tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società in ragione della posizione ricoperta nella Società, non devono erogare né promettere contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati politici o a singoli candidati, nonché ad organizzazioni sindacali o loro rappresentanti, salvo, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, quanto previsto dalle normative specifiche vigenti.

Le liberalità di carattere benefico o culturale sono considerate limitatamente a proposte provenienti da enti e associazioni *no-profit* oppure di valore culturale o sociale.

E', in generale, vietata qualsiasi attività, anche tramite interposta persona, diretta ad influenzare l'indipendenza di giudizio o assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società.
In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Società può giustificare una condotta non onesta.

In particolare è fatto divieto di:

- produrre o distribuire documenti o dati non veritieri o alterati od omettere informazioni dovute al fine di ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre agevolazioni di varia natura, erogate dallo Stato o da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea;
- destinare le erogazioni ricevute dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea a finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenute;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o altre Istituzioni Pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio della Società o di terzi;
- nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.

5. I reati contro la Pubblica Amministrazione – Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra individuati (articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate

dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Legale.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nei Protocolli e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 24 del D. Lgs. 231/2001

Gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali (Vigili del Fuoco, ASL e Enti Territoriali)				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1 PA_1	Predisposizione ed aggiornamento periodico della lista dei dipendenti autorizzati ad avere contatti con i Pubblici Funzionari	Lista dei dipendenti autorizzati	Direzione Generale	Infrannuale
2 PA_1	Il Responsabile Settore Tecnico sul Territorio invia il verbale dell'ispezione redatto dal Pubblico Funzionario alla Direzione Generale ed all'Organismo di Vigilanza.	Verbale dell'ispezione	Settore Tecnico	Ad evento
Gestione dei fornitori				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
3 PA_2	I Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio devono trasmettere all'Ufficio Acquisti il modulo "Fabbisogno" (mod. 01-SI-03) compilato attraverso il sistema informatico gestionale NETA – Sottosistema Informativo Logistica "SIL", indicando: - la descrizione del bene/servizio richiesto; - l'importo di spesa presunto, nei limiti del possibile, o il riferimento al prezzo dell'ultima fornitura; - la commessa di riferimento, se l'acquisto è destinato a commessa; - la documentazione tecnica di supporto alla richiesta, in allegato, se necessaria e disponibile; - gli eventuali fornitori suggeriti; - nominativo del responsabile che inoltra la richiesta.	"Fabbisogno" (mod. 01-SI-03)	I Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio	Ad evento
4 PA_2	Il modulo "Fabbisogno" è verificato dal Responsabile Acquisti che procede ad un controllo di congruità della richiesta e ad una verifica di conformità normativa.	- "Fabbisogno" (mod. 01-SI-03) approvato	Ufficio Acquisti	Ad evento
5 PA_2	Il Responsabile Acquisti, organizza il bando di gara e/o predispone la lettera di invito, allegando, se necessario, la documentazione tecnica fornita dai settori richiedenti (si veda la Procedura Sistema Gestione Acquisti).	Capitolato	Ufficio Acquisto Ufficio Legale	Ad evento
6 PA_2	I fornitori e le relative forniture sono sottoposti a valutazione sulla base di criteri riportati dalla "Procedura Sistema Fornitori". Al fornitore viene consegnato il "Questionario di valutazione dei fornitori" per gli aspetti inerenti la qualità e per gli aspetti di natura tecnica.	- "Questionario di valutazione dei fornitori" - Scheda di qualificazione fornitori	Ufficio Acquisti	Ad evento

	La valutazione dei nuovi fornitori si basa, oltre che sui dati ricavati dal questionario, sull'esame di un periodo di fornitura di norma pari a un anno, salvo diversa disposizione da parte del Responsabile Acquisti. Nel caso di fornitori storici la valutazione del fornitore si basa sull'esame dei dati storici di fornitura, oltre che, se possibile, sui dati espressi nel questionario. La valutazione dei fornitori è formalizzata nella "Scheda di Valutazione dei Fornitori".			
7 PA_2	Il Responsabile Acquisti aggiorna la "Lista dei fornitori Qualificati", che raccoglie l'elenco dei fornitori ai quali IRISACQUA si rivolge per le proprie necessità, salvo ovviamente il caso di nuovi fornitori da testare.	"Lista dei fornitori Qualificati"	Ufficio Acquisti	Infrannuale
8 PA_2	Il Responsabile Acquisti predispone la Richiesta di Offerta e la invia sia ai fornitori qualificati sia a quelli non. Qualora la scelta cadesse su fornitori nuovi, non ancora qualificati, essi saranno considerati in prova e saranno valutati al termine del periodo di accertamento.	Richiesta d'Offerta	Ufficio Acquisti	Ad evento
9 PA_2	Il Responsabile Acquisti valuta gli aspetti economici mentre i Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio sono coinvolti per gli aspetti di natura tecnica.	Offerte valutate	Ufficio Acquisti Responsabili di Servizio / Reparto /	Ad evento
10 PA_2	Il Responsabile Acquisti predispone l'ordine/contratto di fornitura e lo porta all'attenzione della Direzione per la sottoscrizione nel rispetto dei poteri di firma. Gli ordini di acquisto devono contenere tutte le informazioni, le specifiche tecniche e gli altri elementi peculiari della fornitura, nonché le eventuali modifiche e/o variazioni concordate con il fornitore in sede di trattativa post-offerta.	Ordine d'Acquisto	Ufficio Acquisti	Ad evento
11 PA_2	In caso di estrema e giustificata urgenza può rendersi necessario procedere all'approvvigionamento di prodotti/servizi, senza che sia possibile seguire la normale procedura di acquisto e di verifica di quanto acquisito, purché nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente (si veda Procedura Sistema Gestione Acquisti). In tal caso i Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio procedono in autonomia alla fornitura e, nel più breve tempo possibile, predisporranno un Ordine di acquisto attraverso il SIL nel quale evidenzieranno la motivazione che ha portato a tale procedura, che sottoporranno all'esame del Responsabile Acquisti e della Direzione Generale.	Ordine d'Acquisto	Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio	Ad evento
12 PA_2	La Direzione Generale vista l'Ordine di Acquisto controllando la congruità della motivazione giustificativa dell'emergenza.	Ordine d'Acquisto sottoscritto dalla Direzione Generale	Direzione Generale	Ad evento

13 PA_2	La registrazione della fattura a sistema avviene se risulta l'Ordine di Acquisto evaso a seguito delle seguenti verifiche: - Ordine di Acquisto firmato dalla Direzione Generale e caricato a sistema; - bolla di accompagnamento; - nota di avvenuta prestazione di servizi; - Stati Avanzamento Lavori.	Fattura a sistema	Direzione Amministrativa	Settimanale o Mensile
14 PA_2	Il Responsabile Direzione Amministrativa procede all'invio, tramite homebanking, dei mandati di pagamento delle fatture che risultano a sistema in stato "liquidabili". Lo stato "liquidabile" della fattura è dipesa da: - Ordine di Acquisto evaso; - Data di scadenza in prossimità. Il Mandato di pagamento deve essere siglato dal Responsabile di Funzione e firmato per autorizzazione dalla Direzione Generale.	Estrazione del scadenziario delle fatture	Direzione Amministrativa	Settimanale o mensile
Gestione dei rapporti con Pubblici Funzionari (Osservatorio ed Autorità di Vigilanza, AATO, ARPA)				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
15 PA_3	Predisposizione ed aggiornamento periodico della lista dei dipendenti autorizzati ad avere contatti con i Pubblici Funzionari.	Lista dei dipendenti autorizzati	Direzione Generale	Infrannuale
16 PA_3	Il Settore Tecnico invia il verbale dell'ispezione redatto dal Pubblico Funzionario alla Direzione Generale.	Verbale dell'ispezione	Settore Tecnico	Ad evento
Selezione del personale				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
17 PA_4	In fase di definizione del budget aziendale i Responsabili di Settore con la Funzione Risorse Umane identificano le esigenze di nuove risorse da inserire nella struttura. Il Budget è approvato dalla Direzione Generale	Budget approvato	Direzione Generale	Annuale
18 PA_4	Il Responsabile di Settore o funzione interessato dal processo definisce le competenze richieste per la nuova risorsa nel avviso di ricerca nuovo personale. La commissione verifica la completezza dell'avviso e determina i criteri di preselezione e valutazione titoli	Avviso di ricerca nuovo personale	Responsabili di Settore / funzione Commissione Giudicatrice	Ad evento
	L'Amministratore Unico autorizza formalmente il bando di gara per la selezione dei candidati.	Avviso di ricerca nuovo personale	Amministratore Unico	Ad evento
18 PA_4	La Commissione verifica le domande pervenute e definisce una lista dei candidati da avviare a colloquio sulla base dei criteri di preselezione precedentemente individuati	Lista dei candidati	Commissione Giudicatrice	Ad evento
18 PA_4	La Commissione formalizza il risultato del colloquio in merito al giudizio sugli aspetti motivazionali, tecnici e psico-attitudinali del candidato.	Verbale di Commissione	Commissione Giudicatrice	Ad evento
18 PA_4	L'Amministrazione del personale deve prevedere, nell'elenco dei documenti da	Certificato penale	Amministrazione del personale	Ad evento

	richiedere in fase di assunzione, il certificato penale.			
Richiesta di autorizzazione, permessi e concessioni da Enti Pubblici				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
19 PA_5	Predisposizione ed aggiornamento periodico della lista dei dipendenti autorizzati ad avere contatti con i Pubblici Funzionari.	Lista dei dipendenti autorizzati	Direzione Generale	Infrannuale
20 PA_5	La preparazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione è a carico dell'Ufficio Settore Tecnico. Il Responsabile Settore Tecnico procede alla verifica ed approvazione della documentazione da presentare alle Autorità Pubbliche.	Documentazione a supporto	Settore Tecnico	Ad evento
Gestione dei rapporti con Pubblici Funzionari (Osservatorio ed Autorità di Vigilanza, AATO)				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
21 PA_6	Predisposizione ed aggiornamento periodico della lista dei dipendenti autorizzati ad avere contatti con i Pubblici Funzionari.	Lista dei dipendenti autorizzati	Direzione Generale	Infrannuale
22 PA_6	Il Settore Tecnico invia il verbale dell'ispezione redatto dal Pubblico Funzionario alla Direzione Generale.	Verbale dell'ispezione	Settore Tecnico	Ad evento
Gestione dei fornitori				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
23 PA_7	I Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio devono trasmettere all'Ufficio Acquisti il modulo "Fabbisogno" (mod. 01-SI-03) compilato attraverso il sistema informatico gestionale NETA – Sottosistema Informativo Logistica "SIL", indicando: - la descrizione del bene/servizio richiesto; - l'importo di spesa presunto, nei limiti del possibile, o il riferimento al prezzo dell'ultima fornitura; - la commessa di riferimento, se l'acquisto è destinato a commessa; - la documentazione tecnica di supporto alla richiesta, in allegato, se necessaria e disponibile; - gli eventuali fornitori suggeriti; - nominativo del responsabile che inoltra la richiesta.	"Fabbisogno" (mod. 01-SI-03)	I Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio	Ad evento
24 PA_7	Il modulo "Fabbisogno" è verificato dal Responsabile Acquisti che procede ad un controllo di congruità della richiesta e ad una verifica di conformità normativa.	- "Fabbisogno" (mod. 01-SI-03) approvato	Ufficio Acquisti	Ad evento
25 PA_7	Il Responsabile Acquisti, organizza il bando di gara e/o predispone la lettera di invito, allegando, se necessario, la documentazione tecnica fornita dai settori richiedenti (si veda la Procedura Sistema Gestione Acquisti).	Capitolato	Ufficio Acquisto Ufficio Legale	Ad evento
26 PA_7	I fornitori e le relative forniture sono sottoposti a valutazione sulla base di criteri riportati dalla "Procedura Sistema Fornitori". Al fornitore viene consegnato il "Questionario di valutazione dei fornitori" per gli aspetti	- "Questionario di valutazione dei fornitori" - Scheda di qualificazione fornitori (	Ufficio Acquisti	Ad evento

	inerenti la qualità e per gli aspetti di natura tecnica. La valutazione dei nuovi fornitori si basa, oltre che sui dati ricavati dal questionario, sull'esame di un periodo di fornitura di norma pari a un anno, salvo diversa disposizione da parte del Responsabile Acquisti. Nel caso di fornitori storici la valutazione del fornitore si basa sull'esame dei dati storici di fornitura, oltre che, se possibile, sui dati espressi nel questionario. La valutazione dei fornitori è formalizzata nella "Scheda di Valutazione dei Fornitori".			
27 PA_7	Il Responsabile Acquisti aggiorna la "Lista dei fornitori Qualificati", che raccoglie l'elenco dei fornitori ai quali IRISACQUA si rivolge per le proprie necessità, salvo ovviamente il caso di nuovi fornitori da testare.	"Lista dei fornitori Qualificati"	Ufficio Acquisti	Infrannuale
28 PA_7	Il Responsabile Acquisti predispone la Richiesta di Offerta e la invia sia ai fornitori qualificati sia a quelli non. Qualora la scelta cadesse su fornitori nuovi, non ancora qualificati, essi saranno considerati in prova e saranno valutati al termine del periodo di accertamento.	Richiesta d'Offerta	Ufficio Acquisti	Ad evento
29 PA_7	Il Responsabile Acquisti valuta gli aspetti economici mentre i Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio sono coinvolti per gli aspetti di natura tecnica.	Offerte valutate	Ufficio Acquisti Responsabili di Servizio / Reparto /	Ad evento
30 PA_7	Il Responsabile Acquisti predispone l'ordine/contratto di fornitura e lo porta all'attenzione della Direzione per la sottoscrizione nel rispetto dei poteri di firma. Gli ordini di acquisto devono contenere tutte le informazioni, le specifiche tecniche e gli altri elementi peculiari della fornitura, nonché le eventuali modifiche e/o variazioni concordate con il fornitore in sede di trattativa post-offerta.	Ordine d'Acquisto	Ufficio Acquisti	Ad evento
31 PA_7	In caso di estrema e giustificata urgenza può rendersi necessario procedere all'approvvigionamento di prodotti/servizi, senza che sia possibile seguire la normale procedura di acquisto e di verifica di quanto acquisito, purché nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente (si veda Procedura Sistema Gestione Acquisti). In tal caso i Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio procedono in autonomia alla fornitura e, nel più breve tempo possibile, predisporranno un Ordine di acquisto attraverso il SIL nel quale evidenzieranno la motivazione che ha portato a tale procedura, che sottoporranno all'esame del Responsabile Acquisti e della Direzione Generale.	Ordine d'Acquisto	Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio	Ad evento
32 PA_7	La Direzione Generale vista l'Ordine di	Ordine d'Acquisto	Direzione Generale	Ad evento

	Acquisto controllando la congruità della motivazione giustificativa dell'emergenza.	sottoscritto dalla Direzione Generale		
33 PA_7	La registrazione della fattura a sistema avviene se risulta l'Ordine di Acquisto evaso a seguito delle seguenti verifiche: - Ordine di Acquisto firmato dalla Direzione Generale e caricato a sistema; - bolla di accompagnamento; - nota di avvenuta prestazione di servizi; - Stati Avanzamento Lavori.	Fattura a sistema	Direzione Amministrativa	Settimanale o Mensile
34 PA_7	Il Responsabile Direzione Amministrativa procede all'invio, tramite homebanking, dei mandati di pagamento delle fatture che risultano a sistema in stato "liquidabili". Lo stato "liquidabile" della fattura è dipesa da: - Ordine di Acquisto evaso; - Data di scadenza in prossimità. Il Mandato di pagamento deve essere siglato dal Responsabile di Funzione e firmato per autorizzazione dalla Direzione Generale.	Estrazione del scadenziario delle fatture	Direzione Amministrativa	Settimanale o mensile
Richiesta di autorizzazione, permessi e concessioni da Enti Pubblici				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
35 PA_8	Predisposizione ed aggiornamento periodico della lista dei dipendenti autorizzati ad avere contatti con i Pubblici Funzionari.	Lista dei dipendenti autorizzati	Direzione Generale	Infrannuale
36 PA_8	La preparazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione è a carico dell'Ufficio Settore Tecnico. Il Responsabile Settore Tecnico procede alla verifica ed approvazione della documentazione da presentare alle Autorità Pubbliche.	Documentazione a supporto	Settore Tecnico	Ad evento
Rilascio di pareri tecnici su progettazione impianti per lottizzazioni private				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
37 PA_9	Il Settore Tecnico, dopo aver analizzato la pratica e aver ricevuto informazioni tecniche dai vari settori operativi coinvolti, effettua un sopralluogo presso l'area in fase di urbanizzazione. A seguito di tutti gli accertamenti tecnici e dei calcoli delle portate richieste e disponibili, il Settore Tecnico definisce se le reti esistenti sono in grado di supportare, senza difficoltà, l'area lottizzata.	"Delibera Tecnica per nuova urbanizzazione"	Settore Tecnico	Ad evento
39 PA_9	Tutte le informazioni di natura tecnica e amministrativa relative alla gestione delle richieste di parere per nuove urbanizzazioni vengono registrate dal Settore Tecnico nel mod. 01-PO-07 "Delibera Tecnica per nuova urbanizzazione", il quale viene conservato all'interno della cartellina di ogni singola pratica.	"Delibera Tecnica per nuova urbanizzazione"	Settore Tecnico	Ad evento
Richiesta approvazione progetto (AATO)				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
40 PA_10	Periodicamente la Direzione Generale, con l'ausilio del Settore Tecnico valuta lo stato di attuazione del POI (Piano Operativo degli	Verbale siglato dalla Direzione Generale	Settore Tecnico	Infrannuale

	Investimenti) relativamente alle attività operative in corso, al fine di verificare l'ottemperanza alle tempistiche prestabilite.			
41 PA_10	Il Responsabile Settore Tecnico valuta la capacità dei risultati della progettazione e dello sviluppo di ottemperare ai requisiti di progetto ed intervenire e proporre le azioni/modifiche necessarie a seguito di significative problematiche emerse nel corso dello sviluppo del progetto e/o dell'esecuzione dei lavori. L'esito di tali riesami è formalizzato su specifici verbali ("Schede di valutazione della progettazione").	"Schede di valutazione della progettazione"	Settore Tecnico	Ad evento
42 PA_10	L'esito dei dati progettuali di dimensionamento, di verifica dei calcoli, delle tavole progettuali, del computo metrico estimativo, del Capitolato speciale d'appalto e delle specifiche tecniche di acquisto è dettagliato nel modulo 01-PO-05 (parte B), di pertinenza del Settore Tecnico, per l'approvazione e la verifica di congruità tecnico-economica del progetto stesso.	Scheda Progetto - Modulo 01-PO-05 (parte B)	Settore Tecnico	Ad evento
43 PA_10	Il Settore Tecnico invia il Progetto alla Direzione per la validazione della documentazione prodotta.	"Scheda Progetto"	Settore Tecnico	Ad evento
44 PA_10	Il Responsabile del Settore Tecnico verifica all'acquisizione del progetto, elaborato da professionista esterno, la sua completezza e la congruità tecnica alle specifiche d'acquisizione sopra richiamate, anche attraverso l'effettuazione di calcoli alternativi, il confronto con altri progetti simili, l'effettuazione di prove. I progetti elaborati all'esterno vengono sottoposti a verifica tecnico-documentale tramite specifiche check list (mod. 05-PO-05 "Scheda valutazione progetto preliminare, mod. 06-PO-05 "Scheda valutazione progetto definitivo, mod. 05-PO-05 "Scheda valutazione progetto esecutivo). In caso di esito favorevole questo viene attestato mediante visto del Settore Tecnico sui documenti di progetto ricevuti, diversamente viene aperta e gestita una non conformità su prodotti/servizi acquisiti in accordo alle Procedura di Sistema.	(mod. 05-PO-05 "Scheda valutazione progetto preliminare, mod. 06-PO-05 "Scheda valutazione progetto definitivo, mod. 05-PO-05 "Scheda valutazione progetto esecutivo)	Settore Tecnico	Ad evento
Gestione banche (disposizioni bancarie)				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
45 PA_11	La registrazione della fattura a sistema avviene se risulta l'Ordine di Acquisto evaso a seguito delle seguenti verifiche: - Ordine di Acquisto firmato dalla Direzione Generale e caricato a sistema; - bolla di accompagnamento; - nota di avvenuta prestazione di servizi; - Stati Avanzamento Lavori.	Fattura a sistema	Direzione Amministrativa	Settimanale o mensile
46	Il Responsabile Direzione Amministrativa	Modulo SAL Irisacqua	Direzione	Settimanale o

PA_11	riceve la fattura dal fornitore esterno e la confronta con l'evasione parziale dell'ordine e con il Modulo gestione SAL. In caso di concordanza viene erogato il pagamento a favore del fornitore. Nel caso il valore dell'evasione parziale dell'ordine non coincida con l'importo della fattura ricevuta vengono richieste spiegazioni al tecnico referente Irisacqua che a sua volta si confronterà con il fornitore esterno.		Amministrativa	mensile
47 PA_11	Il tecnico responsabile gestisce e controlla l'andamento del lavoro/progetto (anche avvalendosi dell'operato di fornitori esterni) e redige, nei tempi e nei modi previsti, il SAL (avvalendosi dell'apposito Modulo gestione SAL e concordando il tutto anche con gli eventuali fornitori esterni). Contemporaneamente all'emissione, copia del Modulo gestione SAL viene inviata all'Ufficio Acquisti, che provvederà all'evasione parziale dell'ordine. Il Responsabile Direzione Amministrativa valuterà anche in questo caso la congruità tra la fattura del fornitore e l'evasione parziale dell'ordine. Nel caso i valori coincidano si erogherà il pagamento, mentre in caso di discordanza l'Amministrazione/Contabilità richiederà ulteriori informazioni al tecnico responsabile del lavoro/progetto.	Modulo SAL Irisacqua	Direzione Amministrativa	Settimanale o mensile
48 PA_11	Il Responsabile Direzione Amministrativa procede all'invio, tramite homebanking, dei mandati di pagamento delle fatture che risultano a sistema in stato "liquidabili". Lo stato "liquidabile" della fattura è dipesa da: - Ordine di Acquisto evaso; - Data di scadenza in prossimità. Il Mandato di pagamento deve essere siglato dal Responsabile di Funzione e firmato per autorizzazione dalla Direzione Generale. Il Responsabile Direzione Amministrativa può procedere ai pagamenti nei limiti dell'importo di € 50.000 per ciascuna operazione.	Estrazione del scadenziario delle fatture	Direzione Amministrativa	Settimanale o mensile
49 PA_11	Non si effettua il pagamento qualora non sia disponibile il documento DURC (valevole per alcuni fornitori).	DURC	Direzione Amministrativa	Ad evento
50 PA_11	Il Responsabile Direzione Amministrativa verifica i movimenti dell'estratto conto con le scritture contabili. L' estratto conto verificato deve avere una doppia firma (chi ha effettuato materialmente la riconciliazione e il Responsabile Direzione Amministrativa).	Estratto conto vistato	Direzione Amministrativa	Settimanale o mensile
Gestione cassa				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
51 PA_12	L'importo massimo dei contanti in cassa non deve essere superiore ad un valore di € 500.	Registro (foglio excel) entrate e uscite di cassa	Direzione Amministrativa	Ad evento
Pagamenti nei confronti con Autorità Pubbliche (INPS, INAIL, ecc). Ispezioni in materia di contributi sul lavoro				

Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
52 PA_13	Predisposizione ed aggiornamento periodico della lista dei dipendenti autorizzati ad avere contatti con i Pubblici Funzionari.	Lista dei dipendenti autorizzati	Direzione Generale	Infrannuale
53 PA_13	Il Responsabile Direzione Amministrativa invia il verbale dell'ispezione redatto dal Pubblico Funzionario alla Direzione Generale ed all'Organismo di Vigilanza.	Verbale dell'ispezione	Direzione Amministrativa	Ad evento
Ispezioni in materia di imposte e tasse				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
54 PA_14	Predisposizione ed aggiornamento periodico della lista dei dipendenti autorizzati ad avere contatti con i Pubblici Funzionari	Lista dei dipendenti autorizzati	Direzione Generale	Infrannuale
55 PA_14	Il Responsabile Direzione Amministrativa invia il verbale dell'ispezione redatto dal Pubblico Funzionario alla Direzione Generale ed all'Organismo di Vigilanza.	Verbale dell'ispezione	Direzione Amministrativa	Ad evento
Adempimenti in materia di contributi sul lavoro				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
56 PA_15	Il Responsabile Direzione Amministrativa monitora lo scadenzario degli adempimenti obbligatori garantendo il rispetto delle scadenze previste.	Scadenziario degli adempimenti obbligatori	Direzione Amministrativa	Infrannuale
57 PA_15	La Direzione Generale e la Direzione Amministrativa validano tramite apposizione di sigla, le comunicazioni, le richieste, la presentazione di modelli predisposti dalla società esterna.	Documentazione di supporto siglate	Direzione Generale Direzione Amministrativa	Infrannuale
Gestione rimborso spese (attività propedeutica)				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
58 PA_16	Il modulo "Rimborso Spese" compilato dal dipendente deve essere siglato per approvazione dal Responsabile di Funzione ed autorizzato dalla Direzione Generale.	Rimborso Spese autorizzata	Responsabile di Funzione Direzione Generale	Settimanale o mensile
59 PA_16	Il Responsabile Direzione Amministrativa effettua il pagamento del rimborso delle spese sostenute previa verifica: - delle firme di approvazione del Rimborso Spese compilata; - dei giustificativi di spesa; - dei rispetto dei massimali di spesa in conformità al regolamento "Rimborso Spese".	Rimborso Spese approvata	Direzione Amministrativa	Settimanale o mensile
60 PA_16	Le eccezioni, relative al mancato rispetto dei massimali e delle categorie di spesa previste, sono espressamente autorizzate dalla Direzione Generale.	Rimborso Spese autorizzata	Direzione Generale	Ad evento
Richiesta erogazione fondi pubblici per la formazione				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
61 PA_17	Il Responsabile Qualità e Sicurezza provvede a raccogliere dati/ informazioni/ documentazione da inoltrare allo Studio esterno per la preparazione di: - domanda di richiesta; - documentazione a supporto.	Pratica di richiesta compilata con la relativa documentazione in allegato	Qualità e Sicurezza	Ad evento
62 PA_17	Il Responsabile Direzione Amministrativa verifica ed approva la domanda di richiesta di	Pratica di richiesta approvata con le relativa	Direzione Amministrativa	Ad evento

	partecipazione al bando, sulla base della documentazione di supporto prima di presentare alla Direzione Generale.	documentazione in allegato		
63 PA_17	La Direzione Generale autorizza la pratica di richiesta di partecipazione al bando da inoltrare alla banca concessionaria.	Pratica di richiesta autorizzata	Direzione Generale	Ad evento
Impiego di erogazioni pubbliche per la formazione				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
64 PA_18	Il Responsabile Direzione Amministrativa deve verificare che tutte le spese sostenute per la formazione sia congruenti e pertinenti.	Fatture	Direzione Amministrativa	Ad evento
65 PA_18	Il Responsabile Direzione Amministrativa predispone una scheda di sintesi per la consuntivazione delle spese di formazione. Tale scheda viene inviata ad una società esterna che supporta la società nella gestione dei finanziamenti pubblici.	Scheda di sintesi	Direzione Amministrativa	Ad evento
Pagamento dei contributi				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
66 PA_19	La Direzione Generale valida tramite apposizione di sigla, le comunicazioni, le richieste, la presentazione di modelli predisposti dalla società esterna.	Documentazione di supporto siglate	Direzione Generale	Infrannuale
Gestione dei fornitori				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
67 PA_20	I Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio devono trasmettere all'Ufficio Acquisti il modulo "Fabbisogno" (mod. 01-SI-03) compilato attraverso il sistema informatico gestionale NETA – Sottosistema Informativo Logistica "SIL", indicando: - la descrizione del bene/servizio richiesto; - l'importo di spesa presunto, nei limiti del possibile, o il riferimento al prezzo dell'ultima fornitura; - la commessa di riferimento, se l'acquisto è destinato a commessa; - la documentazione tecnica di supporto alla richiesta, in allegato, se necessaria e disponibile; - gli eventuali fornitori suggeriti; - nominativo del responsabile che inoltra la richiesta.	"Fabbisogno" (mod. 01-SI-03)	I Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio	Ad evento
68 PA_20	Il modulo "Fabbisogno" è verificato dal Responsabile Acquisti che procede ad un controllo di congruità della richiesta e ad una verifica di conformità normativa.	- "Fabbisogno" (mod. 01-SI-03) approvato	Ufficio Acquisti	Ad evento
69 PA_20	Il Responsabile Acquisti, organizza il bando di gara e/o predispone la lettera di invito, allegando, se necessario, la documentazione tecnica fornita dai settori richiedenti (si veda la Procedura Sistema Gestione Acquisti).	Capitolato	Ufficio Acquisto Ufficio Legale	Ad evento
70 PA_20	I fornitori e le relative forniture sono sottoposti a valutazione sulla base di criteri riportati dalla "Procedura Sistema Fornitori".	- "Questionario di valutazione dei fornitori" - Scheda di qualificazione	Ufficio Acquisti	Ad evento

	Al fornitore viene consegnato il "Questionario di valutazione dei fornitori" per gli aspetti inerenti la qualità e per gli aspetti di natura tecnica. La valutazione dei nuovi fornitori si basa, oltre che sui dati ricavati dal questionario, sull'esame di un periodo di fornitura di norma pari a un anno, salvo diversa disposizione da parte del Responsabile Acquisti. Nel caso di fornitori storici la valutazione del fornitore si basa sull'esame dei dati storici di fornitura, oltre che, se possibile, sui dati espressi nel questionario. La valutazione dei fornitori è formalizzata nella "Scheda di Valutazione dei Fornitori".	fornitori		
71 PA_20	Il Responsabile Acquisti aggiorna la "Lista dei fornitori Qualificati", che raccoglie l'elenco dei fornitori ai quali IRISACQUA si rivolge per le proprie necessità, salvo ovviamente il caso di nuovi fornitori da testare.	"Lista dei fornitori Qualificati"	Ufficio Acquisti	Infrannuale
72 PA_20	Il Responsabile Acquisti predispone la Richiesta di Offerta e la invia sia ai fornitori qualificati sia a quelli non. Qualora la scelta cadesse su fornitori nuovi, non ancora qualificati, essi saranno considerati in prova e saranno valutati al termine del periodo di accertamento.	Richiesta d'Offerta	Ufficio Acquisti	Ad evento
73 PA_20	Il Responsabile Acquisti valuta gli aspetti economici mentre i Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio sono coinvolti per gli aspetti di natura tecnica.	Offerte valutate	Ufficio Acquisti Responsabili di Servizio / Reparto /	Ad evento
74 PA_20	Il Responsabile Acquisti predispone l'ordine/contratto di fornitura e lo porta all'attenzione della Direzione per la sottoscrizione nel rispetto dei poteri di firma. Gli ordini di acquisto devono contenere tutte le informazioni, le specifiche tecniche e gli altri elementi peculiari della fornitura, nonché le eventuali modifiche e/o variazioni concordate con il fornitore in sede di trattativa post-offerta.	Ordine d'Acquisto	Ufficio Acquisti	Ad evento
75 PA_20	In caso di estrema e giustificata urgenza può rendersi necessario procedere all'approvvigionamento di prodotti/servizi, senza che sia possibile seguire la normale procedura di acquisto e di verifica di quanto acquisito, purché nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente (si veda Procedura Sistema Gestione Acquisti). In tal caso i Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio procedono in autonomia alla fornitura e, nel più breve tempo possibile, predisporranno un Ordine di acquisto attraverso il SIL nel quale evidenzieranno la motivazione che ha portato a tale procedura, che sottoporranno all'esame del Responsabile Acquisti e della Direzione	Ordine d'Acquisto	Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio	Ad evento

	Generale.			
76 PA_20	La Direzione Generale vista l'Ordine di Acquisto controllando la congruità della motivazione giustificativa dell'emergenza.	Ordine d'Acquisto sottoscritto dalla Direzione Generale	Direzione Generale	Ad evento
77 PA_20	La registrazione della fattura a sistema avviene se risulta l'Ordine di Acquisto evaso a seguito delle seguenti verifiche: - Ordine di Acquisto firmato dalla Direzione Generale e caricato a sistema; - bolla di accompagnamento; - nota di avvenuta prestazione di servizi; - Stati Avanzamento Lavori.	Fattura a sistema	Direzione Amministrativa	Settimanale o Mensile
Gestione dei rapporti con Enti Pubblici (Guardia di Finanza, Ispettori del Lavoro, INAIL, ecc…)				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
78 PA_21	Predisposizione ed aggiornamento periodico della lista dei dipendenti autorizzati ad avere contatti con i Pubblici Funzionari.	Lista dei dipendenti autorizzati	Direzione Generale	Infrannuale
79 PA_21	Il Responsabile Direzione Amministrativa invia il verbale dell'ispezione redatto dal Pubblico Funzionario alla Direzione Generale ed all'Organismo di Vigilanza.	Verbale dell'ispezione	Direzione Amministrativa	Ad evento
Gestione contenziosi giudiziali				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
80 PA_22	In caso di affidamento diretto, consentito dalla legge, la scelta dello Studio Legale è effettuata dalla Direzione Generale o, per i contenziosi in materia di appalto, dalla Direzione Legale in quest'ultimo caso deve essere approvata dalla Direzione Generale.	Richiesta di autorizzazione sottoscritta Direzione Generale	Direzione Generale/Direzione Legale	Ad evento
81 PA_22	La Direzione Generale/la Direzione Legale per le rispettive competenze controllano che gli anticipi sulle spese nonché le notule presentate dallo Studio Legale siano conformi al tariffario dell'Ordine degli Avvocati prima dell'avvio al pagamento	Notule vistate dalla Direzione Generale o della Direzione Legale	Direzione Generale/ Direzione Legale	Annuale
82 PA_22	La Direzione Generale/ Direzione Legale per le ripsettive competenze richiedono periodicamente allo Studio Legale una relazione scritta sull'andamento del processo in corso o copie dei verbali d'udienza.	Relazione redatta dallo Studio legale o copie verbali d'udienza	Direzione Generale/Direzione Legale	Infrannuale
Gestione gare e contratti d'appalto				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
83 PA_23	Fatte salve le fasce d''importo per le quali rispettivamente per lavori e per servizi e forniture, a norma di legge e di Regolamento Generale Aziendale sugli appalti, è lecito procedere con affidamento diretto, possibilmente ed eventualmente previa ricerca di mercato, è necessario aprire un'apposita procedura di gara applicando quanto riportato nella Procedura PS 11 "Gestione acquisti e controllo forniture e servizi".	Procedura PS 11 "Gestione acquisti e controllo forniture e servizi"	Responsabile di settore	Ad evento
84 PA_23	Per le procedure di gara di importo superiore a 150.000 € per lavori e superiore alla soglia comunitaria per forniture e servizi, l'istruttoria	Regolamento Generale IRISACQUA per lavori, servizi e forniture nei	Direzione Legale/ Ulfficio Acquisti	Ad evento

	sarà di pertinenza dell'Ufficio Legale. Le altre sono di competenza dell'Ufficio Acquisti	settori speciali		
85 PA_ 23	Indipendentemente dalle competenze di cui al precedente punto 84, sono attratte dalla competenza della Direzione Legale quelle procedure di servizi e forniture che, anche se al di sotto delle soglia comunitaria presentino livelli di particolare complessità.	Regolamento Generale IRISACQUA per lavori, servizi e forniture nei settori speciali	Direzione Legale	Ad evento
86 PA_23	Gli ambiti di pubblicità degli atti di gara per l'affidamento dei Lavori (….) , compreso quello riguardante l'esito gara, sono effettuati in conformità alle puntuali prescrizioni del Regolamento Generale Irisacqua per Lavori Servizi e Forniture	Documento avviso di gara e pubblicazione bando e Avviso esito gara	Direzione Legale	Ad evento
87 PA_23	Gli ambiti di pubblicità degli atti di gara per l'affidamento di Servizi e Forniture (….) compreso quello riguardante l'esito gara, sono effettuati in conformità alle puntuli prescrizioni del Regolamento Generale di Irisacqua per Lavori servizi e Forniture.	Documento Avviso di gara e pubblicazione bando e Avviso esito gara	Ufficio Acquisti	Ad evento
88 PA_23	I criteri vengono definiti ed elencati ed esplicitati già nell'avviso di gara.	Documento avviso di gara e pubblicazione bando	Direzione Legale/ Ufficio Acquisti in base alle relative competenze e Settore Tecnico per la parte tecnica	Ad evento
89 PA_23	La Direzione Generale procede alla nomina dei membri della Commissione di Gara preposta all'apertura e valutazione delle offerte pervenute Procedura Sistema 09 "Gestione gare".	Verbali	Direzione Generale Direzione Legale	Ad evento
90 PA_23	Legge 241/90 che stabilisce la procedura per la richiesta di accesso ai documenti.	Richiesta accesso ai documenti amministrativi	Direzione Legale / Ufficio Acquisti in base alle relative competenze	Ad evento
Gestione dei fornitori				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
92 PA_24	I Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio devono trasmettere all'Ufficio Acquisti il modulo "Fabbisogno" (mod. 01-SI-03) compilato attraverso il sistema informatico gestionale NETA – Sottosistema Informativo Logistica "SIL", indicando: - la descrizione del bene/servizio richiesto; - l'importo di spesa presunto, nei limiti del possibile, o il riferimento al prezzo dell'ultima fornitura; - la commessa di riferimento, se l'acquisto è destinato a commessa; - la documentazione tecnica di supporto alla richiesta, in allegato, se necessaria e disponibile; - gli eventuali fornitori suggeriti; - nominativo del responsabile che inoltra la richiesta.	"Fabbisogno" (mod. 01-SI-03)	I Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio	Ad evento
93 PA_24	Il modulo "Fabbisogno" è verificato dal Responsabile Acquisti che procede ad un	"Fabbisogno" (mod. 01-SI-03) approvato	Ufficio Acquisti	Ad evento

	controllo di congruità della richiesta e ad una verifica di conformità normativa.			
94 PA_24	Il Responsabile Acquisti, organizza il bando di gara e/o predispone la lettera di invito, allegando, se necessario, la documentazione tecnica fornita dai settori richiedenti (si veda la Procedura Sistema Gestione Acquisti).	Capitolato	Ufficio Acquisto Ufficio Legale	Ad evento
95 PA_24	I fornitori e le relative forniture sono sottoposti a valutazione sulla base di criteri riportati dalla "Procedura Sistema Fornitori". Al fornitore viene consegnato il "Questionario di valutazione dei fornitori" per gli aspetti inerenti la qualità e per gli aspetti di natura tecnica. La valutazione dei nuovi fornitori si basa, oltre che sui dati ricavati dal questionario, sull'esame di un periodo di fornitura di norma pari a un anno, salvo diversa disposizione da parte del Responsabile Acquisti. Nel caso di fornitori storici la valutazione del fornitore si basa sull'esame dei dati storici di fornitura, oltre che, se possibile, sui dati espressi nel questionario. La valutazione dei fornitori è formalizzata nella "Scheda di Valutazione dei Fornitori".	- "Questionario di valutazione dei fornitori" - Scheda di qualificazione fornitori	Ufficio Acquisti	Ad evento
96 PA_24	Il Responsabile Acquisti aggiorna la "Lista dei fornitori Qualificati", che raccoglie l'elenco dei fornitori ai quali IRISACQUA si rivolge per le proprie necessità, salvo ovviamente il caso di nuovi fornitori da testare.	"Lista dei fornitori Qualificati"	Ufficio Acquisti	Infrannuale
97 PA_24	Il Responsabile Acquisti predispone la Richiesta di Offerta e la invia sia ai fornitori qualificati sia a quelli non. Qualora la scelta cadesse su fornitori nuovi, non ancora qualificati, essi saranno considerati in prova e saranno valutati al termine del periodo di accertamento.	Richiesta d'Offerta	Ufficio Acquisti	Ad evento
98 PA_24	Il Responsabile Acquisti valuta gli aspetti economici mentre i Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio sono coinvolti per gli aspetti di natura tecnica	Offerte valutate	Ufficio Acquisti Responsabili di Servizio / Reparto /	Ad evento
99 PA_24	Il Responsabile Acquisti predispone l'ordine/contratto di fornitura e lo porta all'attenzione della Direzione per la sottoscrizione nel rispetto dei poteri di firma. Gli ordini di acquisto devono contenere tutte le informazioni, le specifiche tecniche e gli altri elementi peculiari della fornitura, nonché le eventuali modifiche e/o variazioni concordate con il fornitore in sede di trattativa post-offerta.	Ordine d'Acquisto	Ufficio Acquisti	Ad evento
100 PA_24	In caso di estrema e giustificata urgenza può rendersi necessario procedere all'approvvigionamento di prodotti/servizi, senza che sia possibile seguire la normale procedura di acquisto e di verifica di quanto acquisito, purché nei limiti di spesa previsti	Ordine d'Acquisto	Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio	Ad evento

	dalla normativa vigente (si veda Procedura Sistema Gestione Acquisti). In tal caso i Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio procedono in autonomia alla fornitura e, nel più breve tempo possibile, predisporranno un Ordine di acquisto attraverso il SIL nel quale evidenzieranno la motivazione che ha portato a tale procedura, che sottoporranno all'esame del Responsabile Acquisti e della Direzione Generale.			
101 PA_24	La Direzione Generale vista l'Ordine di Acquisto controllando la congruità della motivazione giustificativa dell'emergenza.	Ordine d'Acquisto sottoscritto dalla Direzione Generale	Direzione Generale	Ad evento
102 PA_24	La registrazione della fattura a sistema avviene se risulta l'Ordine di Acquisto evaso a seguito delle seguenti verifiche: - Ordine di Acquisto firmato dalla Direzione Generale e caricato a sistema; - bolla di accompagnamento; - nota di avvenuta prestazione di servizi; - Stati Avanzamento Lavori.	Fattura a sistema	Direzione Amministrativa	Settimanale o Mensile
103 PA_24	Il Responsabile Direzione Amministrativa procede all'invio, tramite homebanking, dei mandati di pagamento delle fatture che risultano a sistema in stato "liquidabili". Lo stato "liquidabile" della fattura è dipesa da: - Ordine di Acquisto evaso; - Data di scadenza in prossimità. Il Mandato di pagamento deve essere siglato dal Responsabile di Funzione e firmato per autorizzazione dalla Direzione Generale.	Estrazione del scadenziario delle fatture	Direzione Amministrativa	Settimanale o mensile
Selezione del personale				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
104 PA_25	In fase di definizione del budget aziendale i Responsabili di Settore con la Funzione Risorse Umane identificano le esigenze di nuove risorse da inserire nella struttura. Il Budget è approvato dalla Direzione Generale	Budget approvato	Direzione Generale	Annuale
105 PA_25	Il Responsabile di Settore o funzione interessato dal processo definisce le competenze richieste per la nuova risorsa nel avviso di ricerca nuovo personale. La commissione verifica la completezza dell'avviso e determina i criteri di preselezione e valutazione titoli	Avviso di ricerca nuovo personale	Responsabili di Settore / funzione Commissione Giudicatrice	Ad evento
106 PA_25	L'Amministratore Unico autorizza formalmente il bando di gara per la selezione dei candidati.	Avviso di ricerca nuovo personale	Amministratore Unico	Ad evento
107 PA_25	La Commissione verifica le domande pervenute e definisce una lista dei candidati da avviare a colloquio sulla base dei criteri di preselezione precedentemente individuati	Lista dei candidati	Commissione Giudicatrice	Ad evento
108	La Commissione formalizza il risultato del	Verbale di Commissione	Commissione	Ad evento

PA_25	colloquio in merito al giudizio sugli aspetti motivazionali, tecnici e psico-attitudinali del candidato.		Giudicatrice	
109 PA_25	L'Amministrazione del personale deve prevedere, nell'elenco dei documenti da richiedere in fase di assunzione, il certificato penale.	Certificato penale	Amministrazione del personale	Ad evento
Gestione dei doni, omaggi e liberalità				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
111 PA_26	La Direzione Generale autorizza la lista omaggi.	Lista omaggi firmata	Direzione Generale	Ad evento
112 PA_26	Il Responsabile Direzione Amministrativa effettua l'acquisto dei doni, omaggi o liberalità, previa verifica della lista omaggi autorizzata dalla Direzione Generale.	Lista omaggi siglata dal Responsabile Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ad evento
113 PA_26	Segreteria di Direzione gestisce il report dove si riporta l'elenco dei doni, omaggi e liberalità effettuati.	Report doni, omaggi, liberalità effettuati	Direzione Amministrativa	Infrannuale
Gestione dei sistemi informativi				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
114 PA_27	I firewall sono gestiti direttamente da Telecom Italia. La società ha aderito alla convenzione SPC (della società Path.net del gruppo Telecom) che garantisce una piattaforma integrata per lo sviluppo dei servizi ICT delle Pubbliche Amministrazioni.	Convenzione SPC	IT	Giornaliero
115 PA_27	Le LAN sono monitorate dall'Amministratore di Sistema.	Nota di avvenuto monitoraggio	IT	Settimanale o mensile
116 PA_27	- Tutti i sistemi informatici hanno la profilazione dell'utenza che è gestita centralmente dalla funzione IT; - L'inserimento di una nuova utenza o sua modifica necessita la compilazione di un modulo che deve successivamente essere autorizzato dal Responsabile di Funzione (non implementato); - E' presente una lista delle utenze da amministratore. L'utenza da amministratore di rete è specifica ed è univocamente assegnata al dipendente autorizzato.	- Elenco delle utenze a sistema - Modulo di richiesta	IT	Giornaliero
Gestione dei rapporti con Pubblici Funzionari (ASL ed Enti Territoriali)				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
117 PA_28	Predisposizione ed aggiornamento periodico della lista dei dipendenti autorizzati ad avere contatti con i Pubblici Funzionari.	Lista dei dipendenti autorizzati	Direzione Generale	Infrannuale
118 PA_28	Il Responsabile Qualità e Sicurezza invia il verbale dell'ispezione redatto dal Pubblico Funzionario alla Direzione Generale ed all'Organismo di Vigilanza.	Verbale dell'ispezione	Qualità e Sicurezza	Ad evento
119 PA_28	Il Responsabile Qualità e Sicurezza provvede ad informare tempestivamente la Direzione Generale e l'Organismo di Vigilanza circa l'avvio, il procedere e la conclusione delle attività ispettive.	- E- mail di comunicazione inizio ispezione - E-mail di conclusione dell'ispezione con allegato il verbale	Qualità e Sicurezza	Ad evento

Richiesta erogazione fondi pubblici per la formazione				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
120 PA_29	Il Responsabile Qualità e Sicurezza provvede a raccogliere dati/ informazioni/ documentazione da inoltrare allo Studio esterno per la preparazione di: - domanda di richiesta; - documentazione a supporto.	Pratica di richiesta compilata con la relativa documentazione in allegato	Qualità e Sicurezza	Ad evento
121 PA_29	Il Responsabile Amministrativo verifica ed approva la domanda di richiesta di partecipazione al bando, sulla base della documentazione di supporto prima di presentare alla Direzione Generale.	Pratica di richiesta approvata con le relativa documentazione in allegato	Direzione Amministrativa	Ad evento
122 PA_29	La Direzione Generale autorizza la pratica di richiesta di partecipazione al bando da inoltrare alla banca concessionaria.	Pratica di richiesta autorizzata	Direzione Generale	Ad evento
Gestione gare e contratti d'appalto (Settori Speciali)				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
123 PA_30	Fatte salve la fasce d'importo, rispettivamente per lavori e per servizi e forniture, per le quali, a norma di legge e di Regolamento Generale Aziendale sugli appalti, è lecito procedere con affidamento diretto, possibilmente ed eventualmente previa ricerca di mercato, è necessario aprire un'apposita procedura di gara applicando quanto riportato nella Procedura PS 11 "Gestione acquisti e controllo forniture e servizi".	Procedura PS 11 "Gestione acquisti e controllo forniture e servizi"	Responsabile di settore	Ad evento
124 PA_30	Per le procedure di gara di importo inferiore a 150.000 € per lavori ed inferiore alla soglia comunitaria per forniture e servizi, l'istruttoria sarà di pertinenza dell'Ufficio Acquisti	Regolamento Generale IRISACQUA per lavori, servizi e forniture nei settori speciali	Ufficio Acquisti	Ad evento
125 PA_30	Gli ambiti di pubblicità degli atti di gara per l'affidamento dei Lavori (….) compreso quello riguardante l'esito gara, sono effettuati in conformità alle puntuali prescrizioni del Regolamento Generale Irisacqua per Lavori Servizi e Forniture nei settori speciali.	Documento avviso di gara e pubblicazione bando	Direzione Legale	Ad evento
126 PA_30	Gli ambiti di pubblicità degli atti di gara per l'affidamento di servizi e forniture (….) compreso quello riguardante l'esito gara, sono effettuati in conformità alle puntuali prescrizioni del Regolamento Generale Irisacqua per Lavori Servizi e Forniture nei settori speciali..	Documento avviso di gara e pubblicazione bando	Ufficio Acquisti	Ad evento
127 PA_30	I criteri vengono definiti ed elencati ed esplicitati già nell'avviso di gara.	Documento avviso di gara e pubblicazione bando	-Direzione Legale/ Acquisti a seconda della competenza nelle relative procedure - Settore Tecnico per la parte tecnica	Ad evento
128 PA_30	La Direzione Generale procede alla nomina dei membri della Commissione di Gara preposta all'apertura e valutazione delle offerte pervenute Procedura Sistema 09 "Gestione gare".	Verbali	Direzione Generale Direzione Legale	Ad evento

129 PA_30	Legge 241/90 che stabilisce la procedura per la richiesta di accesso ai documenti.	Richiesta accesso ai documenti amministrativi	Direzione Legale/ Acquisti a seconda della competenza nelle relative procedure	Ad evento

6. Flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Le associazioni logiche di dettaglio tra i flussi informativi e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei flussi stessi, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Legale.
Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo organismo vigilanza@irisacqua.it corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione.

Gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali (Vigili del Fuoco, ASL e Enti Territoriali)				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
F PA_1	Il Responsabile Settore Tecnico sul Territorio provvede ad informare tempestivamente la Direzione Generale e l'Organismo di Vigilanza circa l'avvio, il procedere e la conclusione delle attività ispettive.	- E- mail di comunicazione inizio ispezione - E-mail di conclusione dell'ispezione con allegato il verbale	Settore Tecnico	Ad evento
Gestione dei rapporti con Pubblici Funzionari (Osservatorio ed Autorità di Vigilanza, AATO)				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
F PA_3	Il Responsabile Settore Tecnico provvede ad informare tempestivamente la Direzione Generale e l'Organismo di Vigilanza circa l'avvio delle attività ispettive. Alla conclusione delle attività ispettive, il verbale redatto dai Pubblici Funzionari deve essere inviato tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.	- E- mail di comunicazione inizio ispezione - E-mail di conclusione dell'ispezione con allegato verbale	Settore Tecnico	Ad evento
Gestione dei rapporti con Pubblici Funzionari (Osservatorio ed Autorità di Vigilanza, AATO)				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
F PA_6	Il Responsabile Settore Tecnico provvede ad informare tempestivamente la Direzione Generale e l'Organismo di Vigilanza circa l'avvio delle attività ispettive. Alla conclusione delle attività ispettive, il verbale redatto dai Pubblici Funzionari deve essere inviato tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.	- E- mail di comunicazione inizio ispezione - E-mail di conclusione dell'ispezione con allegato verbale	Settore Tecnico	Ad evento
Rilascio di pareri tecnici su progettazione impianti per lottizzazioni private				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
F PA_9	Il Supervisore Tecnico comunica all'Organismo di Vigilanza, a seguito dell'emissione della delibera tecnica per nuova urbanizzazione, quando l'esecuzione dei lavori per la realizzazione viene affidata a	E-mail di comunicazione	Supervisore Tecnico	Ad evento

	Irisacqua..			
Gestione cassa				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
F PA_12	Le autorizzazione di uscita cassa in contanti per gli importi superiori a € 500 devono essere segnalate all'Organismo di Vigilanza dal Responsabile Direzione Amministrativa.	Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ad evento
Pagamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche (INPS, INAIL, ecc). Ispezioni in materia di contributi sul lavoro				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
F PA_13	Il Responsabile Direzione Amministrativa provvede ad informare tempestivamente la Direzione Generale e l'Organismo di Vigilanza circa l'avvio, il procedere e la conclusione delle attività ispettive.	- E- mail di comunicazione inizio ispezione - E-mail di conclusione dell'ispezione con allegato il verbale	Direzione Amministrativa	Ad evento
Ispezioni in materia di imposte e tasse				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
F PA_14	Il Responsabile Direzione Amministrativa provvede ad informare tempestivamente la Direzione Generale e l'Organismo di Vigilanza circa l'avvio, il procedere e la conclusione delle attività ispettive.	- E- mail di comunicazione inizio ispezione - E-mail di conclusione dell'ispezione con allegato il verbale	Direzione Amministrativa	Ad evento
Richiesta erogazione fondi pubblici per la formazione				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
F PA_17	Il Responsabile Direzione Amministrativa invia una comunicazione, per posta elettronica, all'Organismo di Vigilanza della preparazione della pratica di richiesta dei fondi pubblici.	E-mail di comunicazione	Direzione Amministrativa	Ad evento
Gestione dei rapporti con Enti Pubblici (Guardia di Finanza, Ispettori del Lavoro, INAIL, ecc…)				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
F PA_21	Il Responsabile Direzione Amministrativa provvede ad informare tempestivamente la Direzione Generale e l'Organismo di Vigilanza circa l'avvio, il procedere e la conclusione delle attività ispettive.	- E- mail di comunicazione inizio ispezione - E-mail di conclusione dell'ispezione con allegato il verbale	Direzione Amministrativa	Ad evento
Gestione contenziosi giudiziali				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
F PA_22	La Direzione Generale/IDirezione Legale per rispettiva competenza, comunica all'OdV l'inizio del processo e la chiusura dello stesso	E-mail all'OdV	Direzione Generale/ Direzione Legale	Ad evento
F1 PA_22	La Direzione Generale/IDirezione Legale,per rispettiva competenza, trasmette all'OdV le relazioni ricevute dallo Studio Legale	E-mail all'OdV	Direzione Generale/Direzione Legale	Infrannuale
Gestione dei doni, omaggi e liberalità				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
F PA_26	La Direzione Amministrativa inoltra tempestivamente all'Organismo di Vigilanza la lista omaggi autorizzata.	E-mail di comunicazione con l'allegata la lista omaggi autorizzata	Direzione Generale	Ad evento
Gestione dei rapporti con Pubblici Funzionari (Osservatorio ed Autorità di Vigilanza, AATO)				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
F PA_28	Il Responsabile Qualità e Sicurezza provvede ad informare tempestivamente la Direzione Generale e l'Organismo di Vigilanza circa l'avvio, il procedere e la conclusione delle attività ispettive.	- E- mail di comunicazione inizio ispezione - E-mail di conclusione dell'ispezione con allegato il verbale	Qualità e Sicurezza	Ad evento
Richiesta erogazione fondi pubblici per la formazione				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**

F PA_29	Il Direttore Amministrativo invia una comunicazione, per posta elettronica, all'Organismo di Vigilanza della preparazione della pratica di richiesta dei fondi pubblici.	E-mail di comunicazione	Direzione Amministrativa	Ad evento

PARTE SPECIALE – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati ai sensi del D. Lgs. 231/2001

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Sono destinatari (in seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Irisacqua S.r.l.. (in seguito la "Società") e s'impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti ed, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei delitti informatici e di trattamento illecito dei dati ai sensi dell'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei delitti informatici e di trattamento illecito dei dati di cui all'articolo 24 bis del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere e che, secondo un approccio di *risk assessment*, ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;
- specificare, ove possibile, al livello dei rischi-reato in esame i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società ai fini della prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24 bis afferente tutti i delitti informatici compresi quelli innovati ed introdotti *ex novo* dalla medesima legge.

L'articolo 24-bis del D. Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati" stabilisce:

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*

2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.*

3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*

4. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettera a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

I reati indicati in questa disposizione di legge sono riconducibili a queste tipologie di reato:

1. **Le falsità**
   - (art. 491 bis. c.p.) Documenti informatici
2. **Delitti contro l'inviolabilità del domicilio**

- (art. 615 ter c.p.) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

- (art. 615 quater c.p.) Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici a telematici
- (art. 615 quinquies c.p.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

3. **Delitti contro l'inviolabilità dei segreti**
   - (art. 617 quater) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
   - (art. 617 quinquies) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
4. **Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone**
   - (art. 635 bis) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
   - (art. 635 ter) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
   - (art. 635 quater) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
   - (art. 635 quinquies) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
5. **Delitti contro il patrimonio mediante frode**
   - (art. 640 quinquies) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica spiegazione della singola fattispecie.

1.1Le falsità

Art. 491 bis c.p. Documenti informatici

Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesse concernenti, rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Questa disposizione, inserita dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1993, n. 547, è stata modificata dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 che ha soppresso il secondo periodo dell'articolo ed ha aggiunto la locuzione "avente efficacia probatoria" specificando la nozione di documento informatico rilevante ai fini dell'applicabilità del titolo del codice penale sulle falsità in atti.

1.2Delitti contro l'inviolabilità del domicilio

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
2. *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
3. *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico a alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Il bene giuridico protetto dal precetto in esame è la riservatezza delle comunicazioni e/o delle informazioni il cui scambio avviene, oggi, per la gran parte, tramite sistemi informatici.

Per "sistema informatico" deve intendersi un insieme di apparecchiature destinate ad assolvere funzioni utili all'uomo attraverso l'utilizzo (anche parziale) di tecnologie informatiche.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante è duplice e si concretizza nell'accesso abusivo ad un sistema informatico protetto o nella permanenza in detto sistema nonostante l'espressione di volontà contraria da parte di chi ha il diritto di escluderlo;

- l'elemento soggettivo è il *dolo generico,* inteso quale coscienza e volontà di entrare in un sistema e di permanervi contro la volontà dell'avente diritto;
- il reato è di mera condotta e si consuma quando l'agente porta a compimento una delle condotte sopra descritte ovvero accede al sistema informatico, senza che sia necessario che si configuri una lesione del sistema o che l'accesso sia stato effettuato con il fine di violare la riservatezza degli utenti autorizzati[7].

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, diffonde, riproduce, comunica o consegna codici o parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzione idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5164 a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater c.p..

Il reato previsto dal precetto è un reato di pericolo finalizzato a prevenire la commissione di delitti più gravi contro la riservatezza o contro il patrimonio.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante consiste nel procurarsi, diffondere, riprodurre, comunicare o consegnare *password* per l'accesso ad un sistema;
- l'elemento soggettivo è il *dolo specifico* in quanto la condotta deve essere perpetrata al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ovvero per cagionare un danno;
- il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte.

Due sono le aggravanti previste dal secondo comma della norma in esame: l'una afferisce alla natura del sistema informatico, l'altra al soggetto che compie la violazione[8].

[7] Cfr. Cass. 20 marzo 2007, n. 11689.
[8] Le aggravanti saranno oggetto di un'analisi più dettagliata nel prosieguo della trattazione, avuto riguardo alla disamina dell'art. 617 quater c.p., cui l'art. 615 quater fa espresso richiamo.

Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.32.

Il reato *de quo* è stato oggetto di sostanziali modifiche da parte della legge 48/08 che ha letteralmente sostituito la norma originaria, introdotta per la prima volta nel sistema penale dalla legge n. 547/1993. E' stato, invero, necessario un adeguamento a quanto previsto nella Convenzione del Consiglio d'Europa nel senso di un maggiore severità nella configurazione del reato.

Il reato oggi delineato è un reato di pericolo astratto.

Si precisa che:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nel produrre, riprodurre, procurarsi, importare, diffondere, comunicare, consegnare e mettere a disposizione di altri virus informatici;
- l'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, ovvero la coscienza e volontà nel porre in essere una delle condotte descritte al fine di danneggiare il sistema;
- il reato si consuma nel momento in cui delle condotte viene realizzata senza che rilevi il conseguimento dello scopo lesivo.

1.3Delitti contro l'inviolabilità dei segreti.

Art. 617 quater Intercettazione, impedimento, o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa .

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
2. *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
3. *da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato.*

Il bene giuridico protetto dalla norma è la segretezza delle comunicazioni che, oltre ad essere telefoniche (art. 617 c.p.) e telegrafiche (617 bis c.p.), sono, soprattutto al giorno d'oggi, informatiche.

Si precisa che:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nell'intercettazione, interruzione o impedimento delle comunicazioni di un sistema informatico o telematico o di più sistemi in comunicazione tra loro, ovvero nel rivelare con qualsiasi mezzo di informazione, il contenuto di predette comunicazioni;
- l'intercettazione delle comunicazioni deve avvenire con mezzi fraudolenti;
- l'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte sopra descritte.

Aggravanti speciali sono, da ultimo, previste nel comma terzo della norma in esame.

Esse sono:

- la natura statale, pubblica o l'appartenenza ad un'impresa esercente attività di pubblico servizio o di pubblica utilità del sistema in danno del quale vengono poste in essere le condotte penalmente rilevanti;
- la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'agente qualora perpetri una delle condotte descritte con abuso dei poteri, violazione dei doveri inerenti al servizio od alla funzione o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- l'esercizio abusivo della professione di investigatore privato.

Il verificarsi delle aggravanti sopra esposte implica la procedibilità d'ufficio del reato nonché l'applicabilità della pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 617 quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni .

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

La fattispecie di reato in esame ha la funzione di punire le attività prodromiche all'intercettazione, impedimento od interruzione delle comunicazioni.

Si precisa che :

- la condotta penalmente rilevante consiste nell'installazione delle apparecchiature idonee a violare la segretezza delle comunicazioni;
- l'elemento soggettivo richiesto è il *dolo generico* inteso come coscienza e volontà dell'installazione di apparecchiature atte all'intercettazione, impedimento od interruzione della comunicazione;
- il reato si consuma con l'installazione delle apparecchiature.

Sono applicabili le aggravanti speciali del quarto comma dell'art. 617 quater c.p..

1.4 Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Il reato è stato ridelineato dalla legge 48/08 che ha ovviato ad alcune critiche mosse dalla dottrina in quanto la fattispecie riproduceva, pedissequamente, quella costruita per il reato di "danneggiamento", non tenendo conto delle specificità afferenti i beni informatici.

Si precisa che:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nel distruggere, deteriorare, danneggiare informazioni, dati o programmi informatici (software);
- l'elemento soggettivo è il *dolo generico* inteso come coscienza e volontà del porre in essere la condotta descritta con la consapevolezza dell'altruità dell'oggetto materiale del reato;
- il delitto si consuma con il verificarsi dell'evento di danneggiamento.

Costituisce circostanza aggravante il reato è che il fatto sia stato commesso con violenza o minaccia alla persona o con l'abuso della qualità di operatore di sistema.

Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La norma è stata introdotta *ex novo* dalla legge 48/08.

La struttura del reato è analoga a quella descritta nell'art. 635 bis c.p., sia dal punto di vista delle condotte rilevanti, dell'oggetto materiale del reato nonché dell'elemento soggettivo.

La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che le informazioni, i dati e i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque, di pubblica utilità.

Quando la lesione delle informazioni, dei dati o dei programmi si realizza è previsto un aggravio sanzionatorio.

Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici

o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La fattispecie di reato è stata introdotta dalla legge n. 48/08. In ossequio a quanto previsto nella Convenzione ratificata con la medesima legge, la fattispecie dell'art. 635 bis c.p. è stata sdoppiata ovvero le condotte penalmente rilevanti sono state ripartite in due distinte fattispecie. E' stata altresì introdotta una ulteriore specificazione dei possibili e peculiari comportamenti lesivi dei sistemi informatici o telematici.

Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La fattispecie è analoga, in quanto a struttura, a quella dell'art. 635 ter c.p.

La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che le informazioni, i dati e i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque, di pubblica utilità.

Quando la lesione delle informazioni, dei dati o dei programmi si realizza è previsto un aggravio delle sanzioni applicabili.

1.5Delitti contro il patrimonio mediante frode

Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

La fattispecie è stata introdotta dalla legge n. 48/08.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante va individuata nella violazione della normativa afferente i certificatori accreditati e qualificati (cfr. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82);

- l'elemento soggettivo è il *dolo specifico* che va ricercato nel fine ulteriore del certificatore di procurare a sé un ingiusto profitto ovvero di cagionare ad altri un danno.

3. Le attività sensibili ex art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui all'articolo 24 bis del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti attività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
INF_1	IT	Gestione dei sistemi informativi	L'ufficio IT potrebbe introdursi abusivamente in un sistema informatico, ad es. di un'azienda concorrente, forzandone i sistemi di sicurezza per bloccarne l'attività o per motivi di spionaggio. L'ufficio IT potrebbe, al fine di arrecare danno ad un concorrente, diffondere o comunicare codici di accesso ai sistemi di quest'ultima a hacker o altre aziende concorrenti.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Legale I delitti informatici e trattamento illecito dei dati – Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono prospettate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le inseriscono a livello dei rischi-reato di interesse. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice

Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

In particolare, i Destinatari della presenta Parte Speciale devono:

- rispettare e ottemperare a quanto previsto nelle policy aziendali in materia di utilizzo e di gestione degli strumenti informatici;
- accedere esclusivamente ai siti autorizzati;
- consentire l'accesso e l'utilizzo degli strumenti informatici ad essi affidati ai soli soggetti autorizzati.

4.2 Area del Non Fare

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 24 bis del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

E' fatto inoltre divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale ed in generale nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

In particolare, ai destinatari della presente Parte Speciale, è fatto divieto di:

- introdursi in sistemi informativi e banche dati altrui senza averne autorizzazione o licenza;
- intercettare ovvero interrompere comunicazioni telematiche;
- cedere le proprie credenziali di autenticazione per l'utilizzo dei sistemi informatici a terzi non autorizzati;
- disattivare i controlli e le limitazioni d'uso attivati dalla Capo Gruppo a protezione dei sistemi informativi;
- effettuare il download di programmi finalizzati ad attività di hackeraggio;
- modificare le impostazioni degli strumenti informatici a disposizione in assenza di autorizzazione da parte dei soggetti preposti;
- richiedere permessi speciali, attraverso l'apertura di ticket *ad hoc*, per ottenere deroghe alle policy in vigore in Azienda con conseguente disattivazione dei blocchi di sistema implementati a presidio del corretto utilizzo dei sistemi informativi.

4. I delitti informatici e di trattamento illecito dei dati – Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettati i protocolli di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra individuati (articolo 24 bis del D.Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Legale.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nei Protocolli e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001

Gestione dei sistemi informativi				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_ INF 1	Implementazione di barriere per il download di protocolli o programmi che consentano l'accesso abusivo a sistemi protetti.	Blocchi di sistema	IT	Ad evento

PARTE SPECIALE – Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

5. Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 25 bis del D.Lgs. 231/01 prende in considerazione i reati del Capo I del Titolo VII del libro II del Codice Penale, ovvero alcuni dei delitti contro la fede pubblica.

La disposizione, rubricata "Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo", stabilisce:

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
   1. *Per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
   2. *Per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
   3. *Per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
   4. *Per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
   5. *Per il delitto di cui all'articolo 459, le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
   6. *Per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.*

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3098;

1) *chiunque contraffa monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
2) *chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
3) *chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende omette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*

4) *chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.

La fattispecie di reato di cui all'art. 453 c.p. prevede quattro tipi di condotte diverse che sono comuni al reato previsto dall'art. 454; da qui l'opportunità di una trattazione complessiva delle due fattispecie.

Il bene giuridico protetto dalle norme in esame è la *fede pubblica*, da intendersi *come fiducia del pubblico in determinati oggetti o simboli, sulla cui genuinità o autenticità deve potersi fare affidamento al fine di rendere certo e sollecito lo svolgimento del traffico economico e/o giuridico*[9].

I reati di falso nummario sono reati di pericolo e come tali tutelano anticipatamente il bene giuridico protetto.

Le condotte penalmente rilevanti individuate dalle norme sono:

- la contraffazione di carta moneta o di monete metalliche (art. 453 comma 1 c.p.), che consiste in una imitazione di quelle vere che sia idonea a trarre in inganno;
- l'alterazione di monete che consiste nella modifica della sostanza o dell'aspetto delle stesse (art. 453 comma 2 c.p., 454 c.p.), in particolare, l'alterazione, secondo la giurisprudenza, integra gli estremi del reato se serve ad attribuire alla moneta l'apparenza di un valore superiore od inferiore;
- l'aver introdotto, detenuto o speso o messo altrimenti in circolazione le monete alterate o contraffatte dando ad esse l'apparenza di un valore superiore (art. 453 n. 3), ovvero scemandone il valore (art. 454 II° periodo) senza aver partecipato alla contraffazione od all'alterazione, di concerto con chi ha eseguito l'operazione o con un intermediario;
- il reato si configura col porre in essere le condotte sopra descritte ed è configurabile il tentativo;
- l'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato attraverso le condotte sopra descritte è il dolo generico.

Le condotte penalmente rilevanti per l'integrazione del reato di cui agli artt. 453 n. 4 e 454 ultimo periodo sono:

- acquisto o ricevimento di monete false o alterate (come definite in precedenza) al fine di metterle in circolazione;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, che consiste nel perseguire il fine di mettere in circolazione le monete.

[9] La definizione di fede pubblica, riportata letteralmente, è stata elaborata da Fiandaca.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

E' un'ipotesi di reato che ha carattere residuale rispetto a quelle previste negli artt. 453 e 454 c.p. già oggetto di trattazione.

Si precisa che:

- a seconda della condotta posta in essere (primo inciso o secondo inciso della norma) l'elemento soggettivo richiesto è quello del dolo specifico o del dolo generico.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1032.

Il reato si configura quando il soggetto agente abbia ricevuto *in buona fede* monete false e si sia successivamente reso conto della falsità delle stesse.

Si precisa che:

- qualora l'agente abbia non solo ricevuto ma anche speso o messo in circolazione le monete false, la punibilità dell'agente sarà esclusa.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale si intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Chiunque contraffa la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta

contraffatta, è punito, se il fatto costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1032.

Il reato si configura quando l'agente riproduce, imitandole, le filigrane ovvero le forme, le tele ed i punzoni che servono a fabbricare la carta filigranata.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da €103 a €516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

La norma è stata modificata dal D.L. 350/01, cd Decreto Euro convertito nella L. 409/01 che ha introdotto, tra le altre, specifiche disposizioni contro la falsificazione dell'euro.
Il Decreto, invero, ha annoverato tra gli oggetti materiali del reato "i programmi informatici" ed ha altresì innovato la norma aggiungendovi il comma secondo.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Il reato si configura quando l'agente:

- utilizza valori di bollo contraffatto od alterati;
- fa dolosamente uso (coscientemente e volontariamente) di valori di bollo alterati o contraffatti ricevuti in buona fede.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffa o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffa o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme di legge interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a € 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE – Delitti contro l'industria e il commercio

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – Delitti contro l'industria e il commercio

Sono destinatari (in seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di S.p.A. (in seguito la "Società") e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operano nell'ambito delle aree di attività sensibile per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree a rischio per conto o nell'interesse della Società.

Questa Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo indicare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari e di indicare i protocolli di controllo adottati al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all'articolo 25 *bis* 1 del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all'articolo 25-*bis* 1 del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere e che, secondo un approccio di *risk assessment*, ritiene inerenti e rilevanti ai rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, al livello dei rischi-reato in esame i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei

controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 15 comma 7 lett. b) della L. 23 luglio 2009, n. 99, intitolata "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nel Codice Penale alcuni nuovi delitti contro l'industria ed il commercio e ha inserito nel D.Lgs. 231/01 un nuovo articolo in cui sono richiamati, tra gli altri, anche i neo introdotti delitti nonché quelli che la suddetta Legge ha modificato.

In particolare, sono richiamati i seguenti delitti del Codice Penale:

- art. 513 Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- art. 513 bis Illecita concorrenza con violenza o minaccia;
- art. 514 Frodi contro le industrie nazionali;
- art. 515 Frode nell'esercizio del commercio;
- art. 516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- art. 517 ter Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- art. 517 quater Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

E' stato quindi ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione del Decreto che non prendeva in considerazione tale famiglia di delitti che rientrano nei Delitti contro l'economia pubblica.

L'articolo 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
   a) *per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517* ter *e 517* quater *la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
   b) *per i delitti di cui agli articoli 513* bis *e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*
2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2.*

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie di reato prevista, accompagnata da una sintetica illustrazione dello stesso.

Art. 513 Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il

fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032.

Il delitto in esame è un reato di pericolo nonché una figura residuale rispetto agli altri delitti come si desume dall'espressa clausola di sussidiarietà riportata nella norma. E' punibile solo su querela della persona offesa.

Si precisa che:

- la condotta consiste:
  - nell'adoperare violenza sulle cose ovvero nell'utilizzare qualsiasi energia fisica su una cosa danneggiandola, trasformandola o mutandone la destinazione d'uso;
  - nell'adoperare, alternativamente, mezzi fraudolenti ossia artifizi e raggiri idonei a trarre in inganno;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, caratterizzato dal fatto che l'agente deve agire al fine di causare l'impedimento o il turbamento.

Art. 513 bis. Illecita concorrenza con violenza o minaccia

1. *Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.*
2. *La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici*

Il delitto in esame è finalizzato a tutelare la libertà dell'industria e del commercio soprattutto dagli atti tipici delle associazioni di stampo mafioso o analoghe.

Si precisa che:

- soggetto attivo del reato è chiunque eserciti un'attività commerciale, industriale o produttiva;
- la condotta consiste nel compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia. Gli atti di concorrenza sono tutti quegli atti compiuti al fine di produrre o vendere di più rispetto ad altri soggetti che esercitano la medesima attività;
- tali atti devono essere compiuti usando violenza sulle cose o minaccia, laddove per minaccia si intende la prospettazione di un male ingiusto e futuro il cui realizzarsi dipende dalla volontà del soggetto che la mette in atto;
- l'elemento soggettivo del reato è, per alcuni il dolo generico mentre per altri il dolo specifico.

Art. 514. Frodi contro le industrie nazionali

1. *Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516.*

2. *Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena e' aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

Il reato in esame si consuma con il verificarsi del "nocumento all'industria nazionale"; non è ammissibile il tentativo altrimenti si configurerebbe il delitto previsto e punito dall'art. 474 c.p..

Si precisa che:

- la condotta consiste nel porre in vendita o nel mettere in circolazione prodotti industriali i cui nomi, marchi e segni sono contraffatti;
- l'elemento soggettivo del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta sopra descritta con la consapevolezza della contraffazione dei nomi, marchi e segni arrecando nocumento all'industria nazionale.

Art. 515. Frode nell'esercizio del commercio.

1. *Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065.*
2. *Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103.*

Il delitto in oggetto è un delitto comune in quanto può essere commesso da chiunque eserciti un'attività commerciale o uno spaccio aperto al pubblico. E' un delitto sussidiario come espressamente previsto dalla norma.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante consiste nella consegna all'acquirente di qualsiasi bene materiale (fatta eccezione per il denaro) non conforme rispetto a quella pattuito. La non conformità del bene è individuabile in una diversità di genere, di specie, di qualità, di quantità o di provenienza;
- l'elemento soggettivo del delitto in esame è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di consegnare una cosa diversa secondo quanto sopra esplicitato;
- il momento in cui il reato si consuma è quello della consegna della merce all'acquirente.

Art. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

Il delitto in esame, come quello precedente, è un delitto comune che può essere commesso da chiunque mette in vendita o in commercio sostanze alimentari.

Si precisa che:

- la condotta consiste nel mettere in vendita o in commercio sostanze alimentari non genuine facendole apparire, attraverso l'inganno, come genuine. Per sostanze alimentari si intendono tutti quelle sostanze destinate all'alimentazione umana, bevande comprese. La non genuinità delle stesse risiede nel fatto che siano state modificate per opera dell'uomo che le ha alterate o contraffatte.
- L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà dell'aver messo in vendita o in commercio sostanze alimentari con la consapevolezza della loro non genuinità e con la volontà di presentarle come genuine.
- Il delitto si consuma quando il soggetto attivo pone in vendita o mette altrimenti in commercio le sostanze alimentari. Per questo motivo è configurabile altresì il tentativo che ricorre quando la merce non sia ancora uscita dalla disponibilità del produttore ma quando questi abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione del prodotto (Cfr. Cass. 25.07.98, n. 8662).

Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

Il delitto in esame è un delitto comune e sussidiario. Le sanzioni ivi previste sono state oggetto di modifica da parte della L. 99/09 che ha innalzato la pena della reclusione da uno a due anni in aggiunta alla multa, il cui importo era stato portato da € 1.032 a € 20.000 dalla L. 80/05.

Si precisa che:

- presupposto del reato è l'esistenza di nomi o di marchi che caratterizzano il prodotto, individuandolo e distinguendolo da altri della stessa specie sicché il soggetto attivo del reato ne fa uso applicandoli a prodotti similari al fine di trarre in inganno il consumatore sull'origine o sulla provenienza del prodotto;
- la condotta penalmente rilevante consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio prodotti o opere dell'ingegno con segni mendaci.

Art. 517 ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

1. *Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*
2. *Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il delitto di cui sopra è stato introdotto nel Codice Penale con la Legge 99/09. E' un delitto comune ed è una fattispecie residuale in quanto la norma prevede che tale delitto si configuri "salva l'applicazione delle fattispecie previste e punite dagli articoli 473 e 474 c.p., rispettivamente rubricati "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni" e "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi".

Art. 517 quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

1. *Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

2. *Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

3. *Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

4. *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

Il delitto sopra citato è stato introdotto nel Codice Penale dalla citata Legge n. 99/09.
La fattispecie criminosa è finalizzata alla tutela "indicazioni geografiche" o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, considerate sia come una garanzia di qualità del prodotto che come fattore discriminante per la scelta da parte del consumatore, che esegue l'acquisto di un prodotto anche in base alla sua provenienza.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE – Reati societari ai sensi del D.Lgs. 231/2001

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – Reati societari

Sono destinatari (in seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Irisacqua S.r.l.. (in seguito la "Società") e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra società del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari di cui all'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati societari di cui all'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Società ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 25-ter, comma 1 del D.Lgs. 231/2001, inserito dall'articolo 3 del D.Lgs. 61/2002, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal codice civile, dispone che: "...*se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano*..." le sanzioni pecuniarie definite in forma edittale per fattispecie di reato.

Il richiamo dei reati societari così operato, determina effetti rilevanti in tema di definizione delle fattispecie di reato imputabili agli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, poiché:

- per alcuni reati è difficile configurare una condotta che possa essere rilevante in quanto: "... *commessi nell'interesse della società*...";
- altre fattispecie sono "caricate" di ulteriori elementi descrittivi che limitano le ipotesi di responsabilità amministrativa configurabili in capo agli enti: in particolare, elencando quali soggetti attivi dei reati societari gli amministratori, direttori generali o liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza, è ristretta l'applicabilità di talune fattispecie (i.e. per i reati comuni) o perfino esclusa (per le ipotesi di reati propri di soggetti diversi da quelli ricordati).

In aggiunta, l'esplicito richiamo dello stesso comma 1 alle sole *sanzioni pecuniarie*, come conseguenza dell'insorgere della responsabilità in esame, elimina l'applicabilità delle sanzioni interdittive e delle relative misure cautelari.

L'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/01 prevede che: *"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie*[10].

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

[10] Ai sensi dell'articolo 39, comma 5 della Legge 262/05, Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
[e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote][11];
[f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote][12];
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile[13], la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

I reati societari così richiamati, per comodità espositiva, sono raggruppati in tre tipologie:

1. Le falsità

- artt. 2621 2622 c.c. False comunicazioni sociali
- art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (concorso in)

[11] Ai sensi dell'articolo 34, secondo comma della Legge 262/05, l'articolo 2623 del codice civile è abrogato.
[12] Ai sensi dell'articolo 37, comma 34 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, l'articolo 2624 del codice civile è abrogato.
[13] Il reato è stato inserito alla lettera r), ai sensi dell'articolo 31, secondo comma della Legge 262/05

2. La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori
- art. 2629-bis Omessa comunicazione del conflitto di interessi
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

3. Altri illeciti

- art. 2625 c.c. Impedito controllo
- art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea
- art. 2637 c.c. Aggiotaggio
- art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Per ogni tipologia di reato individuata, è qui di seguito riportata la lettera degli articoli del Codice Civile che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

2.1 Le Falsità

Art. 2621 False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»

~~*Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero*~~

~~*ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.*~~

~~*La punibilità e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*~~

~~*La punibilità e' esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità e' comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.*~~

~~*In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.*~~

~~*Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.*~~

Articolo 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Articolo 2621-ter c.c. Non punibilità per particolare tenuità
Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

Art. 2622 False comunicazioni sociali delle società quotate
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci,

nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alle societa' indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi».

Art. 2622 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

~~*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*~~

~~*Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*~~

~~*Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma e' da uno a quattro anni e il delitto e' procedibile d'ufficio.*~~

~~*La pena e' da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.*~~

~~*Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.*~~

~~*La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*~~

~~*La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma e' esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità e' comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.*~~

~~*In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.*~~

~~*Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.*~~

Si realizza il delitto di false comunicazioni sociali qualora un soggetto investito di una carica sociale, ivi compresi il dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, espone intenzionalmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (o del gruppo al quale essa appartiene), con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero omette, con la stessa intenzione, informazioni sulla situazione la cui comunicazione sociale è imposta dalla legge.

In riferimento all'art. 2621 c.c. si precisa, tra l'altro, che l'esposizione dei fatti, cui si riferisce l'articolo, deve aver ad oggetto fatti materiali falsi. Tra questi ultimi, rientrano anche le "valutazioni", vale a dire le stime che caratterizzano la maggior parte delle voci di bilancio e che rispondono ad una pluralità di considerazioni fondate su elementi di varia natura. In buona sostanza, si tratta quindi di un mendacio attinente a dati storici.

I fatti materiali falsi, ancorché oggetto di valutazione, devono essere idonei a trarre in inganno i destinatari della situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. In altre parole, la fraudolenza, che in passato rilevava solo come elemento psicologico del reato, rileva ora sul piano dell'attitudine ingannatoria della condotta.

Si noti ancora che la condotta cui si riferisce la norma in commento, riguarda sia il comportamento attivo che quello omissivo. Pertanto, diventa penalmente rilevante ogni condotta che comporti un occultamento di comunicazioni imposte dalla legge.
Quanto sino ad ora esposto trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche nel caso di bilancio consolidato.

Oggetto materiale del reato sono i bilanci, le relazioni, nonché le altre comunicazioni sociali, previste dalla legge, dirette ai soci od al pubblico. Riguardo a queste ultime, la dizione della norma manifesta la volontà del legislatore di espungere dalla fattispecie le comunicazioni interorganiche e le comunicazioni con unico destinatario, pubblico o privato.

Tra le prime, (comunicazioni interorganiche), rientrano tutte le comunicazioni che si verificano tra diversi organi della società, tipicamente tra organo d'amministrazione ed organo di controllo. Si pensi, ad esempio, alle falsità nel progetto di bilancio e nella relazione di comunicati dagli amministratori al Collegio sindacale, ex articolo 2429 cod. civ..

Tra le seconde, ovvero tra le comunicazioni con unico destinatario, si pensi, per i soggetti privati, alla falsa situazione patrimoniale relativa alle condizioni economiche della società, presentata dagli amministratori a istituti di credito, al fine di ottenere finanziamenti. Riguardo ai soggetti pubblici, invece, c'è solo da precisare che, tra questi, non vi rientra l'Amministrazione tributaria. Infatti vi è un'alternatività tra false comunicazioni sociali e dichiarazione dei redditi o IVA fraudolenta o infedele.
Si noti, inoltre, che la norma prevede che deve trattarsi di comunicazioni sociali previste dalla legge. Pertanto, non rientrano nella fattispecie criminosa, ad esempio, gli atti interni e le interviste.

In ordine alla pena e con riferimento all'articolo 2621c.c., presupposto indefettibile per la sua applicabilità (arresto sino a due anni) è che il soggetto tenga intenzionalmente un comportamento che, seppur non produttivo di danno per alcuno, sia anche solo suscettibile di potenziale pericolo. Ciò, ovviamente, viene disposto al fine di fornire massima tutela alle esigenze di "trasparenza societaria".

La condotta descritta, per essere incriminabile, deve comunque essere sorretta dal dolo, consistente nell'intenzionalità dell'agente di trarre in inganno in ordine all'effettiva situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, unita al proposito di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

A quanto sino ad ora esposto, deve tuttavia aggiungersi che il comportamento dell'agente, è punibile solo nel caso in cui le informazioni false od omesse, siano rilevanti e tali da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano variazioni del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quelle corrette.

La fattispecie dell'art. 2622 cod. civ. si distingue da quella del precedente articolo 2621 cod. civ. solo per il fatto che si tratta di un delitto in cui il comportamento del soggetto agente è perseguibile solamente se comporta un danno per la società, per i soci o per i creditori.

Ulteriore elemento di diversità va rilevato nella pena, che è differente a seconda che la società sia quotata in borsa o meno.

Nel primo caso – non applicabile per la Società – il reato è procedibile d'ufficio, e la pena varia da 1 a 4 anni. Nel secondo caso – di una società non quotata in borsa come Irisacqua S.r.l. – il reato è invece perseguibile a querela di parte, e la pena varia da 6 mesi a 3 anni.

Per gli altri elementi caratterizzanti la fattispecie incriminatrice del reato si rimanda alle considerazioni già svolte sub art. 2621 c.c.

Da ultimo, si evidenzia che le pene per entrambi i reati sono state inasprite con l'entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2005 n. 262.

Art. 2623 Falso in prospetto[14]

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Il reato in oggetto, ora descritto nell'articolo 173 bis, comma 1, del D.Lgs. 58/98 (mentre l'art. 2623 cod. civ. è stato espressamente abrogato), risponde all'esigenza sentita dal legislatore di distinguere il comportamento di chi falsifica i "prospetti" e i "documenti", da quello che ha per oggetto le comunicazioni sociali, di cui ai precedenti articoli 2621 e 2622 cod. civ..

Il legislatore non ha attuato un coordinamento tra l'art. 173 bis e il D.Lgs. 231/01: pertanto al momento dell'approvazione della presente Parte Speciale il reato di falso in prospetto non è rilevante ai fini della redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e non sarebbe stato in ogni caso rilevante per la Società, in quanto non soggetta alla disciplina del D.Lgs. n. 58/98.

Oggetto del delitto in commento sono, infatti, i prospetti richiesti ai fini della sollecitazione dell'investimento (art. 94, D.Lgs. n. 58/98) o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati (art. 113, D.Lgs. n. 58/98), ovvero dei documenti da pubblicare in occasione di offerte pubbliche di acquisto (OPA), o di scambio (OPS), redatti con la consapevolezza della falsità

[14] L'articolo 2623 è abrogato e il relativo reato è stato spostato nel Testo Unico sulla Finanza, "Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni".

e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, esponendo false informazioni idonee ad indurre in errore o ad occultare dati o notizie.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque rediga materialmente i menzionati documenti esponendo false informazioni od occultando dati e notizie con intenzione fraudolenta.

Nel novellato articolo 173-bis del TUF, rispetto alla precedente formulazione dell'art. 2623 cod. civ., è rimasta la sola formulazione dell'ipotesi delittuosa, che prevede la reclusione da uno a cinque anni.

La circostanza che la fattispecie tipica di reato, abrogata nel codice civile, sia stata riproposta nel TUF lascia supporre che il legislatore non l'abbia reinserita tra i reati societari ex D. Lgs. 231/2001 per una mera svista.

Art. 2624 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

La fattispecie si concretizza allorquando i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni stesse, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni. Non è ancora pienamente appurato se la fattispecie è applicabile solo per le società cui la revisione è obbligatoria per legge oppure è estensibile alle ipotesi di "revisione volontaria", cioè la revisione adottata per particolari motivi di trasparenza nei confronti degli azionisti e del mercato. La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono, appunto, i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società ed i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Inoltre l'art. 35 della legge 262/05 ha previsto l'introduzione di due autonome figure delittuose riguardanti l'attività di revisione contabile, inserite nel TUF, agli artt. 174-bis e 174-ter. Tali norme dovranno essere coordinate con la disciplina del codice civile (art. 2624, Falsità nelle relazioni o nelle

comunicazioni delle società di revisione; art. 2635, Infedeltà a seguito di dazione o promessa), non abrogate dalla Legge sul risparmio.

Ne deriva un sistema "a doppio binario", nell'ambito del quale reati aventi un medesimo fatto tipico vengono distinti a seconda che riguardino società di revisione soggette alla disciplina TUF o meno.

2.2 La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

Art. 2626 Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di effettuarli. Si noti che trattasi di reato proprio degli amministratori.

La fattispecie assolve una fondamentale tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi. Al delitto in esame può essere attribuita una funzione di chiusura del sistema, chiamato ad operare in tutte quelle fattispecie nelle quali non è possibile configurare gli estremi delle altre fattispecie specifiche di aggressione all'integrità del capitale sociale e del patrimonio.

Il reato è proprio degli amministratori; sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori. Non è invece punibile il socio beneficiario della restituzione o della liberazione.

Si fa presente che:

- rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti, e beni che sono idonei a costituire il capitale sociale; la punibilità inizia nel momento in cui si intacca il capitale e non anche le riserve;
- la liberazione o la restituzione può avvenire in diversa forma, anche indiretta, come per esempio la compensazione con un credito fittizio nei confronti della società;
- per integrare la fattispecie non occorre – nel caso della liberazione dell'obbligo di conferimento – che tutti i soci ne siano liberati, ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci;

Si noti che nella fattispecie la restituzione deve avvenire al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Pertanto il reato è generalmente escluso nel caso di restituzione avvenuta in ossequio della disciplina civilistica (per le società per azioni, regolamentata dall'articolo 2306 cod. civ.) e si ritiene applicabile soltanto nel caso in difetto di una delibera assembleare, mentre l'articolo 2629 di cui *infra* si ritiene applicabile ai casi in cui – pur in presenza di una delibera assembleare autorizzativa – la riduzione sia avvenuta in violazione delle disposizioni a tutela dei creditori.

Si può infine osservare come sia arduo configurare la responsabilità amministrativa dell'ente per questa fattispecie di reato, poiché è difficile configurare anche solo astrattamente un interesse della società, atteso che ne è vittima la maggioranza dei soci.

Art. 2627 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

Per le stesse ragioni esposte in corrispondenza della precedente fattispecie di reato, può evidenziarsi come sia arduo configurare la responsabilità amministrativa dell'ente per questa fattispecie di reato poiché è difficile configurare anche solo astrattamente un interesse della società, atteso che ne è vittima la maggioranza dei soci

Art. 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali proprie, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La condotta è rilevante nelle sole fattispecie al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per esempio dall'articolo 2357 cod. civ. per le società per azioni e quindi con utili non distribuibili e con riserve non disponibili e con riferimento ad azioni non interamente liberate. Si noti che l'articolo 2474 cod. civ. prevede un divieto assoluto in tal senso per le società a responsabilità limitata.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è si estingue.

Art. 2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis Omessa comunicazione del conflitto di interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e' punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

La legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha introdotto una nuova fattispecie di reato per l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una delle società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ovvero di una banca o di altro soggetto sottoposto a vigilanza a norma del TUB e del TUF,

o di un soggetto operante nel settore assicurativo, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, codice civile (obbligo di dare notizia - a carico dell'amministratore - agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società).

Si noti che il nostro ordinamento prevede il reato di "Infedeltà patrimoniale" (art. 2634 c.c.) che già sanziona le ipotesi di conflitto di interessi degli amministratori, direttori generali e liquidatori che, "avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale". È pertanto da ritenersi che, laddove la condotta consiste tanto nell'omessa comunicazione dell'interesse quanto nella successiva partecipazione alla delibera dispositiva dei beni sociali, entrambe le fattispecie debbano ritenersi integrate, pur verificandosi un concorso tra le due norme con prevalenza dell'art. 2629-bis quale violazione più grave delle due.

Art. 2632 Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale. Sono altresì considerate la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che:

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati.

Art. 2633 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Art. 2635 Corruzione tra privati[15]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Con l'emanazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, il legislatore italiano ha dato attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con la L. n. 110 del 28 giugno 2012.

Tra le varie modifiche apportate dalla Legge sopra citata rileva quella afferente il delitto di "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità" prima previsto dal medesimo art. 2635 e che, oggi, è invece rubricato, Corruzione tra privati. La nuova disposizione, invero, contiene tutti gli elementi che caratterizzavano il precedente reato aggiungendovi degli elementi di novità.

La condotta rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 è unicamente quella prevista al terzo comma della norma sopra riportata in quanto la condotta di cui al primo comma fa venir meno l'elemento

[15] Il presente articolo è stato così sostituito, da ultimo dall'art. 1, comma 76, L. 6 novembre 2012, n. 190

dell'interesse o vantaggio della società poiché elemento costitutivo del reato è il nocumento della stessa.

Il reato di Corruzione tra privati è un reato plurisoggettivo a concorso necessario.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché, ed è questa una importante modifica introdotta nella nuova fattispecie, anche coloro che sono sottoposto alla loro direzione o vigilanza.

La fattispecie in esame è un reato di danno: il momento consumativo si identifica con la perpetrazione di un "nocumento alla società" lasciando obiettivamente aperta la questione afferente la natura del pregiudizio, in correlazione con l'interesse tutelato, che, per parte della dottrina, potrebbe essere di natura non esclusivamente patrimoniale (quale, ad esempio, un danno d'immagine) mentre, per altra parte di carattere esclusivamente patrimoniale.

L'elemento soggettivo che caratterizza la fattispecie in esame è il dolo generico.

La condotta rilevante, posta in essere dai soggetti qualificati ma anche da coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza, è il compimento o l'omissione di atti in violazione dei doveri inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, in cambio della promessa o dazione di denaro o altra utilità.

2.3 Altri illeciti

Art. 2625 Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena e' raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

E' reato[16] proprio degli amministratori e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

[16] Trattasi di illecito sanzionato penalmente nel solo caso del danno ai soci, essendo altrimenti considerato un illecito di carattere amministrativo.

- il *modus operandi* degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, in altre parole, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo;
- oltre all'impedimento è rilevante anche il solo ostacolo;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, e la società di revisione o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico.

Art. 2636 Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La creazione di una maggioranza artificiosa in assemblea può essere tipizzata con le seguenti modalità: l'impiego di azioni o quote non collocate, l'esercizio del diritto di voto sotto altro nome, ed una terza categoria residuale che include gli altri atti simulati o fraudolenti.

Soggetti attivi non sono soltanto gli amministratori, trattandosi di reato comune, ma nella sostanza si può ipotizzare che soltanto i soci (evidentemente di relativo peso) possano essere ulteriori soggetti attivi del reato.

Art. 2637 Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si precisa che:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;

- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

Si ricorda che il reato si applica soltanto per gli strumenti finanziari non quotati e pertanto è rilevante nel caso di specie delle azioni della Società stessa.

Art. 2638 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena e' raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La nuova figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata secondo il legislatore la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali, nel caso di specie in relazione a Banca d'Italia.

3. Le attività sensibili ex art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui all'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le attività poste in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
SOC_1	Settore Tecnico	Gestione commesse/cantieri (Report contabili, Budget e Consuntivi)	Alterazione dolosa dell'imputazione dei costi sulle singole commesse/cantieri al fine di generare una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali.
SOC_2	Settore Tecnico	Gestione inventario del magazzino	Modifica dolosa delle risultanze contabili di magazzino al fine di generare una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. In fase di inventariato del magazzino è possibile: - rendere non veritieri i dati sul magazzino anche con la compiacenza della società di revisione; - smaltimento simulato dei prodotti contabilizzati.
SOC_3	Supervisore Tecnico	Gestione commesse/cantieri (Report contabili, Budget e Consuntivi)	Alterazione dolosa dell'imputazione dei costi sulle singole commesse/cantieri al fine di generare una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali.
SOC_4	Direzione Amministrativa	Gestione finanziaria	Modifica dolosa delle risultanze contabili al fine di: - generare una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali; - generazione di riserve occulte o fondi "neri"; - disapplicazione dei criteri dettati dalla legge e dei principi contabili generalmente accettati che genera la sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio; - mancata corrispondenza tra i criteri di valutazione relazionati e le valutazioni effettuate in bilancio.
SOC_5	Direzione Amministrativa	Gestione dei rapporti con collegio sindacale, società di revisione e i soci. Redazione tenuta e conservazione dei documenti soggetti all'esercizio del controllo da parte dei soggetti citati.	Impedimento dello svolgimento di controlli da parte dei soci, del collegio sindacale o della società di revisione, mediante azioni (indisponibilità agli appuntamenti, ritardo o mancata consegna di documentazione richiesta, o mancata disponibilità a fornire la documentazione ecc) od omissioni (di informazioni, dati, documenti, ecc).
SOC_6	Direzione Amministrativa	Predisposizione del bilancio e nota integrativa e di tutte le altre comunicazioni sociali previste dalla legge (dirette ai soci o al pubblico)	Modifica dolosa delle risultanze contabili al fine di: - generare una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali;

			- costituzione di riserve occulte o fondi "neri"; - disapplicazione dei criteri dettati dalla legge e dei principi contabili generalmente accettati che comporta la sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio; - mancata corrispondenza tra i criteri di valutazione relazionati e le valutazioni effettuate in bilancio.
SOC_07	Direzione Generale	Predisposizione del bilancio e nota integrativa e di tutte le altre comunicazioni sociali previste dalla legge (dirette ai soci o al pubblico)	Modifica dolosa delle risultanze contabili al fine di: - generare una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali; - costituzione di riserve occulte o fondi "neri"; - disapplicazione dei criteri dettati dalla legge e dei principi contabili generalmente accettati che comporta la sopravalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio; - mancata corrispondenza tra i criteri di valutazione relazionati e le valutazioni effettuate in bilancio.

4. Le attività sensibili ex art. 25 ter comma 1, lettera s-bis del D. Lgs. 231/2001

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
CP_01	Qualità e Sicurezza	Gestione dei rapporti con Enti certificatori	La Società promette denaro o altra utilità all'ispettore dell'Ente Certificatore affinché venga: - rilasciata la prima certificazione; - confermata la certificazione evitando la sospensione o il ritiro della stessa; - evitata la notifica di non conformità maggiori che comporterebbero interventi impegnativi in termini organizzativi ed economici.
CP_02	Qualità e Sicurezza	Gestione società terze (Dichiarazioni di conformità di legge)	Al fine di ottenere il rilascio di dichiarazioni di conformità di legge da soggetti privati autorizzati, la Società promette denaro o altra utilità a favore del professionista che attesta la messa in regola/la conformità alla normativa di riferimento.
CP_03	Responsabile Settore Tecnico	Aggiudicazione di Servizi e Forniture	La Società promette denaro o altra utilità al referente della società fornitrice per ottenere condizioni economiche sul servizio/lavori a condizioni non di mercato o comunque non autorizzati dalla società fornitrice stessa.
CP_04	Direzione Legale	Aggiudicazione di Servizi e Forniture	La Società promette denaro o altra utilità al referente della società fornitrice per ottenere condizioni economiche sul servizio/lavori a condizioni non di mercato o comunque non autorizzati dalla società fornitrice stessa.
CP_05	Direzione Amministrazione	Certificazione di bilancio (Società di Revisione)	La Società promette denaro o altra utilità al revisore contabile per ottenere la certificazione di bilancio e/o senza riserve ed eccezioni.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Legale.

5. I reati societari – Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico calate a livello dei rischi-reato individuati. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

5.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate; nel corso dell'attività ispettiva, eventualmente subita, prestare da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti, mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire;
- con riferimento ai soli Amministratori, dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, essi abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

5.2 Area del Non Fare

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le

fattispecie di reato previsti dall'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati di cui sopra, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e del Gruppo e sull'evoluzione della sua attività;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale, della società di revisione e dei Soci;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);

- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio attraverso le relazioni semestrali o il bilancio d'esercizio o comunicati stampa in relazione ad eventi che possono avere impatto sul valore della Società;
- assistere o prestare supporto ai Liquidatori nella ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfare quest'ultimi.

6. I reati societari – Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Legale.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono compiere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

6.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001

Gestione commesse/cantieri (Report contabili, Budget e Consuntivi)				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1 SOC_1	Il Responsabile Settore Tecnico rivede ogni sei mesi la lista degli utenti e dei profili che hanno accesso ai sistemi contabili per l'imputazione dei costi sulle singole commesse/cantieri, valutando la corretta segregazione dei profili utente in funzione alle mansioni.	Lista utenti e profili approvata	Settore Tecnico	Infrannuale
2 SOC_1	Il Responsabile Amministrativo riceve la fattura dal fornitore esterno e la confronta con l'evasione parziale dell'ordine e con il Modulo gestione SAL. In caso di concordanza viene erogato il pagamento a favore del fornitore. Nel caso il valore dell'evasione parziale dell'ordine non coincida con l'importo della fattura ricevuta vengono richieste spiegazioni al tecnico referente Irisacqua che a sua volta si confronterà con il fornitore esterno.	Modulo SAL Irisacqua	Direzione Amministrativa	Settimanale o mensile

3 SOC_1	Il tecnico responsabile gestisce e controlla l'andamento del lavoro/progetto (anche avvalendosi dell'operato di fornitori esterni) e redige, nei tempi e nei modi previsti, il SAL (avvalendosi dell'apposito Modulo gestione SAL e concordando il tutto anche con gli eventuali fornitori esterni). Contemporaneamente all'emissione, copia del Modulo gestione SAL viene inviata all'Ufficio Acquisti, che provvederà all'evasione parziale dell'ordine. Il Responsabile Direzione Amministrativa valuterà anche in questo caso la congruità tra la fattura del fornitore e l'evasione parziale dell'ordine. Nel caso i valori coincidano si erogherà il pagamento, mentre in caso di discordanza l'Amministrazione/Contabilità richiederà ulteriori informazioni al tecnico responsabile del lavoro/progetto.	Modulo SAL Irisacqua	Direzione Amministrativa	Settimanal e o mensile
Gestione inventario del magazzino				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
4 SOC_2	Il Responsabile Amministrativo verifica la congruenza degli inventari con i movimenti di magazzino e le risultanze della Contabilità Analitica	Report risultati verifica siglato	Direzione Amministrativa	Mensile
Gestione commesse/cantieri (Report contabili, Budget e Consuntivi)				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
5 SOC_3	Il Responsabile Settore Tecnico rivede ogni sei mesi la lista degli utenti e dei profili che hanno accesso ai sistemi contabili per l'imputazione dei costi sulle singole commesse/cantieri, valutando la corretta segregazione dei profili utente in funzione alle mansioni.	Lista utenti e profili approvata	Settore Tecnico	Infrannuale
6 SOC_3	Il Responsabile Amministrativo riceve la fattura dal fornitore esterno e la confronta con l'evasione parziale dell'ordine e con il Modulo gestione SAL. In caso di concordanza viene erogato il pagamento a favore del fornitore. Nel caso il valore dell'evasione parziale dell'ordine non coincida con l'importo della fattura ricevuta vengono richieste spiegazioni al tecnico referente Irisacqua che a sua volta si confronterà con il fornitore esterno.	Modulo SAL Irisacqua	Direzione Amministrativa	Settimanal e o mensile

7 SOC_3	Il tecnico responsabile gestisce e controlla l'andamento del lavoro/progetto (anche avvalendosi dell'operato di fornitori esterni) e redige, nei tempi e nei modi previsti, il SAL (avvalendosi dell'apposito Modulo gestione SAL e concordando il tutto anche con gli eventuali fornitori esterni). Contemporaneamente all'emissione, copia del Modulo gestione SAL viene inviata all'Ufficio Acquisti, che provvederà all'evasione parziale dell'ordine. Il Responsabile Direzione Amministativa valuterà anche in questo caso la congruità tra la fattura del fornitore e l'evasione parziale dell'ordine. Nel caso i valori coincidano si erogherà il pagamento, mentre in caso di discordanza l'Amministrazione/Contabilità richiederà ulteriori informazioni al tecnico responsabile del lavoro/progetto.	Modulo SAL Irisacqua	Direzione Amministativa	Settimanal e o mensile
Gestione finanziaria				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
8 SOC_4	La Direzione Generale rivede ogni sei mesi la lista degli utenti e dei profili che hanno accesso ai sistemi contabili e ordini/magazzino, valutando la corretta segregazione dei profili utente in funzione alle mansioni.	Lista utenti e profili approvata	Direzione Generale	Infrannuale
9 SOC_4	Il Responsabile Direzione Amministrativa verifica i movimenti dell'estratto conto con le scritture contabili. L'estratto conto verificato deve avere una doppia firma (chi ha effettuato materialmente la riconciliazione e il Responsabile Direzione Amministrativa)	Estratto conto vistato	Direzione Amministrativa	Settimanal e o mensile
10 SOC_4	Al termine dell'elaborazione del report (trimestrale) della situazione economica/finanziaria da parte del Responsabile Direzione Amministrativa, la Direzione Generale valida i dati forniti.	Report economico/ finanziario siglati dalla Direzione Generale	Direzione Amministrativa	Infrannuale
11 SOC_4	Periodicamente viene fornita alla Direzione Generale la rendicontazione gestionale.	Rendicontazione gestionale	Direzione Amministrativa	Infrannuale
Gestione dei rapporti con collegio sindacale, società di revisione e i soci. Redazione tenuta e conservazione dei documenti soggetti all'esercizio del controllo da parte dei soggetti citati.				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
12 SOC_5	Il Responsabile Direzione Amministrativa verifica lo stato di esecuzione delle richieste pervenute da parte della Società di Revisione o dal Collegio Sindacale, assicurandosi che non vi siano ritardi o impedimenti all'esecuzione.	Lista richieste con data di evasione	Direzione Amministrativa	Ad evento

13 SOC_5	Il Responsabile Direzione Amministrativa verbalizza le riunioni svolte con il Collegio Sindacale.	Verbale dell'incontro	Direzione Amministrativa	Ad evento
14 SOC_5	Il Responsabile Direzione Amministrativa si assicura che le richieste di informazioni o di accesso alle informazioni da parte dei soci siano datate, protocollate ed eseguite entro i termini previsti.	Registro delle richieste dei soci	Direzione Amministrativa	Ad evento
Predisposizione del bilancio e nota integrativa e di tutte le altre comunicazioni sociali previste dalla legge (dirette ai soci o al pubblico)				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
16 SOC_6	Il Responsabile Direzione Amministrativa verifica la documentazione a supporto delle scritture di contabilità generale.	Scritture contabili con evidenza verifica	Direzione Amministrativa	Ad evento
17 SOC_6	Il Responsabile Direzione Amministrativa o verifica che il periodo contabile sia effettivamente chiuso. L'accesso alla funzionalità di apertura e chiusura dei periodi contabili è ristretto alla Direzione Generale e al Responsabile Direzione Amministrativa o suo delegati.	Approvazione chiusura contabile	Direzione Amministrativa	Settimanal e o mensile
17 SOC_6	La Direzione Generale approva il calendario di chiusura, con indicazione delle attività da svolgere e i relativi titolari.	Calendario di chiusura approvato	Direzione Generale	Ad evento
17 SOC_6	Il Responsabile Direzione Amministrativa rivede, data e firma per approvazione una checklist a completamento delle attività svolte in accordo con il calendario di chiusura.	Scheda Programma Lavori - Redazione Bilancio	Direzione Amministrativa	Settimanal e o mensile
Predisposizione del bilancio e nota integrativa e di tutte le altre comunicazioni sociali previste dalla legge (dirette ai soci o al pubblico)				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
18 SOC_7	Il Responsabile Direzione Amministrativa verifica la documentazione a supporto delle scritture di contabilità generale.	Scritture contabili con evidenza verifica	Direzione Amministrativa	Ad evento
19 SOC_7	Il Responsabile Direzione Amministrativa o verifica che il periodo contabile sia effettivamente chiuso. L'accesso alla funzionalità di apertura e chiusura dei periodi contabili è ristretto alla Direzione Generale e al Responsabile Direzione Amministrativa o suo delegati.	Approvazione chiusura contabile	Direzione Amministrativa	Settimanal e o mensile
20 SOC_7	La Direzione Generale approva il calendario di chiusura, con indicazione delle attività da svolgere e i relativi titolari.	Calendario di chiusura approvato	Direzione Generale	Ad evento
21 SOC_7	Il Responsabile Direzione Amministrativa rivede, data e firma per approvazione una checklist a completamento delle attività svolte in accordo con il calendario di chiusura.	Scheda Programma Lavori - Redazione Bilancio	Direzione Amministrativa	Settimanal e o mensile

7. Flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Le associazioni logiche di dettaglio tra i flussi informativi e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei flussi stessi, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Legale.
Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo organismovigilanza@irisacqua.it corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione.

Gestione finanziaria				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
F SOC_4	Il Responsabile Direzione Amministrativa invia trimestralmente il report economico/finaziario all'Organismo di Vigilanza.	Report economico/finanziario siglati dalla Direzione Generale	Direzione Amministrativa	Infrannuale

8. I reati corruzione privata – Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico calate a livello dei rischi-reato individuati. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

8.1 Area del Fare

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività commerciali;
- perseguire, nei propri processi di acquisto, la ricerca del massimo vantaggio competitivo; in tale ottica, si impegna a garantire ad ogni fornitore, partner e consulente in genere pari opportunità e un trattamento leale ed imparziale.
- Garantire che la selezione dei fornitori, dei partner e dei consulenti e la determinazione delle condizioni di acquisto sia, pertanto, ispirata a principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e sono effettuate sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato

8.2 Area del Non Fare

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previsti dall'articolo 25-ter comma 1, lettera s-bis del D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati di cui sopra, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- richiedere alla controparte commerciale un vantaggio ulteriore per concludere la negoziazione o stipuli un contratto d'acquisto o effettui servizi con una determinata società, solo in cambio di una promessa di vantaggio patrimoniale privato;
- promettere o offrire al soggetto privato (o a loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- promettere o concedere al soggetto privato (o loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- promettere o fornire loro (o loro parenti, affini o parti correlate), anche tramite aziende terze, lavori o servizi di utilità personale.

9. I reati corruzione privata – Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25-ter comma 1, lettera s-bis del D. Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso l'azienda.

.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono compiere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

9.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 ter comma 1, lettera s-bis del D. Lgs. 231/2001

Gestione dei rapporti con Enti certificatori				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**

1 CP_01	L'ispettore, alla conclusione della visita ispettiva, redige il report finale in cui si riportano tutte le attività svolte, la documentazione richiesta ed ottenuta, il personale Irisacqua coinvolto dalla attività di verifica ed eventuali notifiche di non conformità minori/maggiori. Il Report viene sottoscritto dal Responsabile Qualità (con eventuali annotazioni)e lo stesso invia il documento alla Direzione.	Report finale	- Ispettore - Responsabile Qualità	Ad evento
2 CP_01	Valgono gli stessi protocolli di controllo previste nelle seguenti schede di valutazione: - Gestione delle Banche (PA_11) - Gestione cassa (PA_12) - Selezione del Personale (PA_25) - Gestione di doni, beni e liberalità (PA_26) - Gestione dei Fornitori (PA_24)			
Gestione società terze (Dichiarazioni di conformità di legge)				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1 CP_02	Valgono gli stessi protocolli di controllo previste nelle seguenti schede di valutazione: - Gestione delle Banche (PA_11) - Gestione cassa (PA_12) - Selezione del Personale (PA_25) - Gestione di doni, beni e liberalità (PA_26) - Gestione dei Fornitori (PA_24)			
Aggiudicazione di Servizi e Forniture				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1 CP_03 CP_04	Periodicamente la Direzione Legale procede a verificare le pratiche di acquisto di servizi sulla correttezza formale/procedurale dell'aggiudicazione dei lavori.	Report finale sulle risultanze della verifica	Direzione Legale	Infrannuale
2 CP_03 CP_04	E' operativa la Scheda Soglie Appalti che ha lo scopo regolare le soglie di affidamenti diretti, procedure negoziate e selezioni pubbliche.	Scheda Soglie Appalti	Direzione Legale	Ad evento
3 CP_03 CP_04	L'affidamento dei lavori, servizi e forniture deve essere autorizzato da: - Responsabile del procedimento - Ufficio Acquisti - Direttore Generale In alcuni casi è richiesto anche il parere di un altro responsabile o di terzi per determinate tematiche.	Modulo di determina	- Supervisore Tecnico - Ufficio Acquisti - Direttore Generale	Ad evento
4 CP_03 CP_04	Valgono gli stessi protocolli di controllo previste nelle seguenti schede di valutazione: - Gestione delle Banche (PA_11) - Gestione cassa (PA_12) - Selezione del Personale (PA_25) - Gestione di doni, beni e liberalità (PA_26) - Gestione dei Fornitori (PA_24)			
Certificazione di bilancio (Società di Revisione)				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**

2 CP05	Valgono gli stessi protocolli di controllo previste nelle seguenti schede di valutazione: - Gestione Banche (PA_11) - Gestione cassa (PA_12) - Selezione del Personale (PA_25) - Gestione di doni, beni e liberalità (PA_26) - Gestione dei Fornitori (PA_24)

10. Flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Le associazioni logiche di dettaglio tra i flussi informativi e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei flussi stessi, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Legale.
Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo organismovigilanza@irisacqua.it corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione.

Gestione finanziaria				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
F CP_1	Il Responsabile Qualità procede a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza la data programmata della visita dell'ispettore dell'Ente Certificatore e successivamente inviare il report finale redatto dallo stesso ispettore.	- E-mail di comunicazione - Report dell'Ente Certificatore	Responsabilità Qualità	Ad evento

PARTE SPECIALE – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ai sensi del D.Lgs. 231/2001

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Sono destinatari (in seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Irisacqua S.r.l.. (in seguito la "Società") e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra società del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di *terrorismo* di cui all'articolo 25-quater del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di terrorismo di cui all'articolo 25-quater del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere e che, secondo un approccio di *risk assessment*, ritiene inerenti e rilevanti ai rischi-reato di cui al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);

- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società ai fini della prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25-quater nel Decreto.

L'articolo 25–quater del D.Lgs. 231/01, rubricato "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
   a) *se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
   b) *se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*
4. *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono raggruppabili in tre tipologie:

1. Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale

- art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati
- art. 270-quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

- art. 270-quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- art. 270-sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo
- art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- art. 280-bis c.p. Atto di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
- art. 289-bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- art. 302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

2. Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi speciali

- art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15
- L. 10 maggio 1976, n. 342
- L. 28 dicembre 1989, n. 422

3. Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

- art. 2 Convenzione di New York

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale, delle leggi speciali e della Convenzione di New York che vengono in rilievo, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato.

2.1 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale

Art. 270-bis Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati. La condotta criminosa è di tipo associativo e caratterizzata dalla violenza quale metodo sistematico per raggiungere i fini politici oggetto del programma associativo.

Si precisa che:

- la condotta eversiva dell'ordine democratico si concretizza nello sconvolgimento dell'assetto costituzionale "disarticolandone le strutture ed impedendone il funzionamento[17]";
- l'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza e volontà di aderire alle idee dell'associazione e di condividere lo scopo eversivo o terroristico oggetto del programma associativo;
- oggetto delle condotte penalmente rilevanti sono le attività, poste in essere dall'associazione, aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico mediante l'uso della violenza.

Art. 270-ter Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Tale ipotesi di reato è di tipo "monosoggettivo" e sussidiario rispetto a quello descritto all'art.270-bis in quanto può essere compiuto solo in relazione alla partecipazione al delitto associativo.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel procurare asilo, ricovero o scampo, nonché fornire sostentamento alimentare, mezzi di trasporto e mezzi di comunicazione a soggetti partecipanti alle associazioni con finalità di terrorismo;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico caratterizzato nella coscienza e volontà di fornire supporto o aiuto a soggetti appartenenti ad associazioni con finalità incriminata;
- il reato non è punibile se commesso in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270-quater Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi dell'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con

[17] Cass., I, 5-11-1987.

finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Tale ipotesi di reato si configura come reato "comune" perché può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti descritti nella norma.

Si precisa che:

- è un reato di mera condotta in quanto non è richiesta l'effettiva e concreta realizzazione del progetto terroristico bensì è sufficiente l'esposizione a pericolo di persone o cose;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche l'ulteriore fine della sovversione dell'ordinamento democratico oltre alla coscienza e volontà dell'azione;
- il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta penalmente rilevante ed è configurabile il tentativo.

Art. 270-quinquies Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologice nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Lo scopo dell'introduzione di questo articolo risiede nel tentativo di punire comportamenti ritenuti sufficienti per ritenere sussistenti organizzazioni terroristiche senza la necessità di fornire la dimostrazione.

Si precisa che:

- l'addestramento è una condotta qualificata nei confronti di quella alternativa e residuale dell'istruzione che in ogni caso sono punite con le medesime pene;

Art. 270-sexsies Condotte con finalità di terrorismo

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono

compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od all'incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato all'incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato all'incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Tale ipotesi di reato si sostanzia nell’attentare alla vita o all’incolumità fisica di una persona, e si consuma col compimento di atti diretti a porre in pericolo l’altrui vita od incolumità personale.

Art. 280-bis Atto di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Tale ipotesi di reato si sostanzia nel compiere atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali al fine di perseguire una finalità terroristica. In sintesi il reato si configura come delitto di attentato, ossia come fattispecie ove sono puniti anche atti che si configurano come tentativi del precedente reato sancito all'art. 280. Con tale fattispecie di reato il legislatore ha voluto sanzionare sia il fatto diretto a danneggiare sia quello concreto di danneggiamento.

Art. 289-bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

La fattispecie di reato è caratterizzata dalla privazione della libertà personale di un soggetto al fine di incutere terrore nella collettività con azioni dirette non contro le singole persone, ma contro quello che esse rappresentano. Costituisce circostanza aggravante l'aver procurato la morte, voluta

o non voluta, del sequestrato, mentre costituisce circostanza attenuante, l'essersi dissociato dal vincolo associativo e dalle convinzioni terroristiche ed eversive del gruppo favorendo il rilascio della vittima.

Art. 302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Tale ipotesi di reato consiste nell'istigare qualcuno a commettere uno dei reati contro la personalità interna ed internazionale dello Stato disciplinati dagli art 270 e 270-bis.

2.2 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi speciali

Art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15

La norma prevede, quale circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato, il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o da leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente.

L. 10 maggio 1976, n. 342

Contiene disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea.

L. 28 dicembre 1989, n. 422

Contiene disposizioni in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

2.3 Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

Art. 2

Commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa."

Perché un atto possa realizzare una delle suddette fattispecie di reato non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti. Commette altresì un reato chiunque:

(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;

(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione del reato; o

(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla. Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività. Peraltro, la fattispecie criminosa sarebbe altresì configurabile qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

3. Le attività sensibili ex art. 25-quater del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui agli articoli 25-quater del D. Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti attività che pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche, eventualmente, in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
TER_1	Direzione Amministrativa (Ufficio Acquisti)	Gestione dei fornitori	La Società conclude contratti per la fornitura di beni e servizi con determinati fornitori collegati ad associazioni con finalità terroristiche. Attraverso fatture false o gonfiate la Società trasferisce risorse finanziarie per finanziare attività terroristiche.
TER_2	Direzione Generale	Gestione dei fornitori	La Società conclude contratti per la fornitura di beni e servizi con determinati fornitori collegati ad associazioni con finalità terroristiche. Attraverso fatture false o gonfiate la Società trasferisce risorse finanziarie per finanziare attività terroristiche.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono contenute, dettagliatamente, nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Legale.

4. I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 25-quater del D. Lgs. 231/2001 - Principi generali di comportamento

In questo capitolo sono elencate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, informando ad essi la propria condotta nel compimento delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le cala a livello dei rischi-reato considerati. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti, ai principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato individuati.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione, contrasto e nella repressione dei fenomeni eversivi a

danno dell'ordinamento democratico ed in particolare nella lotta contro il terrorismo, attuati tramite l'utilizzo della rete telematica o in altra modalità.

I destinatari della presente Parte Speciale devono:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dalle autorità di pubblica sicurezza;
- in generale, mantenere nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza un comportamento corretto, cordiale e disponibile in qualsiasi situazione;
- assicurarsi che i beneficiari delle liberalità e delle sponsorizzazioni siano soltanto enti e/o associazioni umanitarie e di solidarietà.

4.2 Area del Non Fare

E' fatto divieto di collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente considerati, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-quater del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati sopra elencati, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa o gli spazi fisici della Società stessa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale (25-quater del D.Lgs. 231/2001);
- effettuare qualsivoglia operazione di liberalità e sponsorizzazioni, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, a favore di soggetti - persone fisiche o persone giuridiche – i cui nominativi siano contenuti nelle Liste antiterrorismo ovvero siano residenti/abbiano sede legale in Paesi definiti a rischio relativamente ai reati di cui alla presente Parte Speciale (25-quater del D.Lgs. 231/2001).

5. I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli posti a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate

dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Legale.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia e le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono svolgere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale

5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-quater del D. Lgs. 231/2001

Gestione dei fornitori				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1 TER_1	I Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio devono trasmettere all'Ufficio Acquisti il modulo "Fabbisogno" (mod. 01-SI-03) compilato attraverso il sistema informatico gestionale NETA – Sottosistema Informativo Logistica "SIL", indicando: - la descrizione del bene/servizio richiesto; - l'importo di spesa presunto, nei limiti del possibile, o il riferimento al prezzo dell'ultima fornitura; - la commessa di riferimento, se l'acquisto è destinato a commessa; - la documentazione tecnica di supporto alla richiesta, in allegato, se necessaria e disponibile; - gli eventuali fornitori suggeriti; - nominativo del responsabile che inoltra la richiesta.	"Fabbisogno" (mod. 01-SI-03)	I Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio	Ad evento
2 TER_1	Il modulo "Fabbisogno" è verificato dal Responsabile Acquisti che procede ad un controllo di congruità della richiesta e ad una verifica di conformità normativa.	"Fabbisogno" (mod. 01-SI-03) approvato	Ufficio Acquisti	Ad evento
3 TER_1	Il Responsabile Acquisti, organizza il bando di gara e/o predispone la lettera di invito, allegando, se necessario, la documentazione tecnica fornita dai settori richiedenti (si veda la Procedura Sistema Gestione Acquisti).	Capitolato	Ufficio Acquisto Ufficio Legale	Ad evento

4 TER_1	I fornitori e le relative forniture sono sottoposti a valutazione sulla base di criteri riportati dalla "Procedura Sistema Fornitori". Al fornitore viene consegnato il "Questionario di valutazione dei fornitori" per gli aspetti inerenti la qualità e per gli aspetti di natura tecnica. La valutazione dei nuovi fornitori si basa, oltre che sui dati ricavati dal questionario, sull'esame di un periodo di fornitura di norma pari a un anno, salvo diversa disposizione da parte del Responsabile Acquisti. Nel caso di fornitori storici la valutazione del fornitore si basa sull'esame dei dati storici di fornitura, oltre che, se possibile, sui dati espressi nel questionario. La valutazione dei fornitori è formalizzata nella "Scheda di Valutazione dei Fornitori".	- "Questionario di valutazione dei fornitori" - Scheda di qualificazione fornitori	Ufficio Acquisti	Ad evento
5 TER_1	Il Responsabile Acquisti verifica l'appartenenza del fornitore alle liste antiterrorismo emesse dalla Comunità Europea (vedi sito http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/e_ctlview.html).	Lista nera	Ufficio Acquisti	Ad evento
6 TER_1	Il Responsabile Acquisti aggiorna la "Lista dei fornitori Qualificati", che raccoglie l'elenco dei fornitori ai quali IRISACQUA si rivolge per le proprie necessità, salvo ovviamente il caso di nuovi fornitori da testare.	"Lista dei fornitori Qualificati"	Ufficio Acquisti	Infrannuale
7 TER_1	Il Responsabile Acquisti predispone la Richiesta di Offerta e la invia sia ai fornitori qualificati sia a quelli non. Qualora la scelta cadesse su fornitori nuovi, non ancora qualificati, essi saranno considerati in prova e saranno valutati al termine del periodo di accertamento.	Richiesta d'Offerta	Ufficio Acquisti	Ad evento
8 TER_1	Il Responsabile Acquisti valuta gli aspetti economici mentre i Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio sono coinvolti per gli aspetti di natura tecnica.	Offerte valutate	Ufficio Acquisti Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio	Ad evento
9 TER_1	Il Responsabile Acquisti predispone l'ordine/contratto di fornitura e lo porta all'attenzione della Direzione per la sottoscrizione nel rispetto dei poteri di firma. Gli ordini di acquisto devono contenere tutte le informazioni, le specifiche tecniche e gli altri elementi peculiari della fornitura, nonché le eventuali modifiche e/o variazioni concordate con il fornitore in sede di trattativa post-offerta.	Ordine d'Acquisto	Ufficio Acquisti	Ad evento

10 TER_1	In caso di estrema e giustificata urgenza può rendersi necessario procedere all'approvvigionamento di prodotti/servizi, senza che sia possibile seguire la normale procedura di acquisto e di verifica di quanto acquisito, purché nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente (si veda Procedura Sistema Gestione Acquisti). In tal caso i Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio procedono in autonomia alla fornitura e, nel più breve tempo possibile, predisporranno un Ordine di acquisto attraverso il SIL nel quale evidenzieranno la motivazione che ha portato a tale procedura, che sottoporranno all'esame del Responsabile Acquisti e della Direzione Generale.	Ordine d'Acquisto	Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio	Ad evento
11 TER_1	La registrazione della fattura a sistema avviene se risulta l'Ordine di Acquisto evaso a seguito delle seguenti verifiche: - Ordine di Acquisto firmato dalla Direzione Generale e caricato a sistema; - bolla di accompagnamento; - nota di avvenuta prestazione di servizi; - Stati Avanzamento Lavori.	Fattura a sistema	Direzione Amministrativa	Settimanale o mensile
12 TER_1	Il Responsabile Direzione Amministrativa procede all'invio, tramite homebanking, i mandati di pagamento delle fatture che risultano a sistema in stato "liquidabili". Lo stato "liquidabile" della fattura è dipesa da: - Ordine di Acquisto evaso; - Data di scadenza in prossimità. Il Mandato di pagamento deve essere siglato dal Responsabile di Funzione e firmato per autorizzazione dalla Direzione Generale.	Estrazione del scadenziario delle fatture	Direzione Amministrativa	Settimanale o mensile
Gestione dei fornitori				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
13 TER_2	I Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio devono trasmettere all'Ufficio Acquisti il modulo "Fabbisogno" (mod. 01-SI-03) compilato attraverso il sistema informatico gestionale NETA – Sottosistema Informativo Logistica "SIL", indicando: - la descrizione del bene/servizio richiesto; - l'importo di spesa presunto, nei limiti del possibile, o il riferimento al prezzo dell'ultima fornitura; - la commessa di riferimento, se l'acquisto è destinato a commessa; - la documentazione tecnica di supporto alla richiesta, in allegato, se necessaria e disponibile; - gli eventuali fornitori suggeriti; - nominativo del responsabile che inoltra la richiesta.	"Fabbisogno" (mod. 01-SI-03)	I Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio	Ad evento

14 TER_2	Il modulo "Fabbisogno" è verificato dal Responsabile Acquisti che procede ad un controllo di congruità della richiesta e ad una verifica di conformità normativa.	"Fabbisogno" (mod. 01-SI-03) approvato	Ufficio Acquisti	Ad evento
15 TER_2	Il Responsabile Acquisti, organizza il bando di gara e/o predispone la lettera di invito, allegando, se necessario, la documentazione tecnica fornita dai settori richiedenti (si veda la Procedura Sistema Gestione Acquisti).	Capitolato	Ufficio Acquisti Ufficio Legale	Ad evento
16 TER_2	I fornitori e le relative forniture sono sottoposti a valutazione sulla base di criteri riportati dalla "Procedura Sistema Fornitori". Al fornitore viene consegnato il "Questionario di valutazione dei fornitori" per gli aspetti inerenti la qualità e per gli aspetti di natura tecnica. La valutazione dei nuovi fornitori si basa, oltre che sui dati ricavati dal questionario, sull'esame di un periodo di fornitura di norma pari a un anno, salvo diversa disposizione da parte del Responsabile Acquisti. Nel caso di fornitori storici la valutazione del fornitore si basa sull'esame dei dati storici di fornitura, oltre che, se possibile, sui dati espressi nel questionario. La valutazione dei fornitori è formalizzata nella "Scheda di Valutazione dei Fornitori".	- "Questionario di valutazione dei fornitori" - Scheda di qualificazione fornitori	Ufficio Acquisti	Ad evento
17 TER_2	Il Responsabile Acquisti verifica l'appartenenza del fornitore alle liste antiterrorismo emesse dalla Comunità Europea (vedi sito http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/e_ctlview.html).	Lista nera	Ufficio Acquisti	Ad evento
18 TER_2	Il Responsabile Acquisti aggiorna la "Lista dei fornitori Qualificati", che raccoglie l'elenco dei fornitori ai quali IRISACQUA si rivolge per le proprie necessità, salvo ovviamente il caso di nuovi fornitori da testare.	"Lista dei fornitori Qualificati"	Ufficio Acquisti	Infrannuale
19 TER_2	Il Responsabile Acquisti predispone la Richiesta di Offerta e la invia sia ai fornitori qualificati sia a quelli non. Qualora la scelta cadesse su fornitori nuovi, non ancora qualificati, essi saranno considerati in prova e saranno valutati al termine del periodo di accertamento.	Richiesta d'Offerta	Ufficio Acquisti	Ad evento
20 TER_2	Il Responsabile Acquisti valuta gli aspetti economici mentre i Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio sono coinvolti per gli aspetti di natura tecnica.	Offerte valutate	Ufficio Acquisti Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio	Ad evento

21 TER_2	Il Responsabile Acquisti predispone l'ordine/contratto di fornitura e lo porta all'attenzione della Direzione per la sottoscrizione nel rispetto dei poteri di firma. Gli ordini di acquisto devono contenere tutte le informazioni, le specifiche tecniche e gli altri elementi peculiari della fornitura, nonché le eventuali modifiche e/o variazioni concordate con il fornitore in sede di trattativa post-offerta.	Ordine d'Acquisto	Ufficio Acquisti	Ad evento
22 TER_2	In caso di estrema e giustificata urgenza può rendersi necessario procedere all'approvvigionamento di prodotti/servizi, senza che sia possibile seguire la normale procedura di acquisto e di verifica di quanto acquisito, purché nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente (si veda Procedura Sistema Gestione Acquisti). In tal caso i Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio procedono in autonomia alla fornitura e, nel più breve tempo possibile, predisporranno un Ordine di acquisto attraverso il SIL nel quale evidenzieranno la motivazione che ha portato a tale procedura, che sottoporranno all'esame del Responsabile Acquisti e della Direzione Generale.	Ordine d'Acquisto	Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio	Ad evento
23 TER_2	La registrazione della fattura a sistema avviene se risulta l'Ordine di Acquisto evaso a seguito delle seguenti verifiche: - Ordine di Acquisto firmato dalla Direzione Generale e caricato a sistema; - bolla di accompagnamento; - nota di avvenuta prestazione di servizi; - Stati Avanzamento Lavori.	Fattura a sistema	Direzione Amministrativa	Settimanale o mensile
24 TER_2	Il Responsabile Direzione Amministrativa procede all'invio, tramite homebanking, i mandati di pagamento delle fatture che risultano a sistema in stato "liquidabili". Lo stato "liquidabile" della fattura è dipesa da: - Ordine di Acquisto evaso; - Data di scadenza in prossimità. Il Mandato di pagamento deve essere siglato dal Responsabile di Funzione e firmato per autorizzazione dalla Direzione Generale.	Estrazione del scadenziario delle fatture	Direzione Amministrativa	Settimanale o mensile

PARTE SPECIALE – Reati derivanti da pratiche di mutilazione dei genitali femminili ai sensi del D. Lgs. 231/2001

2. Le fattispecie di reato rilevanti

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2006, n. 14, ha introdotto l'art. 25 quater1 al D.Lgs. 231/2001.

L'articolo 25-quater1 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.*

2. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

L'art. 25-quater1 è pertanto applicabile nei casi in cui vengano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente i reati previsti dall'art. 583-bis del Codice penale.

Art. 583-bis Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel cagionare una mutilazione degli organi genitali femminili (clitoridectomia, escissione e infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo) dalla quale deriva una menomazione sessuale ovvero una malattia nel corpo o nella mente;
- l'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà di provocare a taluno lesioni personali;
- l'oggetto delle condotte penalmente rilevanti è costituito dalle attività poste in essere dalla Società o da sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti (ad esempio case di cura) nello svolgimento di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili in assenza di esigenze terapeutiche che lo prescrivano.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE – Reati contro la personalità individuale ai sensi del D. Lgs. 231/2001

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – Reati contro la personalità individuale

Sono destinatari (in seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Irisacqua S.r.l.. (in seguito la "Società") e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra società del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la personalità individuale di cui all'articolo 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati contro la personalità individuale di cui all'articolo 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere, e che, secondo un approccio di *risk assessment*, ritiene inerenti e rilevanti ai rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità,

strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro la personalità individuale", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
   a) *per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
   b) *per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
   c) *per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600-bis Prostituzione minorile;
- art. 600-ter Pornografia minorile;
- art. 600-quater Detenzione di materiale pornografico;
- art. 600-quater1 Pornografia virtuale;
- art. 600-quinquies Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 Tratta di persone;
- art. 602 Acquisto e alienazione di schiavi.

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a

prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti. A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, chiunque consenta o agevoli la riduzione in schiavitù o in servitù un individuo costringendolo a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: *(I) ridurre una persona in schiavitù* - tale concetto è delineata dalla Convenzione di Ginevra del 25 settembre del 1926 (recepita dal R.D. 1723/1928), che la definisce come l'atto o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi; *(II) ridurre una persona in servitù*: ossia ridurre mediante violenza minaccia o abuso di autorità, la vittima del reato in una condizione continuativa di soggezione fisica o psicologica allo scopo di costringerla a prestazioni lavorative o sessuali, ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che comportino lo sfruttamento;
- l'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà di ridurre taluno in schiavitù o servitù;
- l'oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Società o da sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare la riduzione di taluno in schiavitù o servitù.

Art. 600-bis Prostituzione minorile

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164,00.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti sopra descritti. A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora chiunque consenta o agevoli lo sfruttamento o induca alla prostituzione un minorenne.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) *indurre alla prostituzione un minore*: l'induzione consiste in una suggestione in grado di persuadere il soggetto passivo a porre in essere una determinata attività per evitare un danno maggiore; la prostituzione è l'attività di un uomo o di una donna per la quale questi compiono atti sessuali in cambio di una somma di denaro; (II) *favorire la prostituzione*: il favoreggiamento si configura quando il soggetto agente con il proprio comportamento rende agevole l'esercizio della prostituzione; (III) *sfruttare la prostituzione*: lo sfruttamento consiste nell'approfittarsi di coloro che fanno commercio del proprio corpo, recependone parte dei guadagni;
- l'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- oggetto delle condotte penalmente rilevanti sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nell'attività di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto.

Art. 600-ter Pornografia minorile

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento e allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.
Nei casi previsti dal terzo e quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) *utilizzare minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico:* utilizzare significa approfittare di coloro che fanno commercio del proprio corpo, recependone guadagni; è considerato materiale pornografico tutto ciò che consiste in raffigurazioni e rappresentazioni attinenti la sfera sessuale, come congiunzioni carnali, atti di libidine, gesti erotici ecc.; (II) *indurre minori a partecipare ad esibizioni pornografiche; (III) distribuire, divulgare, diffondere o pubblicare suddetto materiale:* distribuire significa mettere una cosa a disposizione della collettività, perchè ne possa usufruire; divulgare significa rendere noto a tutti un fatto che dovrebbe rimanere segreto; diffondere significa far circolare il materiale pornografico; pubblicizzare significa promuovere la conoscenza di determinati prodotti attraverso una campagna di pubblicità che ne manifesta qualità; (IV) *distribuire o divulgare notizie o informazioni, con qualunque mezzo, anche telematico, per adescare o sfruttare sessualmente dei minori:* il mezzo telematico è un mezzo di comunicazione caratterizzato dall'utilizzazione di reti informatiche collegate alle vie telefoniche (i.e. internet); adescare è l'attività svolta da chi si prostituisce o dal protettore finalizzata ad attrarre al clientela; (V) *offrire o cedere, anche gratuitamente, materiale pornografico prodotto attraverso lo sfruttamento sessuale dei minori*: cedere implica che il prodotto esce dalla sfera di disponibilità di un soggetto e passa in quella di un'altra persona;
- l'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nella realizzazione di esibizioni pornografiche o produzioni di materiale pornografico mediante l'impiego persona di età inferiore agli anni diciotto.

Art. 600-quater Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) *Procurarsi materiale pornografico prodotto mediante utilizzo sessuale di minori:* procurarsi implica un comportamento atto ad acquisire la disponibilità materiale del prodotto pornografico; è materiale pornografico tutto ciò che

consiste in raffigurazioni e rappresentazioni attinenti la sfera sessuale, come congiunzioni carnali, atti di libidine, gesti erotici, ecc; l'utilizzazione consiste nell'approfittarsi di coloro che fanno commercio del proprio corpo, recependone i guadagni; (II) *detenere lo stesso materiale:* detenere vuol dire trovarsi nella condizione di avere la disponibilità del materiale pornografico;

- l'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- l'oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nel procurarsi e detenere materiale pornografico.

Art. 600-quater 1 Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresentano immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni no reali.

Tale ipotesi di reato è di "pericolo astratto", perchè la produzione e la diffusione di siffatto materiale sono tali da incentivare quei comportamenti devianti, in grado, a loro volta, di originare ulteriori condotte lesive del bene giuridico finale dell'integrità psicofisica del minore.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) *perpetrare i reati di pornografia minorile (600-ter) e di detenzione di materiale pornografico (600-quater),* utilizzando immagini di minori o parti di esse anche di carattere virtuale mediante l'ausilio di tecniche grafiche e di mezzi di comunicazione telematica;
- l'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- oggetto delle condotte penalmente rilevanti, nel caso specifico, sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nel perpetrare, diffondere e detenere materiale pornografico virtuale.

Art. 600-quinquies Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione d attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) *organizzare*: preparare la struttura necessaria per compiere una determinata attività; (II) *propagandare:* diffondere una notizia attraverso i vari mezzi di comunicazione, nell'intento di persuadere il soggetto che rivede il messaggio, fino a determinare in capo a questo delle reazioni;
- l'elemento soggettivo è il *dolo specifico*, poiché oltre alla coscienza e volontà del fatto, vi è l'ulteriore fine di permette la fruizione e fruire di attività di prostituzione a danno di minori;
- oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti (agenzie viaggio) con la consapevolezza che l'agenzia organizza e gestisce viaggi con finalità pedopornografiche.

Art. 601- Tratta di persone

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia in due condotte: (I) *l'una nel commettere tratta di persone* (II) *e l'altra nell'induzione (mediante inganno) o nel costringimento (mediante violenza, minaccia, abuso di autorità, ecc.)* all'ingresso o al soggiorno o all'uscita dal territorio della stato o al trasferimento al suo interno, al fine di ridurre o mantenere in schiavitù o servitù taluno;
- l'elemento soggettivo è, nell'ipotesi di cui al primo comma, il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice; il *dolo specifico*, nell'ipotesi di cui al seconda comma, poiché vi è l'ulteriore fine di indurre alla prostituzione il minore ovvero sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
- oggetto delle condotte penalmente rilevanti sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare la tratta, l'induzione o il

costringimento al soggiorno o all'uscita dal territorio della stato o al trasferimento al suo interno.

Art. 602 Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) *alienare o cedere una persona che si trova in stato di schiavitù o servitù*: alienare significa trasferire a titolo oneroso, la titolarità del diritto di proprietà in capo a un soggetto diverso dall'alienante; cedere vuol dire trasferire a qualcuno anche a titolo gratuito, determinati diritti, tramite negozi giuridici;
- l'elemento soggettivo è di *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- oggetto della condotta penalmente rilevante è l'attività posta in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare l'acquisto o l'alienazione di persone in stato di schiavitù o servitù.

3. Le attività sensibili ex art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui agli articoli 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti attività che pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche, eventualmente, in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
PER_1	Direzione Amministrativa (Ufficio Acquisti)	Gestione dei fornitori	La Società si avvale di manodopera erogata da fornitori che utilizzano risorse umane in condizioni di lavoro non corrispondenti alla normativa vigente sul lavoro.
PER_2	Direzione Generale	Gestione dei fornitori	La Società si avvale di manodopera erogata da fornitori che utilizzano risorse umane in condizioni di lavoro disumane o non conformi alle normative vigenti.
PER_3	Direzione Generale	Aggiornamento contenuto sito web	La Società pubblica sul proprio sito foto pornografiche di minori o introduce un link a siti internet per la prostituzione/pornografia minorile

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Legale.

4. I reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 - Principi generali di comportamento

In questo capitolo sono elencate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel compimento delle attività sensibili rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico adattandole a livello dei rischi-reato di interesse. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari, ai principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione, contrasto e nella repressione dei fenomeni criminali a danno dei minori ed in particolare nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia e il turismo sessuale in danno di miniori, attuati tramite l'utilizzo della rete telematica o in altra modalità.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- accertarsi che i fornitori utilizzino manodopera in conformità con la normativa vigente in materia previdenziale anche attraverso la verifica del DURC e delle certificazioni di cui sono in possesso (in particolare SA 8000) ;
- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dalle autorità di pubblica sicurezza;
- in generale, mantenere nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza un comportamento corretto, cordiale e disponibile in qualsiasi situazione.

4.2 Area del Non Fare

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni dei

principi, dei protocolli e delle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati sopra elencati, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della Parte Speciale di:

- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa o gli spazi fisici della Società stessa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale (25-quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- fornire collaborazione o supporto, anche indiretto, a condotte non oneste o potenzialmente illecite da parte degli esercenti e in particolare fornire collaborazione nei casi in cui vi è ragionevole dubbio che essi possano mettere in atto condotte che configurino i reati di cui alla presente Parte Speciale (25-quinquies del D.Lgs. 231/2001);

5. I reati contro la personalità individuale - Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel paragrafo precedente, devono essere rispettati i protocolli, posti a presidio dei rischi-reato, di seguito descritti (articolo 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Legale.
I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, svolgere le attività di controllo di cui sono responsabili previste nei Protocolli e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001

Gestione dei fornitori				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1 PER_1	I Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio devono trasmettere all'Ufficio Acquisti il modulo "Fabbisogno" (mod. 01-SI-03) compilato attraverso il sistema informatico gestionale NETA – Sottosistema Informativo Logistica "SIL", indicando: - la descrizione del bene/servizio richiesto; - l'importo di spesa presunto, nei limiti del possibile, o il riferimento al prezzo dell'ultima fornitura; - la commessa di riferimento, se l'acquisto è destinato a commessa; - la documentazione tecnica di supporto alla richiesta, in allegato, se necessaria e disponibile; - gli eventuali fornitori suggeriti; - nominativo del responsabile che inoltra la richiesta.	"Fabbisogno" (mod. 01-SI-03)	I Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio	Ad evento
2 PER_1	Il modulo "Fabbisogno" è verificato dal Responsabile Acquisti che procede ad un controllo di congruità della richiesta e ad una verifica di conformità normativa.	"Fabbisogno" (mod. 01-SI-03) approvato	Ufficio Acquisti	Ad evento
3 PER_1	Il Responsabile Acquisti organizza il bando di gara e/o predispone la lettera di invito, allegando, se necessario, la documentazione tecnica fornita dai settori richiedenti (si veda la Procedura Sistema Gestione Acquisti).La Direzione Legale, a campione, controlla la regolarità procedurale.	Capitolato	Ufficio Acquisto Ufficio Legale	Ad evento

4 PER_1	I fornitori e le relative forniture sono sottoposti a valutazione sulla base di criteri riportati dalla "Procedura Sistema Fornitori". Al fornitore viene consegnato il "Questionario di valutazione dei fornitori" per gli aspetti inerenti la qualità e per gli aspetti di natura tecnica. La valutazione dei nuovi fornitori si basa, oltre che sui dati ricavati dal questionario, sull'esame di un periodo di fornitura di norma pari a un anno, salvo diversa disposizione da parte del Responsabile Acquisti. Nel caso di fornitori storici la valutazione del fornitore si basa sull'esame dei dati storici di fornitura, oltre che, se possibile, sui dati espressi nel questionario. La valutazione dei fornitori è formalizzata nella "Scheda di Valutazione dei Fornitori".	- "Questionario di valutazione dei fornitori" - Scheda di qualificazione fornitori	Ufficio Acquisti	Ad evento
5 PER_1	Il Responsabile Acquisti richiede e verifica il documento unico di regolarità contributiva al fornitore.	DURC consegnato e accettato	Ufficio Acquisti	Ad evento
6 PER_1	Il Responsabile Acquisti aggiorna la "Lista dei fornitori Qualificati", che raccoglie l'elenco dei fornitori ai quali IRISACQUA si rivolge per le proprie necessità, salvo ovviamente il caso di nuovi fornitori da testare.	"Lista dei fornitori Qualificati"	Ufficio Acquisti	Infrannuale
7 PER_1	Il Responsabile Acquisti predispone la Richiesta di Offerta e la invia sia ai fornitori qualificati sia a quelli non. Qualora la scelta cadesse su fornitori nuovi, non ancora qualificati, essi saranno considerati in prova e saranno valutati al termine del periodo di accertamento.	Richiesta d'Offerta	Ufficio Acquisti	Ad evento
8 PER_1	Il Responsabile Acquisti valuta gli aspetti economici mentre i Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio sono coinvolti per gli aspetti di natura tecnica.	Offerte valutate	Ufficio Acquisti Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio	Ad evento
9 PER_1	Il Responsabile Acquisti predispone l'ordine/contratto di fornitura e lo porta all'attenzione della Direzione per la sottoscrizione nel rispetto dei poteri di firma. Gli ordini di acquisto devono contenere tutte le informazioni, le specifiche tecniche e gli altri elementi peculiari della fornitura, nonché le eventuali modifiche e/o variazioni concordate con il fornitore in sede di trattativa post-offerta.	Ordine d'Acquisto	Ufficio Acquisti	Ad evento

10 PER_1	In caso di estrema e giustificata urgenza può rendersi necessario procedere all'approvvigionamento di prodotti/servizi, senza che sia possibile seguire la normale procedura di acquisto e di verifica di quanto acquisito, purché nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente (si veda Procedura Sistema Gestione Acquisti). In tal caso i Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio procedono in autonomia alla fornitura e, nel più breve tempo possibile, predisporranno un Ordine di acquisto attraverso il SIL nel quale evidenzieranno la motivazione che ha portato a tale procedura, che sottoporranno all'esame del Responsabile Acquisti e della Direzione Generale.	Ordine d'Acquisto	Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio	Ad evento
11 PER_1	La registrazione della fattura a sistema avviene se risulta l'Ordine di Acquisto evaso a seguito delle seguenti verifiche: - Ordine di Acquisto firmato dal Direttore Generale e caricato a sistema; - bolla di accompagnamento; - nota di avvenuta prestazione di servizi; - Stati Avanzamento Lavori.	Fattura a sistema	Direzione Amministrativa	Settimanale o mensile
12 PER_1	Il Responsabile Direzione Amministrativa procede all'invio, tramite homebanking, dei mandati di pagamento delle fatture che risultano a sistema in stato "liquidabili". Lo stato "liquidabile" della fattura è dipesa da: - Ordine di Acquisto evaso; - Data di scadenza in prossimità. Il Mandato di pagamento deve essere siglato dal Responsabile di Funzione e firmato per autorizzazione dalla Direzione Generale.	Estrazione del scadenziario delle fatture	Direzione Amministrativa	Settimanale o mensile
Gestione dei fornitori				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**

13 PER_2	I Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio devono trasmettere all'Ufficio Acquisti il modulo "Fabbisogno" (mod. 01-SI-03) compilato attraverso il sistema informatico gestionale NETA – Sottosistema Informativo Logistica "SIL", indicando: - la descrizione del bene/servizio richiesto; - l'importo di spesa presunto, nei limiti del possibile, o il riferimento al prezzo dell'ultima fornitura; - la commessa di riferimento, se l'acquisto è destinato a commessa; - la documentazione tecnica di supporto alla richiesta, in allegato, se necessaria e disponibile; - gli eventuali fornitori suggeriti; - nominativo del responsabile che inoltra la richiesta.	"Fabbisogno" (mod. 01-SI-03)	I Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio	Ad evento
14 PER_2	Il modulo "Fabbisogno" è verificato dal Responsabile Acquisti che procede ad un controllo di congruità della richiesta e ad una verifica di conformità normativa.	"Fabbisogno" (mod. 01-SI-03) approvato	Ufficio Acquisti	Ad evento
15 PER_2	Il Responsabile Acquisti organizza il bando di gara e/o predispone la lettera di invito, allegando, se necessario, la documentazione tecnica fornita dai settori richiedenti (si veda la Procedura Sistema Gestione Acquisti). Il Responsabile dell'Ufficio Legale, a campione, controlla la regolarità procedurale.	Capitolato	Ufficio Acquisto Ufficio Legale	Ad evento
16 PER_2	I fornitori e le relative forniture sono sottoposti a valutazione sulla base di criteri riportati dalla "Procedura Sistema Fornitori". Al fornitore viene consegnato il "Questionario di valutazione dei fornitori" per gli aspetti inerenti la qualità e per gli aspetti di natura tecnica. La valutazione dei nuovi fornitori si basa, oltre che sui dati ricavati dal questionario, sull'esame di un periodo di fornitura di norma pari a un anno, salvo diversa disposizione da parte del Responsabile Acquisti. Nel caso di fornitori storici la valutazione del fornitore si basa sull'esame dei dati storici di fornitura, oltre che, se possibile, sui dati espressi nel questionario. La valutazione dei fornitori è formalizzata nella "Scheda di Valutazione dei Fornitori".	- "Questionario di valutazione dei fornitori" - Scheda di qualificazione fornitori	Ufficio Acquisti	Ad evento
17 PER_2	Il Responsabile Acquisti richiede e verifica il documento unico di regolarità contributiva al fornitore.	DURC consegnato e accettato	Ufficio Acquisti	Ad evento

18 PER_2	Il Responsabile Acquisti aggiorna la "Lista dei fornitori Qualificati", che raccoglie l'elenco dei fornitori ai quali IRISACQUA si rivolge per le proprie necessità, salvo ovviamente il caso di nuovi fornitori da testare.	"Lista dei fornitori Qualificati"	Ufficio Acquisti	Infrannuale
19 PER_2	Il Responsabile Acquisti predispone la Richiesta di Offerta e la invia sia ai fornitori qualificati sia a quelli non. Qualora la scelta cadesse su fornitori nuovi, non ancora qualificati, essi saranno considerati in prova e saranno valutati al termine del periodo di accertamento.	Richiesta d'Offerta	Ufficio Acquisti	Ad evento
20 PER_2	Il Responsabile Acquisti valuta gli aspetti economici mentre i Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio sono coinvolti per gli aspetti di natura tecnica.	Offerte valutate	Ufficio Acquisti Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio	Ad evento
21 PER_2	Il Responsabile Acquisti predispone l'ordine/contratto di fornitura e lo porta all'attenzione della Direzione per la sottoscrizione nel rispetto dei poteri di firma. Gli ordini di acquisto devono contenere tutte le informazioni, le specifiche tecniche e gli altri elementi peculiari della fornitura, nonché le eventuali modifiche e/o variazioni concordate con il fornitore in sede di trattativa post-offerta.	Ordine d'Acquisto	Ufficio Acquisti	Ad evento
22 PER_2	In caso di estrema e giustificata urgenza può rendersi necessario procedere all'approvvigionamento di prodotti/servizi, senza che sia possibile seguire la normale procedura di acquisto e di verifica di quanto acquisito, purché nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente (si veda Procedura Sistema Gestione Acquisti). In tal caso i Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio procedono in autonomia alla fornitura e, nel più breve tempo possibile, predisporranno un Ordine di acquisto attraverso il SIL nel quale evidenzieranno la motivazione che ha portato a tale procedura, che sottoporranno all'esame del Responsabile Acquisti e della Direzione Generale.	Ordine d'Acquisto	Responsabili di Servizio / Reparto / Ufficio	Ad evento
23 PER_2	La registrazione della fattura a sistema avviene se risulta l'Ordine di Acquisto evaso a seguito delle seguenti verifiche: - Ordine di Acquisto firmato dal Direttore Generale e caricato a sistema; - bolla di accompagnamento; - nota di avvenuta prestazione di servizi; - Stati Avanzamento Lavori.	Fattura a sistema	Direzione Amministrativa	Settimanale o mensile

24 PER_2	Il Responsabile Direzione Amministrativa procede all'invio, tramite homebanking, dei mandati di pagamento delle fatture che risultano a sistema in stato "liquidabili". Lo stato "liquidabile" della fattura è dipesa da: - Ordine di Acquisto evaso; - Data di scadenza in prossimità. Il Mandato di pagamento deve essere siglato dal Responsabile di Funzione e firmato per autorizzazione dalla Direzione Generale.	Estrazione del scadenziario delle fatture	Direzione Amministrativa	Settimanale o mensile
Aggiornamento contenuto sito web				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
25 PER_3	La Direzione Generale approva ed autorizza i contenuti da pubblicare nel sito web istituzionale. L'inserimento e la gestione dei contenuti provenienti da altri uffici (Legale, esiti delle gare, comunicazione ai cittadini, pubblicazione di bilancio + trasparenza) sono gestiti dall'Ufficio Amministrazione.	Modulo autorizzativo	Direzione Generale Amministrazione	Settimanale o mensile

PARTE SPECIALE – Reati ed illeciti amministrativi di market abuse ai sensi del D. Lgs. 231/2001

1. Le fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 25–sexies del D.Lgs. 231/01 (rubricato "Abusi di mercato") stabilisce che *"in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".

Il sistema sanzionatorio previsto è di particolare rilevanza, poiché prevede sanzioni pecuniarie (e relative misure cautelari) che possono arrivare fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro[18], eventualmente commisurate all'entità del prodotto o profitto conseguito dall'ente attraverso alla commissione degli illeciti di cui agli articoli 184 e 185 TUF.

L'art. 25–sexies è pertanto applicabile nei casi in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, i reati di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli artt. 184 e 185 del TUF.

> **Art. 184 TUF Abuso di informazioni privilegiate[19]**
> *E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica le informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*
>
> *La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*
>
> *Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

[18] La sanzione pecuniaria per l'ente è da 400 a 1.000 quote, dove ogni quota può avere un minimo di € 258 e un massimo di € 1.550. Il valore di € 1,5 milioni è ovviamente calcolato sui valori massimi delle quote e del numero di quote.
[19] Ai sensi dell'art. 39, co. 1, della legge. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Titolo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'art. 180, comma 1, lettera a).

Art. 185 TUF Manipolazione del mercato[20]
Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le due fattispecie sono entrambe caratterizzate dall'esigenza di tutela del mercato.

Nel primo caso, si noti che si deve trattare di un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Rientrano nel novero delle informazioni privilegiate non più, come in passato, solamente i fatti accaduti nella sfera di attività degli emittenti ma tutte le informazioni di carattere preciso concernenti gli stessi emittenti o gli strumenti finanziari, capaci di influenzare sensibilmente, se rese pubbliche, il prezzo di tali strumenti.

Un'informazione è di carattere preciso se:

- si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificheranno o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere si verificherà;
- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso della manipolazione di mercato vi è significativa analogia con quanto detto in sede di analisi del reato di aggiotaggio[21], in termini di condotta tipica.

[20] Ai sensi dell'art. 39, co. 1, della legge n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Titolo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.
[21] Art. 2637 Aggiotaggio

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonee a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

Si precisa che:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. La notizia è falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati;
- per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

Poiché i comportamenti che possono originare la fattispecie in esame sono comuni e affini a quelli che rilevano nell'ambito del reato di aggiotaggio, l'individuazione delle attività sensibili che la Società può porre in essere nelle condotte tipiche di questo reato è eseguita contestualmente ai reati[22] contemplati in questa Parte Speciale. Si ricorda che in ogni caso il reato di aggiotaggio si applica soltanto per gli strumenti finanziari non quotati e si può riferire anche alle azioni della Società stessa.

Inoltre, il Legislatore che ha novellato la parte V, capo II, titolo I–bis, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attraverso le disposizioni di cui all'articolo 187-quinquies, rovesciando l'usuale schema di richiamo delle fattispecie di reato operato fino ad allora dal legislatore in sede di ampliamento dell'ambito di responsabilità amministrativa degli enti, ha introdotto due illeciti amministrativi (speculari alle fattispecie di reato sopra richiamate) di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli articoli 187–bis e 187–ter del TUF.

L'articolo 187-quinquies prevede che *"l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

[22] Nonchè ai relativi illeciti amministrativi di cui agli art. 187-bis e 187-ter TUF,.

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo."

Anche per gli illeciti amministrativi sopra richiamati, il cui accertamento è rimesso alla CONSOB (compresa l'irrogazione delle sanzioni previste), le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere di rilevante impatto considerato che, in capo all'ente, la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino a dieci volte l'entità del prodotto o del profitto conseguito attraverso la commissione degli illeciti amministrativi.

Resa configurabile in capo all'ente la responsabilità anche per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato, alla pari di ciò che avviene per tutte le fattispecie di reato richiamate direttamente dal D.Lgs. 231/2001, il medesimo articolo 187-quinquies stabilisce che l'ente:

- non è responsabile se dimostra (inversione dell'onere della prova) che (a) i soggetti apicali o (b) le persone sottoposte all'altrui direzione hanno agito *esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi*";
- può beneficiare dell'effetto esimente derivante dall'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo secondo le previsioni di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001;
- può beneficiare di casi di riduzione della pena in seguito all'adozione di condotte riparatorie secondo le previsioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 231/2001;
- rimane responsabile anche quando l'illecito si estingue, dato che la responsabilità in esame presuppone che la sanzione amministrativa pecuniaria sia stata irrogata e che quindi l'autore dell'illecito sia stato identificato e sia imputabile.

E' pertanto evidente che l'art. 187–quinquies è applicabile nei casi in cui siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli articoli 187–bis e 187 –ter del TUF.

Art. 187–bis Abuso di informazioni privilegiate

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila[23] *a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

La fattispecie è simile a quella prevista dal corrispondente reato di cui all'art. 184 TUF, cui si fa rinvio.

Art. 187–ter Manipolazione del mercato

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni[24] *chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci*

[23] La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della legge n. 262 del 28.12.2005. Per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro tre milioni in euro quindici milioni.

[24] La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della legge n. 262 del 28.12.2005. Per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro cinque milioni in euro venticinque milioni.

o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

Si precisa che, a differenza del corrispondente reato di cui all'art. 185 TUF, è rilevante la diffusione tramite mezzi di informazione (compreso Internet) di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. Non è invece prevista la condotta tipicamente dolosa dell'intento ingannatorio derivante dal porre "*in essere operazioni simulate o altri artifizi"*, caratteristico del corrispondente reato, mentre si noti che le notizie possono essere anche semplicemente fuorvianti.
Si noti infine che l'elenco dei comportamenti di cui all'articolo non è definitivo, ma potrà essere integrato da Consob.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE – Sicurezza sul lavoro

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – I delitti contro la persona

Sono destinatari (in seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Irisacqua S.r.l.. (in seguito la "Società") e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operano nell'ambito delle aree di attività sensibile per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree a rischio per conto o nell'interesse della Società.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra società del Gruppo, in sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree a rischio per conto o nell'interesse della Società.

Questa Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo indicare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari e di indicare i protocolli di controllo adottati al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all'articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all'articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere e che, secondo un approccio di *risk assessment*, ritiene inerenti e rilevanti ai rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, al livello dei rischi-reato in esame i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" è stato introdotto dalla legge del 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, emanato in attuazione della delega conferita al governo dall'art. 1 della citata legge.

E' opportuno ricordare che la materia della Sicurezza sul lavoro, così come quella ambientale, erano già state oggetto della delega contenuta nella legge 300/00, la quale, però, non aveva trovato attuazione nel D.Lgs. 231/01.
La legge 123/07, dopo sette anni dal conferimento della prima delega, ha introdotto i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme poste a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, tra quelli che potrebbero far sorgere la responsabilità in capo all'ente.
Si evidenzia che i reati citati hanno natura colposa, a differenza di tutti gli altri facenti parte il D.Lgs. 231/01, aventi, invece, natura esclusivamente dolosa.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comunemente conosciuto come Testo Unico in materia di Sicurezza sul lavoro, ha innovato la precedente versione dell'art. 25 septies, ed ha graduato le sanzioni, pecuniarie ed interdittive, applicabili all'ente a seconda del tipo di reato commesso ed ha altresì definito, all'art. 30, quali le modalità di costituzione ed attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa – *rectius* penale – degli enti, avuto riguardo alla materia della Sicurezza sul lavoro.

L'articolo 25-septies del D. Lgs. 231/01, recentemente modificato prevede che*:*

"1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

I delitti cui l'art. 25 septies fa espresso riferimento sono contenuti nel Capo I del Titolo XII del libro II del Codice Penale, ovvero fanno parte dei "*delitti contro la vita e l'incolumità individuale*".
Essi sono:

- art. 589 c.p. Omicidio colposo
- art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica spiegazione della fattispecie di reato.

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

1. Chiunque cagiona ad altri per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni[25].
2 bis. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione della disciplina sulla circolazione stradale da:

1. *soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
2. *soggetto sotto lo stato di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più perone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

L'omicidio colposo è un reato d'evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la morte del soggetto passivo del reato.

L'elemento soggettivo richiesto è la colpa generica, da intendersi come negligenza, imprudenza e imperizia.
Avuto riguardo all'aggravante prevista dal comma 2, ossia la commissione del reato mediante la violazione di norme antinfortunistiche, la Corte di Cassazione[26] ha precisato che, sotto il profilo

[25] L'art. 589 c.p. è stato da ultimo modificato dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 125, che, all'art. 1 punto c) stabilisce che:
c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sette»;
2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;
3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici».

[26] Cfr. Cass. 20 gennaio 1987, n. 588 e Cass. 10 dicembre 1990, n. 16380.

della colpa, essa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (c.d. *negligenza o colpa specifica*), ma anche quando la contestazione abbia ad oggetto l'omissione dell'adozione di misure od accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087[27] c.c.. Viene quindi ricompreso, tra le norme antinfortunistiche anche questo obbligo posto in capo all'imprenditore, ancorché di valore "astratto ed ammonitivo."

Oltre a ciò, è doveroso far notare che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo in caso di *comportamento abnorme* del lavoratore, laddove per *comportamento abnorme* s'intende *l'imprudenza realizzata al di fuori delle sue mansioni, dunque della prevedibilità da parte del datore di lavoro, ma anche quella che, pur rientrando nelle mansioni affidategli, si traduca in un comportamento ontologicamente lontano dalle prevedibili imprudenze del lavoratore nell'esecuzione del lavoro (*così Cass. 5 febbraio 1997, n. 952*).*

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 390 euro.

2. Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima , della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1239 euro.

3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000 e la pena per lesioni gravissime è da uno a tre ani. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto lo stato di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni[28].
4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

[27] Art. 2087 c.c. Tutela delle condizioni di lavoro.
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

[28] L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 590 c.p. è stato aggiunto dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 125, che, all'art. 1 punto d) stabilisce che:
d) al terzo comma dell'articolo 590, è aggiunto il seguente periodo:
«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni»;

5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

La definizione di lesione è contenuta nell'art. 582 c.p., rubricato "*Lesione personale dolosa*". Stabilisce l'articolo che risponde del delitto di lesione personale dolosa *chi cagiona una lesione personale dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente.* Non deve trarre in inganno, secondo l'orientamento prevalente in dottrina, la definizione impropria del legislatore in quanto vi è lesione ogniqualvolta l'agente produce nel soggetto passivo del reato una malattia ossia *qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali* (cfr. Relazione Ministeriale sul progetto del Codice Penale).
L'art. 590 c.p., nel disciplinare la fattispecie colposa della lesione, fa riferimento al medesimo concetto.

Il reato è istantaneo con evento di danno (così Cass. 2 giugno 2006, n. 6511) e si consuma con il verificarsi della lesione, benché gli effetti siano eventualmente permanenti.

L'elemento soggettivo del reato è la colpa generica, oppure, come per l'omicidio colposo, quella specifica allorché derivi dalla violazione di norme antinfortunistiche o sulla circolazione stradale.

La lesione personale colposa può essere:

- lieve: se da essa deriva una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i 40 giorni;
- grave (art. 583 comma 1 c.p):
    a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
    b) se ne consegue l'indebolimento permanente di un senso o di un organo
- gravissima (art. 583, comma 2 c.p.):
    a) se dal fatto deriva una *malattia* certamente o probabilmente insanabile
    b) se dal fatto deriva *la perdita di un senso*;
    c) se dal fatto deriva *la perdita di un arto*, una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave incapacità nella favella
    d) *la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.*

Si precisa che le lesioni che vengono in rilievo per la configurabilità di una responsabilità in capo all'ente sono quelle gravi o gravissime.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa tranne nel caso in cui il fatto sia stato commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, caso, peraltro, rilevante ai nostri fini.

3. Le attività sensibili ex art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 emerse dalle interviste con i Responsabili di Funzione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui agli articoli 25-septies del D. Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti attività che pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche, eventualmente, in collaborazione con i Soggetti Esterni.

Tabella 1

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
SL_1	Direzione Generale	Elaborazione budget annuale di spesa	In fase di realizzazione del budget annuale risultano sottostimate le voci di spesa che hanno un impatto sulla salute e sicurezza sul lavoro come: - acquisto di dispositivi di protezione personale; - assunzione del personale per lo svolgimento di mansioni che potrebbero meglio garantire la SSL; - erogazione della formazione - interventi di prevenzione e protezione

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Legale.

4. Le attività sensibili ex art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 emerse dall'audit in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Attraverso un percorso di Risk Assessment sono state rilevate le seguenti attività sensibili per la commissione dei reati previsti dall'art. 25 septies del D. Lgs. 231/01.

Tabella 2

Ref	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
SL_2	Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)	Una non corretta gestione dei DPI (scelta, uso, conservazione e dismissione) può portare ad infortuni e incidenti gravi sul luogo di lavoro.
SL_3	Analisi degli infortuni	Non effettuare un'analisi di infortuni, incidenti e mancati infortuni/incidenti potrebbe comportare una valutazione incompleta dei rischi e l'adozione di misure di prevenzione inadeguate.
SL_4	Esposizione all'amianto	La mancata redazione di procedure e istruzioni operative mirate alla salvaguardia del personale operante su condotte in fibrocemento, può portare ad infortuni sul luogo di lavoro.

SL_5	Scale portatili	La mancata applicazione di procedure mirate alle modalità operative di utilizzo delle scale portatili può portare a gravi infortuni sul luogo di lavoro.
SL_6	Manutenzione programmata e preventiva	La mancata programmazione o effettuazione di interventi manutentivi può portare ad infortuni sul luogo di lavoro.
SL_7	Gestione flotta veicolare	La mancata attuazione di procedure per la gestione della flotta veicolare può portare ad infortuni sul luogo di lavoro.
SL_8	Informazione/Formazione	E' possibile che per mancata informazione e formazione (e ove previsto addestramento) in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambio di mansione o introduzione di nuove attrezzature di lavoro, vengano posti in essere comportamenti errati che compromettano la salute e la sicurezza dei lavoratori.
SL_9	Lavori affidati ad imprese appaltatrici	La mancata osservanza ed il mancato aggiornamento delle procedure di sicurezza può portare ad infortuni tra lavoratori "IRISACQUA srl" e lavoratori di aziende in appalto.
SL_10	Rischio biologico (vipere, vespa, zecca, tetano, ecc…)	La mancata applicazione della procedura di sicurezza sui morsi di vespa, zecca, tetano,vipere, ecc… in ambienti esterni, cabine od impianti può portare a gravi infortuni sui luoghi di lavoro..
SL_11	Gestione delle emergenze	Una mancata definizione delle modalità di gestione delle emergenze, potrebbe portare, tra gli altri, a criticità di natura di sicurezza e salute sul lavoro.

5. I reati in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 - Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel compimento delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le adattano al livello dei rischi-reato individuato. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

5.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello,

nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti durante le ispezioni ed eventuali controlli che vengano effettuati all'interno delle unità produttive

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- Assicurarsi che vengano rispettate le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- Essi stessi rispettare le procedure contenute nel DVR per il compimento delle attività ivi descritte
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento richiesti dalla normativa
- Assicurarsi che venga svolta da parte del Medico Competente la sorveglianza sanitaria;
- Assicurarsi che venga istituita una squadra di emergenza per antincendio e primo soccorso;
- Assicurarsi del corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale;
- Assicurarsi che tutti gli impianti elettrici e di messa a terra siano conformi alle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- Assicurarsi del corretto utilizzo dei videoterminali;
- Assicurarsi che i lavoratori siano adeguatamente protetti.

5.2 Area del Non Fare

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati elencati precedentemente, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- Tenere comportamenti pericolosi per la propria salute e la propria sicurezza e per quella altrui;
- Rimandare l'implementazione delle istruzioni operative esistenti al verificarsi di circostanze che le rendano necessaria;
- Omettere le segnalazioni di incidenti mancati od occultare fatti e avvenimenti il cui verificarsi abbia costituito un pericolo potenziale per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- Chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato, come per esempio può essere un evento sismico o un principio di incendio;
- Rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- Compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di propria competenza e che possano compromettere la sicurezza propria e degli altri lavoratori.

6. I reati in materia di sicurezza sul lavoro - Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra individuati (articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nei Protocolli e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

6.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 riferiti alla tabella n. 1.

Elaborazione budget annuale di spesa				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1 SL_1	Le spese sulla salute e sicurezza sul lavoro sono imputate in un specifico centro di costo.	Centro di Costo sulla salute e sicurezza sul lavoro	Direzione Generale	Annuale

6.2 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 riferiti alla tabella n. 2.

Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
2 SL_2	Il Responsabile ha elaborato ed approvato una procedura per la gestione dei DPI.	"Gestione dei DPI aziendali"	RSPP/Datore di Lavoro	Annuale
3 SL_2	Il Responsabile consegna i DPI ai lavoratori che ne fanno richiesta.	"Modulo di consegna DPI"	Magazziniere	Ad evento
4 SL_2	Il Responsabile gestisce lo storico della consegna dei DPI.	Registro di consegna DPI	Magazziniere	Ad evento
Analisi degli infortuni				
5 SL_3	Il Responsabile compila il modulo per la comunicazione degli infortuni.	"Analisi di infortunio"	Lavoratore/Capo Reparto/Ufficio del Personale	Ad evento
Esposizione all'amianto				
~~6~~ ~~SL_4~~	~~Il Responsabile redige ed approva una procedura per definire le indicazioni tecniche sulle modalità di gestione e le specifiche misure di prevenzione da adottare durante le attività operative di manutenzione su condotte metanifere in cemento amianto.~~	~~"Interventi di manutenzione su tubature in cemento amianto" (PO di Sicurezza – Iris Isontina)~~	~~RSPP/Datore di Lavoro~~	~~Annuale~~

7 SL_4	Il Responsabile redige ed approva una procedura per definire le indicazioni tecniche sulle modalità di gestione e le specifiche misure di prevenzione da adottare durante le attività operative di manutenzione su condotte idriche in cemento-amianto da parte degli addetti dipendenti della società IRISACQUA	"Interventi di manutenzione su tubature idriche in cemento amianto" (PO di Sicurezza)	RSPP/Datore di Lavoro	Annuale
Scale portatili				
8 SL_5	Il Responsabile redige ed approva una procedura per ridurre il rischio di probabilità di accadimento di incidenti dovuti ad un utilizzo errato della scala portatile.	"Utilizzo in sicurezza delle scale portatili"	RSPP/Datore di Lavoro	Annuale
Manutenzione programmata e preventiva				
9 SL_6	Il Responsabile redige verifica ed approva una procedura per stabilire i criteri e le modalità di programmazione ed esecuzione dei servizi di controllo e manutenzione reti, pozzi e sollevamenti dell'acqua potabile.	"Controllo e manutenzione reti, pozzi, serbatoi e impianti di sollevamento dell'acqua potabile" (PO O6)	Servizio Acquedotto/RSGQ/Direzione	Annuale
10 SL_6	Il Responsabile redige verifica ed approva una procedura per stabilire i criteri e le modalità di programmazione ed esecuzione e controllo della depurazione di acque fognarie.	"Pianificazione e depurazione acque fognarie" (PO 11): • "Piano di conduzione e manutenzione annuale"; • "Piano manutenzioni programmate" (mod. 01-PO-11) • "Giornale impianto" • Registro delle manutenzioni/guasti" (mod. 04-PO-11)	Responsabile Settore/RSGQ/Direzione	Annuale
Gestione flotta veicolare				
11 SL_7	Il Responsabile redige, verifica ed approva una procedura per definire i requisiti, le responsabilità e le modalità di gestione del parco mezzi aziendali.	"Gestione parco automezzi aziendali" (PO 13): • "Segnalazioni Inconvenienti Automezzi" mod. 01-PO-13); • "Scheda Manutenzioni Preventive" (mod. 02-PO-13) • "Compilazione dei libretti chilometrici" (IO 13/1) • Compilazione dei libretti chilometrici" (IO 13/1)	Servizi manutentivi interni e di supporto/RSGQ/Direttore Lavoratori Responsabile Automezzi/RSGQ/Direzione Responsabile	Annuale Ad evento

Informazione/Formazione				
12 SL_8	Il Responsabile redige ed approva una procedura per definire le responsabilità e le modalità con cui l'azienda gestisce gli aspetti legati alla formazione e informazione, in ottemperanza alle disposizioni normative ed a specifici obiettivi prestabiliti.	"Gestione della formazione ed informazione del personale"	RSPP/Direzione	Annuale
Lavori affidati ad imprese appaltatrici				
13 SL_9	Il Responsabile redige ed approva un documento contenente le informazioni sui rischi aziendali in cui possono intercorrere le imprese esterne in appalto.	"Attività di prevenzione negli appalti, contratti d'opera, e di somministrazione": • "DUVRI" (all. 1); • "Mod. verbale di coordinamento" (all. 2); • "Dichiarazione di idoneità tecnico professionali imprese" (all. 3).	SPP/Datore di Lavoro	Annuale Ad evento
14 SL_9	Il Responsabile redige ed il Piano Operativo di Sicurezza e il Piano di Sicurezza e Coordinamento.	"POS" e "schede di attività" "PSC"	RSPP/Datore di Lavoro Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione nominato da IRISIACQUA	Ad evento
Rischio biologico (vipere, vespa, zecca, tetano, ecc…)				
15 SL_10	Il Responsabile redige una procedura per proteggersi da eventuali morsi in ambienti esterni	"Procedura di Sicurezza – Rischio biologico"	Datore di Lavoro	Annuale
Gestione delle emergenze				
16 SL_11	Il Responsabile redige ed approva le modalità di gestione delle emergenze.	"Piano di emergenza e di evacuazione"	RSPP/Direzione	Annuale

7. Flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo la Direzione Legale corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione.

Ref	Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile	Frequenza
F1	Comunicazione da parte del Datore di lavoro di nuove nomine di soggetti che si occupano di SSL (es. RSPP, medico,..)	Testo e-mail e notifica di ricevimento	Datore di lavoro	Ad evento
F2	Trasmissione degli aggiornamenti di cui è oggetto il DVR	Testo e-mail con allegato e notifica di ricevimento	RSPP	Ad evento
F3	Comunicazione del verificarsi degli infortuni sul lavoro	Testo e-mail e notifica di ricevimento	RSPP	Ad evento
F4	Comunicazione eventuali ispezioni ASL	Testo e-mail e notifica di ricevimento	RSPP	Ad evento
F5	Comunicazione verbale ispezione ASL	Verbale d'ispezione	RSPP	Ad evento
F6	Comunicazione attività programmata ispezioni enti certificatori	Testo e-mail e notifica di ricevimento	Responsabile Qualità	Annuale
F7	Comunicazione risultanze dell'attività svolta dagli ispettori enti certificatori	Verbale d'ispezione	Responsabile Qualità	Annuale
F8	Invio verbale della riunione periodica annuale	Verbale riunione	RSPP	Annuale
F9	Comunicazione dell'applicazione di sanzioni disciplinari ai dipendenti	Testo e-mail e notifica di ricevimento	Datore di lavoro	Ad evento
F10	Trasmissione del rapporto annuale sullo stato della SSL in Azienda	Testo e-mail e notifica di ricevimento	Datore di lavoro	Annuale

PARTE SPECIALE – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio ai sensi dell'art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – I delitti contro la persona

Sono destinatari (in seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di IFF S.r.l. (in seguito la "Società") e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operano nell'ambito delle aree di attività sensibile per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree a rischio per conto o nell'interesse della Società.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra società del Gruppo, in sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree a rischio per conto o nell'interesse della Società.

Questa Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo indicare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari e di indicare i protocolli di controllo adottati al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all'articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all'articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere e che, secondo un approccio di *risk assessment*, ritiene inerenti e rilevanti ai rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, al livello dei rischi-reato in esame i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe; etc.);

- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 afferente l'attuazione della terza Direttiva antiriciclaggio ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 alcuni dei delitti contro il patrimonio mediante frode, ed in particolare, la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

E' stato quindi ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione del Decreto che prendeva in considerazione la fattispecie del riciclaggio e dell'impiego di denaro od altra utilità di provenienza illecita solo qualora avessero carattere transnazionale.

L'articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio", così recita:

1. *In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*

2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

3. *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica spiegazione delle fattispecie di reato.

Art. 648 c.p. Ricettazione

- *Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516 euro a 10329 euro.*
- *La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.*
- *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità.*

Affinché si configuri il reato di ricettazione è necessario che sia stato commesso un altro delitto, c.d. *reato presupposto*, cui il soggetto agente, però, non deve avere partecipato.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose che provengano da altro delitto oppure nel compiere un'attività volta all'acquisto, al ricevimento o all'occultamento delle stesse da parte di altri soggetti;
- l'elemento soggettivo è il *dolo specifico*, inteso come coscienza e volontà di porre in essere la condotta penalmente rilevante con la consapevolezza *della provenienza della cosa o del denaro da delitto e dal fine di procurare profitto a sé o ad altri*;
- il delitto si consuma quando l'agente porta a compimento una delle condotte sopra elencate senza che, nel caso in cui egli si intrometta per far acquistare o ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto ad altro soggetto, l'intromissione abbia trovato concreta finalizzazione.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

1. *Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie, in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1032 euro a 15493 euro.*
2. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
3. *La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

Come nella fattispecie di reato precedentemente analizzata, affinché si configuri il delitto di riciclaggio è necessaria la sussistenza di un cd. *reato presupposto* che può essere, esclusivamente, un delitto non colposo[29], cui l'agente non abbia partecipato in alcun modo.

Tale ipotesi di reato "comune" tutela il "*patrimonio*" e "*l'ordine economico*" attraverso la punibilità di comportamenti atti a turbare la libera concorrenza nel mercato.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante può consistere:

[29] Reato presupposto può essere, pertanto, lo steso delitto di riciclaggio ed in questo caso la fattispecie è comunemente denominata "riciclaggio indiretto".

1. *nel sostituire, trasferire denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo;*
2. *nel compiere operazioni finalizzate ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro, cosa o altra utilità;*

- l'elemento soggettivo è il dolo generico[30], inteso come coscienza e volontà nel porre in essere le condotte descritte con la consapevolezza o, quantomeno, accettando il rischio (*dolo eventuale*) che l'oggetto del reato provenga da delitto;
- il delitto si consuma con la sostituzione, il trasferimento o il compimento di operazioni volte ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre utilità.

E' opportuno infine ricordare che, qualora le condotte penalmente rilevanti siano poste in essere nell'esercizio di un'attività professionale, la pena è aumentata.

Una diminuzione della pena, invece, è normativamente prevista allorché l'oggetto del reato provenga da un delitto punito, con una pena inferiore, nel massimo, a cinque anni.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1032 euro a 15.493.*
2. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
3. *La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.*
4. *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Come si evince dalla formulazione del primo comma di predetto reato, esso si configura quando non vengano in rilievo le fattispecie di ricettazione e riciclaggio nonché al di fuori delle ipotesi di concorso in questi reati.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante è indefinita ancorché il termine *impiego* deve essere inteso, per la dottrina maggioritaria come "investimento";
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, che va inteso come consapevolezza da parte dell'agente che sta impiegando denaro, beni o altre utilità che provengono da delitto;
- il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte senza che, dall'investimento, debba essere conseguito un profitto.

[30] Cfr. Cass. 15 febbraio 2007, n. 6350.

Art 648-ter.1. Autoriciclaggio

Questa fattispecie di reato è stata introdotta nel codice penale italiano al fine di colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento .
Si precisa che:

- *il soggetto attivo del nuovo reato di autoriciclaggio è colui che ha commesso, o concorso a commettere un delitto non colposo. Si tratta quindi di un reato proprio*
- *la condotta tipica prevista consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*

3. Le attività sensibili ex art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui agli articoli 25 octies del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" la seguente attività che pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche, eventualmente, in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
RIC_1	Direzione Amministrativa	Redazione Bilancio civilistico e Bilancio Consolidato/Rapporti Infragruppo	Azioni dolose sulla contabilità allo scopo di evadere le imposte dovute. Tali risorse disponibili sono poi reinvestite in attività lecite all'interno della stessa società (Autoriciclaggio).

4. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio - Principi generali di comportamento

In questo capitolo sono elencate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, informando ad essi la propria condotta nel compimento delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole e le cala a livello dei rischi-reato considerati. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1. Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti, ai principi di Corporate Governance della Società, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato individuati.

I destinatari della presente Parte Speciale devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e

delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- applicare puntualmente la normativa fiscale di riferimento.

4.2. Area del Non Fare

È fatto divieto di collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente considerati, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25 octies del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati sopra elencati, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- intervenire dolosamente sui dati contabili o valutazioni di bilancio al fine di alterare l'imponibili sui quali calcolare poi le imposte.

5. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio - Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25 octies del D.Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli posti a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso……

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, devono svolgere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

5.1. Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001

Redazione Bilancio civilistico e Bilancio Consolidato/Rapporti Infragruppo				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1 RIC_1	Il Responsabile Direzione Amministrativa verifica la documentazione a supporto delle scritture di contabilità generale.	Scritture contabili con evidenza verifica	Direzione Amministrativa	Ad evento
2 RIC_1	Il Responsabile Direzione Amministrativa o verifica che il periodo contabile sia effettivamente chiuso. L'accesso alla funzionalità di apertura e chiusura dei periodi contabili è ristretto alla Direzione Generale e al Responsabile Direzione Amministrativa o suo delegati.	Approvazione chiusura contabile	Direzione Amministrativa	Settimanale o mensile
2 RIC_1	La Direzione Generale approva il calendario di chiusura, con indicazione delle attività da svolgere e i relativi titolari.	Calendario di chiusura approvato	Direzione Generale	Ad evento
2 RIC_1	Il Responsabile Direzione Amministrativa rivede, data e firma per approvazione una checklist a completamento delle attività svolte in accordo con il calendario di chiusura.	Scheda Programma Lavori - Redazione Bilancio	Direzione Amministrativa	Settimanale o mensile

PARTE SPECIALE – Reati transnazionali ai sensi del D.Lgs. 231/2001

1. Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 1 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (Convenzione di Palermo). L'art. 10 di quest'ultima ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di reato transnazionale.

L'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, rubricato "Definizione di reato transnazionale", così recita:

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- *a) sia commesso in più di uno Stato;*
- *b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

L'articolo 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, rubricato "Responsabilità amministrativa degli enti", così recita:

1. *In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.*
2. *Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, *e dall'articolo 74 del testo unico di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, *si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del* decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, *per una durata non inferiore ad un anno.*
4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*
5. *Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.*

6. *Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.*
7. *Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.*
8. *Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.*
9. *Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.*
10. *Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

I reati transnazionali sono raggruppabili nelle seguenti due tipologie:

1. Reati transnazionali previsti dal codice penale

- art. 416 c.p. Associazione per delinquere
- art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso
- art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- art. 378 c.p. Favoreggiamento personale
- [art. 648-bis c.p. Riciclaggio][31]
- [art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita][32]

2. Reati transnazionali previsti dalle leggi speciali

- art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
- art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
- art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

2.1 Reati transnazionali previsti dal codice penale

[31] Ai sensi dell'articolo 64, primo comma, lettera f) del D.Lgs. 231/07, l'articolo 648 bis del codice penale è abrogato.
[32] Ai sensi dell'articolo 64, primo comma, lettera f) del D.Lgs. 231/07, l'articolo 648 ter del codice penale è abrogato.

Art. 416 Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti descritti. La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata dalla realizzazione di uno specifico e predeterminato programma sociale criminoso.

Si precisa che:

- la condotta incriminata è caratterizzata dall'accordo tra più persone per formare una struttura stabile, dotata di una personalità formalmente distinta da quella dei singoli partecipanti ed, in concreto, idonea a realizzare uno specifico e predeterminato programma sociale;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, ovvero coscienza o volontà di costituire un'associazione vietata, con l'ulteriore scopo di realizzare un numero indeterminato di delitti ;
- l'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia:
    - nell'esternare l'intenzione di creare l'associazione e renderne noto il programma;
    - nel dare materialmente vita all'associazione, procurando i mezzi necessari all'esercizio dell'attività per la quale è stata creata e procedere al reperimento delle adesioni dei terzi;
    - nel preparare la struttura necessaria per l'esecuzione del piano sociale.

Art. 416-bis Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Coloro che promuovono, dirigono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o

comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati. La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata oltre che dalla realizzazione di delitti anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, il perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri ed, infine, il turbamento del libero esercizio del voto.

Si precisa che:

- un'associazione è di tipo mafioso qualora utilizzi il *"metodo mafioso*[33]" per la realizzazione del programma criminoso, vale a dire quando per la realizzazione del programma criminoso si utilizza verso l'esterno e in danno degli offesi "*la forza intimidatrice*" e a loro volta gli stessi offesi si trovino in una condizione di "*assoggettamento e omertà*" nei confronti dell'associazione stessa in virtù dell'intimidazione da questa esercitata;
- l'elemento soggettivo è caratterizzato nella coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa, con l'ulteriore scopo di perseguire i fini criminosi descritti dalla norma;
- l'applicabilità della norma è estesa anche a quelle organizzazioni criminali nominativamente diverse dalle associazioni mafiose, ma sostanzialmente e strutturalmente analoghe;
- la condanna comporta la confisca obbligatoria delle cose pertinenti al reato.

[33] Cassazione n. 1785 del 1990

Art. 377-bis Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Tale ipotesi di reato si configura come reato "comune" perché può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati.

Si precisa che:

- è un reato sussidiario in quanto trova applicazione solo quando la condotta criminosa posta in essere non è riconducibile ad un'altra figura criminosa;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo oltre alla coscienza e volontà dell'azione;
- il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta costrittiva o quando il denaro o l'altra utilità vengono offerti e promessi.

Art. 378 Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Tale ipotesi di reato "comune" presuppone l'agevolazione di qualsiasi soggetto a carico del quale vi è il sospetto che abbia compiuto un reato, ovviamente ad esclusione dell'autore del favoreggiamento.

Si precisa che:

- tale figura criminosa presuppone due requisiti fondamentali:
  - preesistenza di un reato;
  - mancata partecipazione al reato contemplato all'art. 377-bis.

- l'elemento soggettivo è il dolo generico, caratterizzato dalla coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- l'oggetto della condotta incriminata consiste nel:
  - tenere un comportamento, attivo od omissivo, potenzialmente idoneo a sviare o ritardare le indagini dell'autorità giudiziaria;
  - tenere un comportamento volto a vanificare o intralciare le attività finalizzate all'applicazione di misure di coercizione, quali l'arresto il fermo, la cattura o l'accompagnamento.

Art. 648-bis Riciclaggio[34]

Art. 648-ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita[35]

2.2 Reati transnazionali previsti dalle leggi speciali

Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*
2. *Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*
3. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*
4. *Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lett. d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
5. *Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.*

Tale legge sancisce le pene relative alla condotta di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

[34] La descrizione della fattispecie è contenuta nella Parte Speciale afferente "i delitto contro il patrimonio mediante frode".
[35] Rif. Nota n. 23.

Art. 74 D.P.R. 9.10.1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a venti anni.*
2. *Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*
3. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*
4. *Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
5. *La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*
6. *Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*
7. *Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*
8. *Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

Tale legge sancisce le pene relative alla condotta di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

(omissis)

3. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.*

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona.

(omissis)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00.

(omissis)

Tale legge sancisce le pene relative alle condotte delittuose in materia di immigrazione clandestina e sfruttamento della condizione di illegalità dello straniero.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE – Delitti di criminalità organizzata ai sensi del D.Lgs. 231/2001

1. Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 2 comma 29 della L. 15 luglio 2009, n. 94, intitolata "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24 *ter* in cui sono richiamati e sanzionati i delitti di criminalità organizzata.
In particolare, sono richiamati i seguenti delitti del Codice Penale:

- art. 416 Associazione per delinquere;
- art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- art. 416 ter Scambio elettorale politico mafioso;
- art. 630 Sequestro di persona a scopo di estorsione.

L'articolo 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti di criminalità organizzata", così recita:

1. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione delle varie fattispecie, accompagnate da una sintetica illustrazione del reato.
Per i delitti di associazione per delinquere e associazioni di tipo mafioso anche straniere, si rimanda alla trattazione degli stessi contenuta nella Parte Speciale afferente i reati transnazionali.

Art. 416-ter Scambio elettorale politico mafioso

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

Art. 630 Sequestro di persona a scopo si estorsione

1. *Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*
2. *Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta.*
3. *Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*
4. *Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*
5. *Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*
6. *I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.*

Il delitto in oggetto è da considerarsi una forma speciale del delitto del delitto di sequestro di persona e del delitto di estorsione.
Si precisa che:

- l'elemento oggettivo del reato è identico a quello previsto per il sequestro di persona con l'ulteriore elemento del fine di realizzare un ingiusto profitto come prezzo della liberazione del soggetto sequestrato;
- la condotta consiste nel privare taluno della libertà personale da intendersi come privazione della libertà di locomozione e di movimento;
- l'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico in quanto il soggetto agente opera al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Il momento in cui si consuma il delitto è quello del sequestro, a nulla rilevando che l'agente abbia anche conseguito l'ingiusto profitto.
Nel comma 2 dell'art. 630 è previsto che il delitto sia aggravato se da esso deriva, quale conseguenza non voluta dall'agente, la morte del sequestrato. Un'altra aggravante è prevista al comma 3, laddove si prevede che la morte del sequestrato sia, altrimenti, conseguenza voluta da parte dell'agente.
Il comma 4 dell'art. 630 c.p. indica, invece, un'ipotesi speciale di pentimento operoso.
Da ultimo, il comma 5 del citato articolo prevede la stessa figura di attenuante generale prevista per tutti i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

6. Le attività sensibili ex art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui agli articoli 24-ter del D. Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti attività che pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche, eventualmente, in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
CO_1	Direzione Legale	Gestione gare e contratti d'appalto	Attraverso l'aggiudicazione degli appalti, potenzialmente si potrebbe favorire fornitori non meritevoli nell'ambito di un disegno criminoso più ampio. In particolare l'Azienda può rappresentare un mezzo per favorire determinate realtà produttive locali per indirizzare una parte dell'elettorato dell'area geografica interessata.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono contenute, dettagliatamente, nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Legale.

7. I reati di criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001 - Principi generali di comportamento

In questo capitolo sono elencate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, informando ad essi la propria condotta nel compimento delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le cala a livello dei rischi-reato considerati. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.3 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti, ai principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato individuati.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione, contrasto e nella repressione della criminalità organizzata.

I destinatari della presente Parte Speciale devono:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dalle autorità di pubblica sicurezza;
- in generale, mantenere nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza un comportamento corretto, cordiale e disponibile in qualsiasi situazione;
- assicurarsi che i fornitori, clienti e collaboratori esterni siano di comprovata onorabilità e moralità.

4.4 Area del Non Fare

E' fatto divieto di collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente considerati, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 24-ter del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati sopra elencati, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa o gli spazi fisici della Società stessa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale (24-ter del D.Lgs. 231/2001);
- effettuare qualsivoglia operazione commerciale, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o persone giuridiche – condannati nell'ambito della criminalità organizzata .

8. I reati di criminalità organizzata - Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli posti a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Legale.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia e le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono svolgere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale

5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001

Gestione gare e contratti d'appalto				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1 CO_1	Fatte salve le fasce d'importo rispettivamente per lavori e per servizi e forniture per le quali, a norma di legge e di Regolamento Generale Aziendale sugli appalti, è lecito procedere con affidamento diretto, possibilmente ed eventualmente previa ricerca di mercato, è necessario aprire un'apposita procedura di gara applicando quanto riportato nella Procedura PS 11 "Gestione acquisti e controllo forniture e servizi".	Procedura PS 11 "Gestione acquisti e controllo forniture e servizi"	Responsabile di settore	Ad evento
2 CO_1	Per le procedure di gara di importo superiore a 150.000 € per lavori e superiore alla soglia comunitaria per forniture e servizi, l'istruttoria sarà di pertinenza della Direzione Legale. Le altre sono di competenza dell'Ufficio Acquisti	Regolamento Generale IRISACQUA per lavori, servizi e forniture nei settori speciali	Direzione Legale/Ufficio Acquisti	Ad evento
3 CO_1	Indipendentemente dalle competenze di cui al precedente punto 2, sono attratte dalla competenza dell'Ufficio Legale quelle procedure di servizi e forniture che, pur al di sotto della soglia comunitaria, presentino livelli di particolare complessità.	Regolamento Generale IRISACQUA per lavori, servizi e forniture nei Settori Speciali	Direzione Legale	Ad evento
4 CO_1	Gli ambiti di pubblicità degli atti di gara per l'affidamento dei Lavori (….) compreso quello riguardante l'esito gara, sono effettuati in conformità alle puntuali prescrizioni del Regolamento Generale Irisacqua per Lavori Servizi e Forniture.	Documento avviso di gara, pubblicazione bando, pubblicazione Avviso esito gara	Ufficio Legale	Ad evento
5 CO_1	Gli ambiti di pubblicità degli atti di gara per l'affidamento di Servizi e Forniture (…) , compreso quello riguardante l'esito gara, sono effettuati in conformità alle puntulai prescrizioni del Regolamento generale di Irisacqua per Lavori servizi e Forniture.	Documento avviso di gara, pubblicazione bando, pubblicazione Avviso esito gara	Ufficio Acquisti	Ad evento
6 CO_1	I criteri vengono definiti, elencati ed esplicitati già nell'avviso di gara.	Documento avviso di gara e pubblicazione bando	Direzione Legale Ufficio Acquisti a seconda delle rispettive competenze e Settore Tecnico per la parte tecnica	Ad evento
7 CO_1	Procedura Sistema 09 "Gestione gare".	Verbali di aggiudicazione	Direzione Legale/Ufficio Acquisti a seconda delle rispettive e membri della commissione di gara	Ad evento

8 CO_1	Legge 241/90 che stabilisce la procedura per la richiesta di accesso ai documenti.	Richiesta accesso ai documenti amministrativi	Direzione Legale/ Ufficio Acquisti a seconda delle rispettive competenze	Ad evento
9 CO_1	Sulla gestione delle gare e contratti d'appalto è svolta un'attività di controllo a campione da parte della Direzione Legale	Documentazione a supporto	Direzione Legale	Ad evento

PARTE SPECIALE – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore ai sensi del D.Lgs. 231/2001

1. Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 15 comma 7, lett. c) della L. 23 luglio 2009, n. 99, intitolata intitolata "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 alcuni dei delitti commessi in violazione del diritto d'autore contenuti nella Legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".
I delitti richiamati dall'art. 25 *novies*, nuova norma inserita nel D.Lgs. 231/01, sono:

- art. 171 comma 1 lett. a-bis) e comma 3;
- art. 171 *bis*;
- art. 171 *ter*;
- art. 171 *septies*;
- art. 171 *octies*.

L'articolo 25 *novies* del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.*

Segue la lettera degli articoli contenuti nella sezione II, della citata Legge speciale, intitolata "Difese e sanzioni penali"che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie di reato.

Art. 171 comma 1 lett. a –bis) e comma 3

- *Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*
  a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

- *La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

Art. 171 bis

1. *Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o*

imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. *Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.*

Art. 171 ter

1. *È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:*
   - *a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
   - *b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
   - *c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
   - *d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnoÌogiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102-quinquies , ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. *È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:*
   a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

   a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

   b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

   c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. *La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*
4. *La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*
   a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
   b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione
   c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies

1. *La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*
   a) *ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
   b) *salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente.*

Art. 171 octies

1. *Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*
2. *La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.*

9. Le attività sensibili ex art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui agli articoli 25 novies del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti attività che pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche, eventualmente, in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
VDA_1	Direzione Generale	Acquisizione di immagini e di materiale grafico (foto, immagini, disegni, ecc…)	Il comportamento illecito può astrattamente concretizzarsi nell'acquisire materiale (foto, immagini, disegni, ecc…) di cui l'azienda non ha la titolarità e/o non è legittimata al suo utilizzo.
VDA_2	IT	Gestione licenze d'uso applicazioni software	Utilizzo di applicazioni software senza licenze d'uso o scadute installate nei personal computer aziendali. Disponibilità nella rete aziendale di programmi informatici senza la licenza d'uso o la stessa scaduta.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono contenute, dettagliatamente, nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Legale.

10. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001 - Principi generali di comportamento

In questo capitolo sono elencate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, informando ad essi la propria condotta nel compimento delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le cala a livello dei rischi-reato considerati. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.5 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti, ai principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato individuati.

I destinatari della presente Parte Speciale devono:

- verificare che i propri servizi siano realizzati senza usurpare opere d'ingegno protette;
- rispettare la normativa vigente che garantisce la tutela dei diritti d'autore.

4.6 Area del Non Fare

E' fatto divieto di collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente considerati, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-novies del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati sopra elencati, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- di installare sui propri personal computer programmi informatici di cui non si è titolari di una licenza d'uso;

11. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli posti a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso la Direzione Legale.].

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia e le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono svolgere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale

5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001

Acquisizione di immagini e di materiale grafico (foto, immagini, disegni, ecc…)				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1 DVA_1	L'Ufficio Legale contrattualizza (anche tramite specifici abbonamenti) l'acquisto di materiale d'immagine solo con fornitori affidabili e con precise garanzie. E' preferibile comprare il materiale ad uso esclusivo.	Ordine d'acquisto approvato	Ufficio Legale	Infrannuale
2 DVA_1	Nell'attività di preparazione di documentazione commerciale ed operativa, il materiale grafico (foto, immagini e disegni) utilizzabile è solo quello presente in una specifica directory opportunamente autorizzato dall'Ufficio Legale e gestito dall'Ufficio Amministrazione.	Elenco foto, immagini e disegni presenti in un data base allocato in una specifica directory	Ufficio Legale Ufficio Amministrazione	Ad evento
Gestione licenze d'uso applicazioni software				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1 DVA_2	- Il profilo di utenza dei PC assegnati ai dipendenti non è da amministratore. Questo comporta l'impossibilità da parte dell'utente di procedere ad installare applicativi informatici autonomamente sulla propria macchina; - Per installare nuovi programmi è necessario che l'utente compili un specifico modulo di richiesta firmata dal proprio responsabile di funzione e inviarlo al responsabile IT; - Predisposizione di una lista dei PC che hanno l'utenza da amministratore specificandone le motivazioni.	- Profili utenze - Lista dei PC da amministratore assegnati agli utenti	IT	Giornaliero

PARTE SPECIALE – Induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Sono destinatari (in seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di S.p.A. (in seguito la "Società") e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operano nell'ambito delle aree di attività sensibile per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree a rischio per conto o nell'interesse della Società.

Questa Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo indicare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari e di indicare i protocolli di controllo adottati al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all'articolo 25 *decies* del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all'articolo 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere e che, secondo un approccio di *risk assessment*, ritiene inerenti e rilevanti ai rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, al livello dei rischi-reato in esame i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

Con L. 3 agosto 2009, n. 116 è stata ratificata la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003.
L'art. 4 comma 1 della predetta Legge ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *decies* rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

L'articolo 25 *decies* del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", così recita:

> *In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

Tale delitto era già stato introdotto nel Decreto tra i reati transnazionali cui si rinvia per la trattazione della fattispecie in oggetto.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE – Reati ambientali

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – I reati ambientali

Sono destinatari (in seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di di C.F.T. S.p.A. (in seguito la "Società") e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operano nell'ambito delle aree di attività sensibile per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree a rischio per conto o nell'interesse della Società.

Questa Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo indicare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari e di indicare i protocolli di controllo adottati al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all'articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all'articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere e che, a seguito dell'esecuzione di un *risk assessment*, ritiene inerenti e rilevanti in relazione ai rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento conformi all'impianto del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame e che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo con il proprio piano delle attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Reati ambientali" è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

Il citato D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante disposizioni di "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*", è entrato in vigore il 16 agosto 2011.

L'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/01, così recita:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8,

primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Le neo-introdotte fattispecie di reato nel Codice Penale, cui la norma fa riferimento, sono:

3. art. 727 bis Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.
4. art. 733 bis Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie di reato prevista.

Art. 452-bis. Inquinamento ambientale

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater. Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies. Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di one o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-octies. Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 727 bis. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Art. 733 bis. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Le altre fattispecie di reato riportate nell'articolo 25- undecies sono, per la maggior parte, contenute nel D.Lgs. 152/2006.

Seguono le disposizioni richiamate dal citato articolo 25-undecies estratte dal Testo Unico in materia ambientale.

Art 137. Sanzioni penali

1. (Omissis)

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. (Omissis)

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. (Omissis)

7. (Omissis)

8. (Omissis)

9. (Omissis)

10. (Omissis)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. (Omissis)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle

convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. (Omissis)

256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi..

2. (Omissis)

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. (Omissis)

7. (Omissis)
8. (Omissis)
9 (Omissis)

257. Bonifica dei siti

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. (Omissis)

4. (Omissis)

258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

1. (Omissis)

2. (Omissis)

3. (Omissis)

4. (Omissis). Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. (Omissis)

5-bis. (Omissis)

5-ter. (Omissis)

259. Traffico illecito di rifiuti.

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. (Omissis)

260. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. (Omissis)

4. (Omissis)

260-bis. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

1. (Omissis)

2. (Omissis)

3. (Omissis)

4. (Omissis)

5. (Omissis)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. (Omissis)

9-bis. (Omissis)

9-ter. (Omissis)

279. Sanzioni.

1. (Omissis)

2. (Omissis)

3. (Omissis)

4. (Omissis)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. (Omissis)

7. (Omissis)

Le ulteriori fattispecie di reato riportate nell'articolo 25- undecies sono contenute nella Legge 7 febbraio 1992, n. 150 recante "*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*" .

1.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione .

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. (Omissis)

2.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi

dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

3. (Omissis)

4. (Omissis)

5. (Omissis)

6. *(Omissis)*

7. (Omissis)

8. (Omissis)

3-bis.

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale (8).

2. (Omissis)

6.

1. (Omissis)

2. (Omissis)

3. (Omissis)

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. (Omissis)

6. (Omissis)

L'articolo 25- undecies fa altresì riferimento, al comma 4, ai reati previsti dall'art. 3, comma 6 della Legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante "*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"*, di cui si riporta la lettera.

3. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

1. (Omissis)
2. (Omissis).
3. (Omissis)
4. (Omissis)
5. (Omissis)

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività constituente illecito.

L'articolo 25- undecies fa, da ultimo riferimento, ai reati previsti dagli artt. 8 e 9, commi 1 e 2 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, recante "*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni"*, di cui si riporta la lettera.

8. Inquinamento doloso.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. (Omissis)

9. Inquinamento colposo.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. (Omissis)

3. Le attività sensibili ex art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 emerse dall'audit in materia ambientale

Attraverso un percorso di Risk Assessment sono state rilevate le seguenti attività sensibili per la commissione dei reati previsti dall'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01.

Ref	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
AMB_01	Rispetto degli standard di legge relativi al danno ambientale in relazione alla contaminazione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, ecc. per i reati associabili alla Bonifica	• Rischio che il Datore di Lavoro non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela della dell'ambiente relativamente agli aspetti legati a contaminazione di suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, ecc. • Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali, in particolare D.Lgs. 152/06, Art. 257,

	dei siti (D. Lgs. 152/06, Art. 257, commi 1, 2)	commi 1, 2),che possano provocare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio • Rischio per mancata bonifica secondo quanto predisposto da progetto approvato (Cass.27997/09) • Rischio per mancato obbligo di comunicazione (Cass.26479/07 conforme Cass. 167002/11)
AMB_02	Attività di controllo per impianti che generano emissioni in aria	• Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali, in particolare D.Lgs. 152/06, Art. Art. 279, comma 5, che possano provocare superamento dei valori limite di qualità dell'aria. • Rischio che il Datore di Lavoro non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela dell'ambiente
AMB_03	Attività di controllo per impianti che generano scarichi idrici	• Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali, in particolare D.Lgs. 152/06, Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 (scarico di acque meteoriche non convogliate in rete separata) e 13 , che possano provocare superamento dei limiti ed alle condizioni previste per gli Scarichi di acque reflue industriali • Rischio che il Datore di Lavoro non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela della dell'ambiente
AMB_04	Attività di gestione delle raccolte di rifiuti, di gestione degli impianti e dei centri di raccolta, di gestione della documentazione obbligatoria relativa alle attività di raccolta dei rifiuti, di spedizione agli impianti di riciclo/smaltimento dei rifiuti si registrate sia in modo tradizionale sia mediante sistema informatico basato su software web SISTRI.	Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali in materia di rifiuti che possano comportare l'illecita gestione dei rifiuti. In particolare esecuzione di trasporto dei rifiuti diversi da quelli indicati in autorizzazione, attività di recupero o smaltimento con autorizzazione scaduta o non rinnovata nei limiti di legge, movimentazione di rifiuti iniziata all'interno di un'area ma finalizzata a trasporto esterno con mezzi non autorizzati, mancato controllo dei titoli abilitativi dell'intermediario (Cass. 26526/08), deposito temporaneo di rifiuti pericolosi - luogo non funzionalmente collegato al sito produttivo (Cass. 45447/08), sversamento di acque reflue di lavorazione in tombino (Cass. 25037/11), accumulo ripetuto di rifiuti urbani in area non autorizzata (per il gestore e per il sindaco), deposito di rifiuti in discarica di fatto (Cass. 19221/08), errata classificazione CER, abusivo smaltimento continuato in loco di percolato di discarica autorizzata ma on per lo smaltimento del percolato (Cass. 28158/07), mancato controllo delle autorizzazioni dei mezzi di trasporto in base ai codici

		CER autorizzati, mancato controllo dei codici autorizzati degli impianti di recupero/smaltimento, mancato controllo delle scadenze delle autorizzazioni per mezzi ed impianti, mancato controllo della compilazione corretta dei FIR, del rientro della IV copia. Rischio che il Datore di Lavoro non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela della dell'ambiente

4. I reati in materia ambientale di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 - Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel compimento delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le adattano al livello dei rischi-reato individuato. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti durante le ispezioni ed eventuali controlli che vengano effettuati all'interno delle unità produttive.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- Assicurarsi che vengano rispettate le disposizioni normative e regolamentari in materia ambientale;
- Applicare le procedure previste in materia di gestione degli incidenti ambientali;
- Rispettare le procedure previste in materia di stoccaggio e gestione dei rifiuti;
- Rispettare, per quanto di competenza, le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi;
- Partecipare attivamente alle simulazioni periodiche di gestione dell'emergenza in materia ambientale;
- Assicurarsi che i fornitori e tutti i soggetti che hanno contatti con la Società rispettino le procedure previste in materia ambientale;
- Dimostrare sensibilità nei confronti degli aspetti ambientali disciplinati dal D.Lgs. 152/2006 e succ. mod..
- Attenersi scrupolosamente alle linee guida, direttive ed indicazioni operative impartite dalla funzione Qualità, Sicurezza e Ambiente.

4.2 Area del Non Fare

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai

principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati elencati precedentemente, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- Violare le disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia ambientale;
- Affidare la gestione dei rifiuti a soggetti non autorizzati;
- Omettere le segnalazioni di incidenti mancati od occultare fatti e avvenimenti il cui verificarsi abbia impatto sugli aspetti ambientali.

5. I reati in materia ambientale - Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra individuati (articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nei Protocolli e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Rispetto degli standard di legge relativi al danno ambientale in relazione alla contaminazione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, ecc. per i reati associabili alla Bonifica dei siti (D. Lgs. 152/06, Art. 257, commi 1, 2)				
Ref	***Descrizione Protocollo***	***Evidenza***	***Responsabile***	***Frequenza***
1 AMB_01	Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito adottare, entro 24 ore successive all'evento, le misure necessarie di prevenzione della diffusione della eventuale contaminazione, nonché darne immediata comunicazione agli Enti preposti; - effettuare una indagine preliminare allo scopo di individuare le concentrazioni dei parametri oggetto del potenziale inquinamento. In caso di accertamento della presenza di contaminazione, effettuare una comunicazione immediata agli Enti preposti con descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza adottate	Procedura PS18, Infortuni incidenti e mancati infortuni/incidenti.	Responsabile Tecnico	Ad Evento

2 AMB_01	Presentare, con la tempistica prevista dalla legislazione vigente, agli Enti preposti il piano di caratterizzazione del Sito inquinato da sottoporre alla loro autorizzazione; - dopo l'approvazione del piano di caratterizzazione effettuare, nei tempi previsti dalla legislazione vigente, la presentazione alla Regione dei risultati dell'analisi di rischio sito specifica, eseguita sulla base delle risultanze della caratterizzazione.	Piano di caratterizzazione	Responsabile Tecnico	Ad Evento
3 AMB_01	A seguito della valutazione e validazione della suddetta analisi il Sito viene dichiarato inquinato o non inquinato. Nel secondo caso gli Enti preposti dichiarano concluso il procedimento, prescrivendo eventualmente un programma di monitoraggio, il cui piano va presentato dal responsabile dell'inquinamento; nel caso in cui il sito sia dichiarato inquinato, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio occorre effettuare la presentazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente (e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale);	-Parere tecnico -Verbale di chiusura -Programma di monitoraggio	- Enti Preposti - Responsabile Tecnico	Ad Evento
4 AMB_01	Approvazione del progetto eventualmente con prescrizioni ed integrazioni	Progetto di bonifica	Enti Preposti	Ad Evento
5 AMB_01	Accertamento e certificazione del completamento degli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa, nonché della conformità degli stessi al progetto	Verbale	Enti Preposti	Ad Evento
6 AMB_01	Rispettare / implementare, ove necessario, la procedura di Emergenza per arginare eventuali situazioni critiche in relazione all'inquinamento del suolo	Implementazione Piano d'emergenza. (Istruzioni di dettaglio)	Datore di lavoro	Ad Evento
7 AMB_01	Rispettare / implementare un protocollo di verifica della tenuta dei serbatoi interrati di gasolio.	Verifica serbatoi interrati di gasolio	Datore di lavoro	Annuale
8 AMB_01	Dotarsi di attrezzature adeguate per arginare eventuali sversamenti sui piazzali	Kit anti spandimento	Datore di lavoro	Ad Evento
9 AMB_01	Predisporre prove di simulazione di tali evenienze	Verbali di simulazione	Datore di lavoro	
Attività di controllo per impianti che generano emissioni in aria				
Ref	***Descrizione Protocollo***	***Evidenza***	***Responsabile***	***Frequenza***

1 AMB_02	Verificare, in relazione alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, la necessità di ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera	Richiesta autorizzazione linee trattamento fanghi	Responsabile Tecnico	
2 AMB_02	Provvedere all'ottenimento dell'autorizzazione nei tempi previsti dalla legislazione vigente ed attuare, per gli impianti non ancora autorizzati, i controlli previsti nell'ambito dei disposti legislativi ad essi applicabili	In attesa di risposta		
3 AMB_02	Attuare le disposizioni previste dall'autorizzazione in merito a: modalità di captazione e di convogliamento (per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili), rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni, metodi di campionamento e di analisi, periodicità dei controlli di competenza	In attesa disposizioni previste nella risposta		
4 AMB_02	Mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni alle emissioni	Vedi sopra		
5 AMB_02	Verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti	Vedi sopra		
6 AMB_02	Il Datore di Lavoro deve verificare periodicamente che il preposto responsabile degli impianti conosca il disposto dell'art. 269 D.Lgs 152/06 s.m.i. relativo al superamento dei valori limite di emissione	Vedi sopra	Datore di Lavoro	
7 AMB_02	Il Datore di Lavoro deve rispettare quanto previsto all'art 269 del D.Lgs 156/2006	Vedi sopra	Datore di Lavoro	
8 AMB_02	Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve predisporre una procedura di Controllo Operativo ove vengano definite in modo formale autorità e responsabilità relativamente al controllo delle emissioni, al loro monitoraggio ed al controllo / manutenzione degli impianti che tali emissioni provocano	Vedi sopra	Datore di Lavoro	
Attività di controllo per impianti che generano scarichi idrici				
Ref	***Descrizione Protocollo***	***Evidenza***	***Responsabile***	***Frequenza***
1 AMB_03	Il Datore di Lavoro deve verificare periodicamente che i preposti responsabili conoscano il disposto dell'art. Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 del D.Lgs 152/06 s.m.i.	Formazione	Datore di Lavoro	Biennale
2 AMB_03	Il Datore di Lavoro deve rispettare quanto previsto dall'art. Art. 137 del D.Lgs 152/06 s.m.i.	Elenco autorizzazioni con relative scadenze	Datore di Lavoro	

3 AMB_03	Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve implementare protocolli per la Gestione delle Autorizzazioni e la Tenuta sotto controllo dell'evoluzione normativa, la Comunicazione verso l'esterno di eventuali situazioni critiche di questo aspetto ambientale significativo, la Gestione della documentazione inerente gli aspetti ambientali (in particolare tutti gli aspetti autorizzativi).	Procedura PS01	Datore di Lavoro	
Attività di gestione delle raccolte di rifiuti, di gestione degli impianti e dei centri di raccolta, di gestione della documentazione obbligatoria relativa alle attività di raccolta dei rifiuti, di spedizione agli impianti di riciclo/smaltimento dei rifiuti si registrate sia in modo tradizionale sia mediante sistema informatico basato su software web SISTRI.				
1 AMB_04	Il Datore di Lavoro nell'ambito della gestione dei rifiuti deve monitorare se l'attuale situazione permane.	Procedure PO15	Datore di Lavoro	
2 AMB_04	Il datore di lavoro nel caso di modifica della situazione della società e qualora risultasse avviata una produzione di rifiuti dovrebbe attenersi a: Garantire il divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente 152/2006 ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.	Formazione	Datore di Lavoro	
3 AMB_04	Il datore di lavoro nel caso di modifica della situazione della Società e qualora risultasse avviata una produzione di rifiuti dovrebbe attenersi a: Garantire il divieto di effettuare il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 del D.lgs. 152/2006 ovvero indicare nel formulario stesso dati incompleti o inesatti	Formazione	Datore di Lavoro	
4 AMB_04	Il datore di lavoro nel caso di modifica della situazione del Società e qualora risultasse avviata una produzione di rifiuti pericolosi si dovrebbe attenere a: Garantire l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti	Iscrizione al Sistri e sua corretta gestione	Datore di Lavoro	
5 AMB_04	Il datore di lavoro nel caso di modifica della situazione della Società e qualora risultasse avviata una produzione di rifiuti dovrebbe attenersi a: Garantire il divieto di, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed è vietato inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti	Formazione e certificati di analisi (scadenziario)	Datore di Lavoro	

6 AMB_04	Il datore di lavoro nel caso di modifica della situazione della Società e qualora risultasse avviata una produzione di rifiuti pericolosi dovrebbe attenersi a: Garantire il divieto di omettere di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti	Schede movimentazione sistri allegati al formulario di trasporto	Datore di Lavoro	
7 AMB_04	Il datore di lavoro nel caso di modifica della situazione della Società e qualora risultasse avviata una produzione di rifiuti dovrebbe attenersi a: Garantire il divieto di, durante il trasporto, fare uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati	Schede movimentazione sistri allegati al formulario di trasporto	Datore di Lavoro	
8 AMB_04	Il datore di lavoro nel caso di modifica della situazione della Società o qualora risultasse avviata una produzione di rifiuti dovrebbe attenersi a: Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve implementare protocolli per la gestione del Controllo Operativo sulle attività che possono coinvolgere questo aspetto ambientale in condizioni normali, anormali e di emergenza (rifiuti, in particolare verifica delle targhe dei mezzi impiegati per l'attività di trasporto in modo da garantire che solo mezzi autorizzati per uno specifico codice CER lo trasporti effettivamente), sulla Comunicazione verso l'esterno di eventuali situazioni critiche di questi aspetti ambientali significativi, sulla qualifica dei fornitori rilevanti per la gestione degli aspetti ambientali (laboratori di prova per definizione e conferma CER, impianti di recupero / smaltimento, trasportatori), sulla verifica della conformità normativa delle attività svolte in relazione a questo specifico aspetto ambientale (rifiuti), sulla gestione della documentazione inerente gli aspetti ambientali	Procedura PO15 Idoneità tecnico professionale,	Datore di Lavoro	
9 AMB_04	Il datore di lavoro nel caso di modifica della situazione della Società e qualora risultasse avviata una produzione di rifiuti dovrebbe attenersi a: Rispettare / implementare una procedura / protocollo relativa alla gestione delle pratiche autorizzative in relazione agli aggiornamenti normativi	Procedura PS01	Datore di Lavoro	

10 AMB_04	Il datore di lavoro nel caso di modifica della situazione della società e qualora risultasse avviata una produzione di rifiuti dovrebbe attenersi a: Rispettare / implementare una procedura relativa al controllo operativo al fine di garantire il rispetto dei quantitativi di rifiuti stoccati / trattati in relazione ai limiti normativi / autorizzati	Procedura PO15	Datore di Lavoro	

6. Flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo [inserire indirizzo di posta elettronica] corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione.

Ref	*Descrizione Flusso*	*Evidenza*	*Responsabile*	*Frequenza*
F_1	Esito degli audit ambientali svolti (interni e/o esterni)	E-mail	Delegato Ambientale	Ad evento
F_2	Rilascio/rinnovo/mancato ottenimento certificazioni ambientali (ISO 14001, EMAS)	E-mail	Delegato Ambientale	Ad evento
F_3	Denunce, esposti formulati contro la società e successivi sviluppi di eventuali conseguenti procedimenti	E-mail	Delegato Ambientale	Ad evento
F_4	Risultati di eventuali ispezioni di soggetti pubblici dai quali si possano desumere inadempienze ovvero possibili contestazioni	E-mail	Delegato Ambientale	Ad evento
F_5	Modifiche significative nel sistema di gestione ambientale/presidi e controlli - Insorgenza di nuove attività sensibili	E-mail	Delegato Ambientale	Ad evento
F_6	Ottenimento/rinnovo/scadenza di autorizzazioni e licenze in campo ambientale	E-mail	Delegato Ambientale	Annuale
F_7	Eventuali mancati rinnovi di autorizzazioni	E-mail	Delegato Ambientale	Ad evento
F_8	Anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito della attività ed in particolare nel caso di superamento delle soglie previste dalla normativa e/o dalle autorizzazioni in essere e indicazioni delle modalità di gestione della situazione;	E-mail	Delegato Ambientale	Semestrale
F_9	Report sulla presenze di eventuali criticità in relazione ai vincoli imposti dalla normativa nazionale e locale in materia di ambiente	E-mail	Delegato Ambientale	Semetrale
F_10	Piano formativo in materia Ambientale	E-mail	Delegato Ambientale	Annuale
F_11	Report Investimenti in materia ambientale	E-mail	Delegato Ambientale	Annuale

Per un maggior dettaglio della presente Sezione Speciale riferirsi al documento allegato "IRISACQUA_REATI AMBIENTALI"

PARTE SPECIALE – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Sono destinatari (in seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Irisacqua Srl (in seguito la "Società") e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

Questa Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo indicare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari e di indicare i protocolli di controllo adottati al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all'articolo 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all'articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere e che, a seguito dell'esecuzione di un *risk assessment*, ritiene inerenti e rilevanti in relazione ai rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento conformi all'impianto del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame e che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo con il proprio piano delle attività.

2. La fattispecie di reato rilevante

L'articolo 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Reati ambientali" è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, art. 2 comma 1.

L'art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/01, cosí recita:

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Il delitto cui fa riferimento l'articolo sopra esposto e che va letto in combinato disposto con il comma 12 del medesimo articolo è il seguente:

Art. 22, comma 12 e 12 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato (168).

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c)se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Come si evince dalla formulazione dell'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01, le condotte rilevanti ai sensi del Decreto stesso sono solo quelle afferenti all'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o scaduto (per il quale non sia stato chiesto il rinnovo) o revocato o annullato solo se si verificano le condizioni di cui all'art. 12 bis del D.Lgs. 286/1998 ossia, in particolare:

- l'impiego di almeno tre lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno,
- l'impiego di minori o,
- l'esporre i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

3. Le attività sensibili ex art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel presente paragrafo e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti attività:

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
LS_1	Gestione Risorse Umane	Selezione del personale	La società impiega lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale. La società impiega uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate in documentazione di

dettaglio di agevole consultazione sempre disponibile presso [inserire la funzione presso la quale sarà possibile accedere alla documentazione].

4. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono prospettate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel compimento delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le adattano al livello dei rischi-reato individuato. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di Corporate Governance della Società, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti durante le ispezioni ed eventuali controlli che vengano effettuati all'interno delle proprie unità operative.

È fatto obbligo ai Destinatari del presente Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- mantenersi costantemente aggiornati ed informati sulle regole ed i presidi vigenti all'interno della struttura di Irisacqua S.r.l. e posti a prevenzione dei reati di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

    - garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

    - applicare la normativa sul lavoro in vigore;

    - applicare le procedure aziendali in ambito della selezione e gestione delle risorse umane;

    - verificare in fase di assunzione e poi di gestione del personale la regolarità dei permessi di soggiorno che abilitano al lavoro;

    - interrompere tempestivamente il rapporto di lavoro con il dipendente qualora si ravvisasse una situazione irregolare e non a norma;

    evidenziare ed immediatamente segnalare situazioni di lavoratori non regolari

4.2 Area del Non Fare

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Tutti i destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti aziendali, devono altresì rispettare le norme riguardanti all'utilizzo di personale di cittadini Paesi terzi.

A tale proposito, senza alcun intento esaustivo, è fatto espresso divieto di:

- impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentata dalla relativa ricevuta postale;
- collaborare con intermediari per il reclutamento dei lavoratori anche quando si trovano in condizioni di irregolarità;
- collaborare con fornitori che utilizzano lavoratori irregolari.

5. Protocolli a presidio dei rischi - reato

Di seguito vengono elencati i protocolli posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articoli 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate in documentazione di dettaglio di agevole consultazione sempre disponibile presso la [inserire la funzione presso la quale sarà possibile accedere alla documentazione].

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nei Protocolli e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Selezione del personale				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1 LS_1	Da regolamento aziendale (salvo deroghe) ogni bando pubblico deve prevedere tra i requisiti di ammissione il possesso d un regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro in Italia.	Modulo di richiesta telematica	Gestione Risorse Umane	Ad evento
In caso di deroga al protocollo sopra descritto sono valide i seguenti protocolli di controllo				

2 LS_1	Il responsabile Risorse Umane presenta una specifica richiesta nominativa di nulla osta all'assunzione presso la Prefettura - Ufficio territoriale del governo (sportello unico competente), compilata su un apposito modulo. Tale richiesta è solo per via telematica e solo a partire dalla data stabilita dal "Decreto flussi" che fissa le quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato.	Modulo di richiesta telematica	Gestione Risorse Umane	Ad evento
3 LS_1	In caso di parere positivo lo Sportello Unico di Immigrazione (SUI) consegna il nulla osta (validità sei mesi) all'assunzione al Datore di lavoro mentre il responsabile Risorse Umane deposita il contratto per essere firmata dal lavoratore. Il Datore di Lavoro invia il nulla osta al lavoratore necessario per il rilascio del visto d'ingresso.	Nulla osta	Gestione Risorse Umane	Ad evento
4 LS_1	Il lavoratore sottoscrive il contratto e si avvia il rapporto di lavoro solo a condizione dell'esistenza: - della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno (per il lavoratore senza ancora il permesso di lavoro) - del permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (per lavoro subordinato/autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per assistenza minore, per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari.)	Contratto sottoscritto	Lavoratore	Ad evento
5 LS_1	L'Ufficio Gestione Risorse Umane è tenuto a gestire una lista dei dipendenti stranieri con l'indicazione delle scadenze dei permessi di soggiorno. A un mese dalla scadenza l'ufficio sollecita il dipendente di procedere al rinnovo del permesso di soggiorno.	Lista dei lavoratori stranieri	Gestione Risorse Umane	Settimanale o mensile
6 LS_1	Prima della scadenza del permesso di lavoro, il lavoratore è tenuto a presentare, nei termini di legge, ad uno degli uffici postali abilitati la domanda di rinnovo, compilata su un apposito modulo ed allegando i documenti richiesti.	Ricevuta postale di richiesta di rinnovo	Gestione Risorse Umane	Settimanale o mensile
7 LS_1	L'ufficio Gestione Risorse Umane procede all'archiviazione della seguente documentazione attinente all'assunzione di un lavoratore straniero: - copia del contratto di lavoro subordinato; - fotocopia del nulla osta; - fotocopia della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno; - copia del modello "Unificato - Lav" (comunicazione al centro per l'impiego, INAIL e INPS); - fotocopia del permesso di soggiorno che abiliti al lavoro; - fotocopia della ricevuta postale per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; - certificato penale.	Pratica archiviata	Gestione Risorse Umane	Ad evento